

6-3-3- GLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DISPONIBILI- SUFFICIENZA  
PRESCINDENDO DALL'ESPERIMENTO - LA VISIBILITA'- LE  
VISIONI UNITARIE

Ciò soprattutto perché con dati di comune  
esperienza ed aderendo strettamente alla dinamica della  
vicenda, appare largamente possibile che il Nava abbia  
visto quanto ha narrato.

Rileva la Corte:

a) anche a considerare le condizioni più sfavorevoli  
(Kmh 70 dell'andatura del Nava, appena m.10 disponibili  
per vedere - ma Nava ha detto di avere cominciato a  
vedere a circa m. 6/8 dal retro della Fiesta, per cui a  
questa misura va aggiunta la lunghezza della Fiesta e la  
distanza, rispetto alla parte anteriore di essa, dei due  
uomini ch'erano approssimativamente sulla stessa linea  
trasversale rispetto all'asse della strada) Nava ebbe a  
disposizione oltre mezzo secondo (come ha ammesso poi la  
stessa difesa nella discussione orale).

Se si pensa che nei gran premi automobilistici o  
motociclistici, prima che venissero istituiti i  
collegamenti radio, le comunicazioni ai piloti, che  
procedevano ad oltre 300 Kmh, venivano dati con  
cartelli, recanti più dati, posti ai margini della pista  
di gara dietro le protezioni, pur considerando le  
spiccate doti dei piloti, il rapporto fra i Kmh 300 ed i  
70 e fra i tempi corrispondenti dimostra la larga

*Giubini*

possibilità del Nava (o di chiunque altro) di percepire quanto gli si presentava alla vista.

b) Visioni di fatti di qualunque tipo avvengono continuamente in ogni strada alla stessa velocità ed anche a velocità superiori per qualsiasi conducente di veicoli: basta considerare il controllo degli incroci nelle strade extraurbane con diritto di precedenza, in cui il conducente ha l'obbligo prudenziale di accertare se altri veicoli provenienti da altre strade e quindi ancora fuori della strada che sta percorrendo, si accingono ad impegnare l'incrocio.

c) Il campo visivo di chi conduce un veicolo deve essere almeno dell'ampiezza necessaria a garantire la sicurezza stradale; è appena il caso di ricordare che il conseguimento ed il rinnovo delle patenti di guida presuppongono l'accertamento delle condizioni psico-fisiche da parte di medico esercitante attualmente funzioni pubbliche (art. 81, c.2 e 3 d.p.r. 15-6-1959, n.393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, in vigore al tempo dell'omicidio); fra queste condizioni vi sono i "requisiti visivi" indicati nell'art. 472 del regolamento relativo d.p.r. 30-6-1959, n. 420, secondo il quale "è necessario" che il conducente "possessa "campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per "distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso "nella segnaletica stradale, una sufficiente visione



"notturna e la visione binoculare". Come emerge dalla lettera della norma bisogna possedere condizioni di idoneità che consentano non solo la rapida e sicura visione, ma anche l'altrettanto rapida e sicura percezione cromatica. I cartelli della segnaletica verticale vengono apposti oltre il margine della carreggiata stradale a distanza che, salvo particolari esigenze, non superi i m.2 (v. art. 31 reg. cit. anche con le modifiche del D.M. 27-4-1990, n. 156): ciò dimostra che il "campo visivo normale" richiesto dall'art. 470 reg. cit. comprende (ed è naturale) non solo l'intera sede stradale, ma anche abbondanti spazi fuori di essa.

Nava in possesso di patente di guida ed esperto conducente per le stesse esigenze della sua attività, che gli imponevano le visite ai clienti in città diverse, possedeva i suddetti prescritti requisiti.

Pertanto, sia la Fiesta di Livatino, sia l'uomo col casco bianco ed il maglione rosso e la moto accanto a lui ch'erano sulla carreggiata stradale, sia l'uomo che scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno ch'era più vicino a qualsiasi utente della strada di quanto non lo siano i cartelli della segnaletica stradale verticale, sia la FIAT/Uno ferma più oltre sulla strada rientravano ampiamente nella parte focale del suo campo visivo; vi rientrava, sotto questo aspetto, pur se in una zona che poteva non essere piena, il dott. Livatino già nella

*Livatino*

scarpata latistante la strada.

d) Nel caso in esame tutto quanto visto dal Nava stava sulla corsia della strada del suo senso di marcia, per cui la visione gli era diretta o leggermente obliqua: davanti erano la Fiesta, l'uomo col casco, la moto a lui vicina e la FIAT/uno; appena spostato sulla destra, obliquamente, l'uomo che scavalcava il guard-rail e, più in là, il Livatino.

Queste diverse e del tutto naturali percezioni corrispondono alle narrazioni del Nava: buona visione dei due uomini e dei tre veicoli; percezione di qualcosa di azzurrino come di uomo in movimento nella scarpata.


e) Il Nava aveva condizioni di visibilità ottime.

Il 21-9-1990 era l'ultimo giorno dell'estate e normalmente, specialmente in Sicilia, le giornate sono luminosissime e la visibilità è ottima.

Quel giorno in c/da Belvedere di Favara splendeva il sole (si vedano le fotografie sopra citate, scattate qualche ora dopo il delitto); il riscontro è dato dal fatto che il dott. Livatino indossava mocassini traforati e viaggiava senza giacca (appesa nell'apposito gancio dell'auto) in camicia a mezze maniche.

Altro riscontro è dato dalla constatazione che né l'azione delittuosa, né gli accertamenti della P.G. e del P.M. subirono remore.

Ancora dalle citate fotografie emerge l'ottima



visibilità sulla strada, in tutto il campo del delitto e nelle zone circostanti.

Nava, quindi, non ebbe ostacolo alcuno di natura atmosferica, ma fu agevolato nella visione della vicenda che percepì.

f) Da questi dati oggettivi ne discendono altri: al Nava si presentarono quadri unitari e precisi: prima quand'era distante e si avvicinava, la visione della Fiesta ferma al margine della strada col vetro posteriore rotto; subito la sagoma di un uomo ch'era ad alcuni metri davanti alla Fiesta e, avvicinandosi, lo identificò per quello col casco bianco ed il maglione rosso seduto di dietro nella moto che l'aveva prima sorpassato; accanto a lui la moto posta secondo la linea di mezzzeria della strada un pò obliquamente ed inclinata su un fianco come appoggiata al cavalletto; e subito, insieme a questi, la visione dell'uomo con la pistola nella mano sinistra che scavalcava il guard-rail; dopo la FIAT/Uno ferma sulla strada; infine attraverso gli specchi retrovisori la parte anteriore della FIAT/Uno con i fari rotti.

Si tratta di visioni ciascuna unitaria anche se comprendenti diverse persone e cose.

Allorquando la difesa di Pace sostiene che Nava ha indicato 31 (o altro numero elevato di) particolari, che non poteva vedere in brevissimo tempo, non considera che si tratta di visione unitaria. I due uomini, i loro



indumenti, la moto, la pistola, la posizione di persone e cose, ecc. formavano un quadro unico, unitariamente visto e percepito dal Nava, che se lo trovó avanti gli occhi sulla corsia della strada che stava correndo; non si tratta di visioni <sup>Sistaccate l'una dall'altra, ma contemporanee</sup> separate e distinte, per ogni persona e per ogni cosa che si assommano.

L'argomento, pertanto, nel caso in esame non é conducente.

g) L'attenzione del Nava risulta in quei frangenti concentrata sui fatti percepiti.

Le condizioni della gomma della sua Thema lo obbligavano ad una guida prudente ed accorta per evitare buche, decelerazioni accentuate, frenate, sollecitazioni laterali, ecc., di cui si é detto; lo obbligavano, quindi, ad un controllo piú attento della strada e del traffico.

L'audace sorpasso della moto col secondo passeggero col casco bianco in testa ed il maglione rosso, a velocità elevata, quasi a collidere con la sua Thema mentr'egli superava un furgoncino, aveva sollecitato la sua attenzione (tanto che egli aveva notato anche le coprimanopole della moto ed il nastro adesivo che teneva o fissava e/o copriva la targa).

Aveva percorso un tratto di strada con curve, che impongono maggiore attenzione: piú ancora ne imponevano per le condizioni della gomma.



La visione della Ford/Fiesta ferma sul suo stesso senso di marcia aveva sollecitato la sua attenzione per evitare anche di dirigersi direttamente sulla stessa.

La visione del vetro posteriore della Fiesta rotto l'aveva sollecitato ulteriormente con la rappresentazione di eventi anomali: pensò, infatti, ad incidente stradale. All'accresciuta attenzione si aggiunse (com'è naturale e comune) la curiosità ed il desiderio istintivo di guardare meglio (in aggiunta l'eventuale obbligo di fermarsi e soccorrere).

In questo frangente quand'era *ancora* dalla parte posteriore della Fiesta si aggiunse la individuazione dell'uomo col casco bianco ed il maglione rosso, ch'era lo stesso passeggero della moto che poco prima l'aveva sorpassato audacemente, nonché della moto. Questi particolari e le condizioni della Fiesta ferma nello stesso punto, come è naturale, dovettero sollecitare ancora la sua attenzione.

L'immediata visione di un uomo con una grossa pistola in pugno fu un ulteriore sollecito, anche perché è un fatto del tutto anomalo in una strada ed in special modo in una strada statale.

I fatti e la loro dinamica, nel crescendo descritto, dimostrano inequivocabilmente che l'attenzione del Nava, era spinta al massimo, come sarebbe successo a chiunque, quando vide l'uomo con la pistola in pugno scavalcare il guard-rail.



h) Le circostanze che seguono dimostrano poi che egli mantenne la calma e non si impaurì.

Superati la Fiesta ed i due uomini scorse la FIAT/Uno e continuò la visione attraverso gli specchi retrovisori.

i) La narrazione del Nava compiuta per primo con la telefonata al 113 appena giunto ad Agrigento, che costituisce la prima notizia pervenuta alla P.G., è confermata da tutti gli accertamenti subito seguiti: il ritrovamento della Fiesta col vetro posteriore rotto nel punto approssimativamente indicato dal Nava e nella posizione da lui descritta, il ritrovamento della moto e della FIAT/Uno e delle armi, fra cui una grossa pistola, bruciate, il ritrovamento del cadavere del Livatino, il ritrovamento di materiale balistico esploso sulla strada statale e nella campagna, ecc..

Ciò dimostra che Nava riferì ciò che aveva visto e che era effettivamente avvenuto.

E' ovvia ed elementare la considerazione che, se non avesse visto un uomo con l'arma in pugno, non ci sarebbe stata ragione per gli interventi immediati ed urgenti della P.G.

#### 6-3-4- ID.: -CONCLUSIONI: INUTILITA' DELL'ESPERIMENTO

Queste considerazioni dimostrano ulteriormente, aggiungendosi alle precedenti, l'inutilità del chiesto



esperimento (punto che in questo momento interessa e salve le altre valutazioni nel contesto di altri elementi processuali che restano riservate al momento della decisione finale; v. parte quinta).

#### 6-4- OPPORTUNITA' DELL'ISPEZIONE DEI LUOGHI

Appare, invece, opportuno per riscontro oggettivo e perché la Corte abbia una conoscenza diretta dei luoghi un'ispezione di essi, con l'ausilio di un perito che coadiuvi alla documentazione.

Va accertata, così, fondandosi su dati certi costituiti dalla configurazione dei luoghi, la possibilità di vedere, stando in auto sulla strada, persona che si trova nella scarpata, nonché il teatro della travagliata fuga del Livatino ed il punto ov'egli morì.

#### 7 - PERIZIA BALISTICA SULLE COSE IN SEQUESTRO.

-INSUFFICIENZA DELLA PRECEDENTE LIMITATA ALLA  
INDIVIDUAZIONE DELLE ARMI - NECESSITA' DI NUOVA PERIZIA  
COMPLETA

Gli accertamenti balistici eseguiti si limitano alle perizie espletate per la ricerca del numero di matricola sul fucile e sulla pistola: la prima con

*Cheloni*

risultato positivo che ha consentito di accertare la provenienza dell'arma dal furto commesso in Favara il 2-12-1989 in danno di Antonio Bruccoleri; la seconda con risultato negativo.

Nessun accertamento balistico è stato, invece, compiuto sulle due pallottole repertate durante l'autopsia perché ritenute nel corpo del Livatino e giudicate dal medico-legale, ad esame non certo approfondito, come sparate da due armi diverse (v. relazione di perizia tanatologica).

Nessun accertamento balistico è stato compiuto su bossoli, sughero, resti metallici repertati e sequestrati in c/da S. Benedetto nel luogo del delitto e sui segni lasciati e riscontrati dagli spari sull'auto del Livatino.

Queste indagini appaiono necessarie per accertare quante armi furono usate per la consumazione del delitto ed i loro tipo.

Questa carenza, segnalata dal Presidente durante la relazione della causa, è stata constatata dalle parti che hanno chiesto l'espletamento di apposita perizia, che deve essere disposta per colmare la lacuna istruttoria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. ...', written in a cursive style.

8- ACCERTAMENTO DELL'ESITO DI INDAGINI SULLE IMPRONTE RILEVATE SULL'AUTO DEL DOTT. LIVATINO.

Dagli atti acquisiti nel fascicolo di ufficio ed in particolare dal verbale di sopralluogo della Polizia scientifica, risulta che furono rilevate, evidenziate e fotografate sul cofano dell'auto del Livatino alcune impronte papillari.

Non risultano nello stesso fascicolo (almeno dal controllo effettuato nel disordine della sistemazione degli atti e nella carenza di specifica numerazione dei fogli) comunicazioni sull'esito degli accertamenti (comparazione ed altro) conseguenziali.

Appare necessario, pertanto, chiedere notizie alla Questura di Agrigento.

9- RIAUDIZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI = INTEGRAZIONE DELLE SUE DICHIARAZIONI ACQUISITE INCOMPLETE NEL FASCICOLO DEL P.M. ED ACQUISIZIONE NELLO STESSO FASCICOLO DI SUE DICHIARAZIONI RESE IN ALTRI PROCESSI = AUDIZIONE DI ALTRE PERSONE INFORMATE DEI FATTI.

9-1- LE DICHIARAZIONI DI KSCHINNA E SCHEMBRI - GLI "OMISSIS" NEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Come è emerso dalla relazione della causa fatta alla prima udienza e, in particolare dalle dichiarazioni



dei teste Heiko Kschinna e dell'imputato in altro processo per reato connesso, Gioacchino Schembri, i due hanno avuto in Germania rapporti fra loro e con Gaetano Puzangaro, il secondo direttamente, essendo originario, come il Puzangaro, della stessa zona della Sicilia, il primo perché presentatogli dal secondo. Puzangaro era latitante e cercava nascondigli per aver commesso in Italia l'omicidio di un magistrato in concorso anche con altri due italiani ch'erano anch'essi in Germania ed erano stati ivi arrestati qualche giorno prima, come era riferito anche nelle cronache dei giornali, uno dei quali era su un tavolo di un locale dello Schembri che l'aveva fatto leggere a Heiko Kschinna.

Un giorno Giuseppe Croce Benvenuto era sopraggiunto in un locale ov'erano Schembri e Puzangaro che parlavano del fatto delittuoso e, constatato che Puzangaro aveva riferito molti particolari dell'omicidio, si era adirato con lui.

Lo Schembri, avvalendosi della facoltà derivante dalla sua posizione nel processo, ha rifiutato le risposte a molte domande.

La difesa di Pace ha addotto di non avere potuto disimpegnare il suo compito servendosi delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., perché nel fascicolo del P.M. i verbali delle dichiarazioni rese da Schembri in altri processi sono incompleti in quanto



interrotti da diversi "omissis" e mancano verbali di altre dichiarazioni rese alla P. G. e ad altri magistrati col risultato che restano celati dati rilevanti per questo processo e per il Pace.

#### 9-2-1- LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL P.M.

L'appellante pone la questione della formazione del fascicolo del P.M. e del controllo sullo stesso.

L'art.357 cod. proc. pen. dispone che "la P.G. "annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini "delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività "svolte ..." (c.1) ed in taluni casi, previsti dalla legge, redige verbale (c.2 e 3).-

"La documentazione dell'attività di P.G. è posta a "disposizione del P.M." (c.4) insieme a denunce, istanze, querele presentate per iscritto, referti, corpo di reato e cose pertinenti al reato.

Analoga è la disposizione sulla documentazione degli atti compiuti dal P.M., che si effettua mediante redazione di verbale nelle ipotesi previste dall'art. 373, c.1, cod. proc. pen. (v. ivi, c.2), redazione che può essere in forma riassuntiva per le ipotesi diverse da quelle del c.1 e può anche limitarsi ad annotazioni per atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza (ivi, c.3).

L'atto contenente la notizia del reato e la



documentazione relativa alle varie indagini del P.M., nonché la documentazione trasmessa dal P.G. ai sensi dell'art. 357 sopra esaminato sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio (art.373, c.5).

Il fascicolo, pertanto, contiene tutti gli atti delle indagini preliminari.

In esso confluiscono anche i verbali dell'incidente probatorio ed i documenti in esso acquisiti (art.401, c.5), nonché istanze e documenti prodotti dalle parti private.

Il fascicolo così completo viene trasmesso dal P.M. al G.I.P. con la richiesta di archiviazione (art, 408) o di rinvio a giudizio (art. 416, c.2).

Dopo il decreto del G.I.P. che dispone il giudizio, l'unico fascicolo, in cui sono affluiti anche gli atti dell'udienza preliminare, si scinde in due: quello del dibattimento che contiene gli atti indicati nell'art.431, dei quali prende conoscenza il giudice; sulla sua composizione quest'ultimo può intervenire in occasione del procedimento incidentale che si instaura con la trattazione delle questioni preliminari (art. 491, c.2); gli atti residuati vengono restituiti al P.M. per costituire ancora il fascicolo del P.M., restano a disposizione delle parti (art. 433), ma ignoti al giudice, seppure con possibilità in casi eccezionali (art, 500, 511,512, 513) di passare nel fascicolo del



dibattimento.

9-2-2- ID.: GLI ONERI DEL P.M.

L'esposizione riassuntiva che precede dimostra anzitutto che il P.M. ha l'onere di porre per intero nel suo fascicolo la documentazione di tutta l'attività svolta.

Si deve ritenere che il P.M. non possa sottrarsi a quest'onere neanche nei casi in cui chieda ed ottenga il rinvio a giudizio soltanto per alcuni degli indagati. Anche in tal caso gli atti del fascicolo del P.M. che comunque si riferiscono ai rinvii a giudizio debbono essere a disposizione delle parti per l'esercizio dei loro diritti e facoltà nel processo.

9-2-3- ID.: I DIRITTI DELLE PARTI

Chiusa le indagini preliminari il fascicolo del P.M. diventa in realtà fascicolo delle parti.

Queste, infatti, hanno diritto di esaminare gli atti del fascicolo e sfruttarli comunque, nei limiti del codice, nel proprio interesse, come lo può il P.M.; hanno diritto di chiedere che vi sia inserita la documentazione dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, (che, peraltro, va subito depositata nella



segreteria del P.M. - art. 430) quando le parti se ne siano servite per formulare richieste al giudice del dibattimento e questi le abbia accolte (art. 433, c.3).

Si sostiene ancora da quanti ritengono che le informazioni scritte in seguito ad investigazioni private, svolte nell'interesse dell'imputato o delle altre parti, al fine di esercitare il diritto alla prova, di cui agli art. 38 e 222 disp. att., possano essere utilizzate per le contestazioni in dibattimento, che esse vadano inserite nel fascicolo del P.M..

Certamente, comunque questo fascicolo contiene anche, come si è detto, atti del giudice o delle parti, che non sono passati nel fascicolo del dibattimento.

Si tratta, quindi, in sostanza di un fascicolo di atti non utilizzabili nel dibattimento direttamente, provenienti dal P.M. e dalla P.G. ma anche da altri soggetti del processo, a disposizione di tutte le parti, che possono sfruttarli, in funzione istruttoria per la decisione finale.

#### 9-2-4- ID.: OBBLIGO DI COMPLETEZZA DEL P.M.

Questi caratteri dimostrano che il P.M. non può formare e mantenere il fascicolo a sua completa discrezione, inserendo atti solo in parte o non inserendone alcuni.



Se ciò fosse possibile, il P.M. assumerebbe nel processo una posizione suprema di arbitro assoluto con facoltà di influire in modo sostanziale e determinante sul diritto alla prova che spetta in modo eguale a tutte le parti (art. 190).

Anzi, il P.M. assumerebbe nel processo addirittura una posizione di preminenza anche rispetto al giudice.

Ciò sarebbe assurdo proprio in base ad un codice che ha instaurato posizioni paritarie (finanche nel posto in aula di udienza) fra accusa e difesa.

9-2-5- ID.: ID.: L'OBBLIGO DEL P.M. DI COMUNICARE, SE RICHIESTO, LA COMPLETEZZA DEGLI ATTI - POTERE DEL GIUDICE IN TAL SENSO

Se il P.M. ha l'obbligo di depositare nel suo fascicolo tutti gli atti che comunque si riferiscono ad un processo, ha anche la possibilità di escludere da un atto quelle parti che sono estranee a quel processo. Ciò può realizzare anche con salti coperti da "omissis".

Di fronte alla sollecitazione delle altre parti, che non conoscono il contenuto degli "omissis", di essere assicurati che gli "omissis" non attengono al processo, il P.M. è quanto meno tenuto ad una dichiarazione processuale.

Non si può, ovviamente, omettere parti di un atto che abbiano comunque attinenza con un processo adducendo



esigenze di segretezza, perché queste esigenze vanno valutate dal P.M. in via preventiva e non possono essere soddisfatte ledendo (non importa in quale misura) i diritti di difesa delle altre parti e degli imputati in specie.

#### 9-2-6- ID.: CONCLUSIONI

La richiesta della difesa del Pace può essere accolta solo in questi limiti.

Infatti, il giudice non può intervenire incidendo sull'attività relativa ad un altro processo di cui non ha cognizione.

Può, però, intervenire entro certi limiti sulla regolare formazione del fascicolo del P.M.

Non si tratta di applicazione analogica della norma dell'art. 491, c.2, cod. proc. pen. che riguarda il fascicolo del dibattimento, come sopra si è detto.

Si tratta del fatto che il fascicolo del P.M., come si è illustrato, è un fascicolo di tutte le parti del processo che è in fase del giudizio, e che la sua formazione e la sua tenuta regolare incide sull'esercizio di diritti e facoltà rilevanti delle parti nel giudizio stesso. Questi diritti e facoltà ed il loro esercizio il giudice ha il potere-dovere di garantire durante l'iter processuale dinanzi a sé.

Da ciò discende un potere-dovere di vigilanza anche

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. P. P.', written in a cursive style with a long horizontal stroke underneath.

sul fascicolo del P.M., che é tenuto presso l'Ufficio di quest'ultimo per la sola ragione che non può essere tenuto presso l'ufficio del giudice, il quale non può conoscere, neanche occasionalmente, gli atti che vi sono contenuti, e che non vi sono altri uffici giudiziari in cui può restare depositato a disposizione di tutte le parti.

Consegue che il P.M. va invitato a comunicare se le parti coperte da "omissis" negli atti depositati nel fascicolo cosiddetto del P.M. siano o no estranee a fatti del presente processo e ad integrarle se, invece, hanno attinenza con i fatti in esame.


Eguualmente va detto per gli atti mancanti.

#### 9-3- OPPORTUNITA' DI RISENTIRE SCHEMBRI

Intanto, allo stato attuale lo Schembri va riesaminato sui punti per i quali si é avvalso della facoltà di non rispondere, potendo oggi assumere comportamento diverso.

#### 9-4- LE DICHIARAZIONI DE RELATO DI KSCHINNA E SCHEMBRI - ART. 195 COD. PROC. PEN. - INUTILIZZABILITA'- NECESSITA' DI SENTIRE LE FONTI PUZZANGARO E BENVENUTO

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna e di Gioacchino Schembri (per quest'ultimo con i vuoti



accennati per il rifiuto a rispondere ad alcune domande) sono indirette e de relato nelle parti in cui riferiscono quanto appreso da Gaetano Puzangaro, cioè di essere latitante per l'omicidio Livatino per il quale due dei correi erano già stati arrestati in Germania (come risultava anche dalle cronache dei quotidiani), ecc.

Le dichiarazioni de relato contengono narrazioni di altri, cioè chi le rende non riferisce un'esperienza propria ma un'esperienza di altra persona come da questa recepita e riferita, riducendo cosí, fra l'altro, il campo dell'indagine.

In questi casi, <sup>rappresentata dal PM Gaetano Di Schembri</sup> essendovene necessitá, la Corte ha dovuto far capo alla fonte della prova per attingere, o almeno tentare di attingere, direttamente da essa che ne ha conoscenza diretta, la prova da acquisire (art. 195 cod. proc. pen.).

Ha disposto quindi, procedersi all'audizione di Puzangaro colmando il vuoto lasciato dal Giudice di primo grado.

Equalmente ha dovuto disporre l'audizione di Giuseppe Croce Benvenuto, che si adiró quando constató che Puzangaro si era confidato con Schembri ed altri, narrando particolari del fatto, dimostrando cosí di essere a conoscenza di notizie relative alla vicenda, che é necessario acquisire.




10- RIGETTO DELLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEI GIORNALISTI  
LORENZO ROSSO NONCHE' FRANCO CASTALDO E SANDRO RUOTOLO

10-1-1- LA RICHIESTA

La difesa di Pace <sup>ha</sup> insistito sulla audizione del giornalista Lorenzo Rosso, reiterando un'apposita istanza illustrata per iscritto unendo un numero del giornale "La Tribuna - reportage - il settimanale di Agrigento" (vol I verbali di udienza f. 25 e seg.)

L'articolato della prova è costituito dalla conferma delle notizie date su quel giornale e per riferire su "ogni altro elemento utile ai fini di giustizia". Nello scritto difensivo si specifica che il giornalista nella nota pubblicata sul giornale "ricostruisce a grandi linee le tortuose e strane vicende della vita del teste, precisa le modalità della ricognizione fotografica operata dal teste negli uffici della Questura di Agrigento con indicazione delle fotografie mostrate al teste in quella circostanza, riferisce della eliminazione delle schede anagrafiche del Nava nei comuni dove è vissuto e dei suoi frequenti trasferimenti, indica la sua attuale dimora in Roma, in un grande monolocale dove vive con la sua attuale convivente [segue il nome e cognome], in un residence dove l'antimafia alloggia i suo pentiti".



10-1-2- VALORE NULLO DI NOTIZIE DI STAMPA  
INCONTROLLABILI O ESTRANEE ALL'ECONOMIA PROCESSUALE

Il fatto che talora la stampa abbia dato apporti di un certo peso in alcune occasioni non significa che ogni notizia di stampa racchiuda la verità o un fondo o uno spunto di verità. Non raramente si raccolgono voci, ricostruzioni più o meno fantasiose o ipotesi d'accusa o difensive da sottoporre ancora a controllo e che possono essere al massimo elementi più o meno fondati per inizio di indagini.

Nella fase giurisdizionale piena, specie in quella del giudizio, ed ancor più in grado di appello, occorrono prove che abbiano solido fondamento.

10-1-3- LA ESTRANEITA' DELLE NOTIZIA RISPETTO AI FATTI  
PROCESSUALI

Della posizione sopra riportata non ha alcun rilievo la situazione privata del teste Nava che è completamente estranea al processo ed inammissibile; non hanno rilievo le misure di sicurezza protettive disposte dallo Stato in favore del Nava, che del resto appaiano più che giustificate come dimostra il fatto che Puzangaro, come riferisce Schembri, aveva deciso di ucciderlo e si era procurato il suo indirizzo; è



inaccettabile nella parte che attiene alla preparazione delle fotografie di Amico e Pace per mostrargliele in sede di ricognizione avvenuta col risultato del riconoscimento.

10-1-4- ID.: LE NOTIZIE GIORNALISTICHE SPECIFICHE

Su questo punto, nel settimanale citato "La Tribuna" (vol.I verbali udienze, f.29, colonna seconda, dalla metà circa in poi) si legge: "Poi alla Questura é "arrivato il cap. CC. Paolo Pandolfi all'epoca "comandante del reparto operativo con le foto "(recentissime) di Paolo Amico e Domenico Pace i due "palmesi attualmente detenuti perché ritenuti i presunti "autori dell'agguato. Due delle foto scattate di "nascosto da un carabiniere fotografo appostato dietro "di una finestra al primo piano del Comando gruppo. "Appena qualche mese prima i due palmesi erano stati "'invitati' in caserma ad Agrigento 'per comunicazioni'. "Li avevano fatti attendere per mezzora nel cortile "della caserma, appositamente per venire fotografati. "Proprio in quella foto il Nava ha riconosciuto uno dei "due presunti autori del delitto. Dapprima con qualche "incertezza e successivamente con maggiore "convinzione....".



Quanto riferito in queste cronache è smentito documentalmente.

Come riferito nella relazione della causa e come risulta dagli atti, le foto mostrate al Nava sono un gruppo di foto segnaletiche o dello stesso tipo (tanto che Nava le ha notate come fredde, statiche, prive di vita) in numero di undici (v. vol I, verbali di udienza f. da 412 a 423) fornite dalla P.S. ed altro gruppo di n. 15 fotografie, di cui n.12 dello stesso tipo delle precedenti e n. 3 rappresentanti episodi di vita privata (da distinguere ancora in 2 a colori, rappresentanti ciascuna un gruppo di tre persone, e le altre in bianco e nero), fornite dai CC.

Tutte le fotografie sono riprese con le persone fotografate in posa, cioè mentre guardano la macchina che li ritrae (tranne quelle segnaletiche di profilo che però si accompagnano alla fotografia ripresa di fronte). Ciò esclude del tutto che siano state scattate di sorpresa e di nascosto, come si afferma nella cronaca.

Inoltre, nessuna fotografia ritrae, neanche sullo sfondo, un cortile di caserma o di altra casa.

Le tre fotografie che ritraggono episodi di vita privata ritraggono Paolo Amico: una, in bianco e nero,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Amico", is written over a horizontal line.

da solo con pesi per sport di sollevamento in mano; altra a colori insieme a Rosario Zarbo, che suona la chitarra, Calogero Borrello, che tiene in mano un pallone da rugby, e Paolo Amico ancora con due pesi in mano, mentre un'asta con pesi da sollevamento é posta davanti a loro; la terza, a colori, insieme allo stesso Zarbo che fuma, Gaetano Puzangaro ed Amico che fuma. La prima ha per sfondo alberi, la seconda ritrae un giardino o un podere con alberi con frutti pendenti e palme; la terza é eseguita all'interno di un bar di cui si vedono vetrine e bancone di esposizione.

La terza, come attesta la relazione di servizio della stazione di Palma di Montechiaro (vol. cit. f.450) era stata prelevata nel settembre 1989 dall'abitazione dello Zarbo, che in quel tempo era scomparso, per le indagini relative.

L'assunto della cronaca del settimanale é, quindi, priva di fondamento e deviante.

La prova testimoniale chiesta é, quindi, senz'altro inutile.

10-2- RICHIESTA SUPERATA DALL'AUDIZIONE DEI TESTI FONTE  
(SECONDO CASO)

Si insiste ancora per l'esame dei testi Franco Castaldo e Sandro Ruotolo, giornalisti, per riferire su quanto appreso dai collaboratori di giustizia Rosario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Amico', with a long horizontal line underneath it.

Spatola e Giacomina Filippello sull'omicidio.

La Corte di assise di primo grado esattamente, secondo la disposizione dell'art. 195 cod. proc. pen., anziché sentire i giornalisti, testimoni indiretti de relato, ha esaminato i testi fonte, cioè lo Spatola e la Filippello.

Dalle deposizioni di questi emerge un comportamento investigativo dei giornalisti, che prospettavano anche ipotesi, rispetto alle quali lo Spatola e la Filippello tennero, quali ospiti al ristorante, un garbato comportamento accondiscendente senza nulla aggiungere.

Peraltro, notizie inerenti ad un'auto Alfa Romeo, ch'era disponibile per la consumazione di delitti, la collaborazione offerta in passato al defunto marito della Filippello, ecc. sono dati generici e vaghi che non contribuiscono a fare chiarezza perché fondate su ipotesi.

I giornalisti Castaldo e Ruotolo, invano, deporrebbero su notizie avute da Spatola e Filippello, che già hanno escluso di averle date con fondatezza.

Le loro dichiarazioni non sarebbero utilizzabili come prove ai sensi degli art. 195, c.1 e 3, e 191 cod. proc. pen.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. L. L.', with a horizontal line underneath.

11- COMUNICAZIONE AL P.M. PER REATI NON CONTESTATI.

Non risulta<sup>80</sup> che si sia proceduto per i reati di detenzione illegale di pistola Berretta cal. 9, arma clandestina (art.23 legge 18 aprile 1975, n.110) e di porto illegale di fucile Breda cal. 12, arma clandestina (art.23 stessa legge) con l'ordinanza fu disposta la comunicazione al P.M. (si é proceduto, invece, per i corrispondenti reati di porto del fucile e di detenzione della pistola ex lo stesso art. 23).

12- ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI PERQUISIZIONE DEL 21-9-1990 NELL'ABITAZIONE DI PACE E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESEGUITI SU ROGATORIA IN GERMANIA.

Si tratta di richiesta aggiunta della difesa del Pace, alla quale dopo chiarimenti della stessa difesa, hanno aderito le altre parti.

Il primo é atto a sorpresa come tale irripetibile e, quindi, da inserire ab origine nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.

Il secondo é un atto di rogatoria e, quindi, anch'esso da inserire ab origine nello stesso fascicolo sempre secondo l'art. 431.



### 13- DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA

Con l'ordinanza del 17/12/1993, pertanto, questa Corte di assise di appello di Caltanissetta:

- dichiarò utilizzabili tutte le prove legittimamente acquisite;
- respinse la richiesta di sospensione o di rinvio a tempo indeterminato del processo;
- dichiarò valide le ricognizioni di persona eseguita da Piero Ivano Nava con incidente probatorio;
- dispose nuovo esame del suddetto Nava;
- dichiarò validi gli atti delle rogatorie eseguite in Germania;
- respinse la domanda di acquisizione delle richieste di rogatoria nel fascicolo del dibattimento;
- ordinò che ~~fosse~~ acquisito nello stesso fascicolo l'atto di accertamento del soggiorno degli imputati in Germania compiuto in Germania su rogatoria;
- dispose l'ispezione dei luoghi in cui fu commesso l'omicidio per accertare se persona che si trovi nei campi latitanti la SS. 640, nella zona in cui fu trovata la Ford Fiesta del dott. Livatino e nelle immediate vicinanze, sia visibile da chi si trovi sulla strada in auto, nonché perché la Corte avesse in tutti i componenti cognizione diretta dei luoghi; nominò perito per quanto necessario ed eventuale redazione di cartografia il geom. Salvatore Tumminelli, via Niscemi,



Caltanissetta, per assumere l'incarico e prestare giuramento all'udienza del 21-12-1993, ore 9,30, iniziando lo stesso giorno le operazioni preparatorie ed assistendo la Corte durante l'ispezione;

- rigettò la richiesta di esperimento e di perizia ad esso connessa;

- dispose perizia balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo di accertare quante armi e di quale tipo furono usate in c/da S. Benedetto di Favara per l'esecuzione dell'omicidio; nominò perito il prof. Domenico Compagnini, via Casagrande n. 54, Catania, per assumere l'incarico e prestare giuramento nella suddetta udienza del 21-12-1993, ore 9,30, iniziando lo stesso giorno le operazioni; dispose che l'attuale depositario dei corpi di reato consegnasse al predetto prof. Compagnini, con obbligo restituirlo dopo le osservazioni necessarie, il materiale balistico in sequestro e che facesse esaminare la Ford-Fiesta del dott. Livatino;

- assegnò alle parti il termine della stessa udienza del 21-12-1993, momento del conferimento dei due incarichi di perizia, per l'eventuale nomina di propri consulenti tecnici;

- dispose che fossero chiesti alla Questura di Agrigento i risultati delle indagini e degli accertamenti tecnici sulle impronte prelevate dalla Ford Fiesta del dott. Livatino;



- ordinò il riesame di Gioacchino Schembri, nonché l'esame di Gaetano Puzangaro e di Giuseppe Croce Benvenuto, con facoltà per ognuno di essi di nominare e farsi assistere da difensore, se imputato in altri processi per fatti inerenti o connessi con quelli oggetto di questo processo;

- invitò il P.M. a dichiarare se le parti coperte da "omissis" dei verbali di dichiarazioni del suddetto Schembri riguardavano notizie estranee ai fatti oggetto di questo processo od attinenti questo processo, completando, in quest'ultimo caso, le dichiarazioni stesse ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre parti e depositando queste parti nel fascicolo del P.M.; analogo invito per altre dichiarazioni rese da Schembri segnalate dalla difesa degli imputati;

- respinse la richiesta di esame come testimoni dei giornalisti Lorenzo Rosso e Franco Castaldo e Sandro Ruotolo;

- comunicò al P.M. per quanto di sua competenza che dal processo emergevano elementi dei reati di detenzione illegale di pistola Berretta cal.9 arma clandestina (art.23 legge 18-4-1975, n.110) e di porto illegale di fucile Breda cal.12, arma clandestina (art.23 della stessa legge).



PARTE TERZA

- ISTRUZIONE COMPIUTA E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN BASE  
ALL'ORDINANZA DEL 17/12/1993 -

1- L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA

Emessa l'ordinanza del 17/12/1993 la Corte ha provveduto ad eseguire quanto in essa disposto conferendo gli incarichi di perizia e coevamente espletando l'ispezione dei luoghi e l'audizione delle persone in essa indicati per le quali si é dovuto prima concordare i giorni e poi accedere all'aula bunker presso la Casa circondariale di Rebibbia in Roma secondo disposizioni vigenti per garantire la sicurezza di dette persone.

2- IL COMPLETAMENTO DEL FASCICOLO DEL P.M.

All'udienza n.8 del 10/2/1994 il P.G. ha comunicato di avere ottenuto dall'Ufficio giudiziario interessato i completamenti dei verbali delle dichiarazioni di Schembri negli "omissis" riguardanti le parti interessanti l'omicidio Livatino e di averli depositati nel fascicolo del p.m. a disposizione delle parti.



3- L'AUDIZIONE DI SCHEMBRI, PUZZANGARO, BENVENUTO E DEL  
TESTIMONE NAVA

3-1- ATTIVITA' PREPARATORIA - LE UDIENZE IN ROMA

Concordati, come detto in I, i giorni di udienza e la disponibilità delle persone da sentire all'udienza n.5 del 13/1/1994 si é disposta la citazione delle persone da sentire, gli avvisi ai difensori di quelli di essi in posizione di imputati in processi connessi e la traduzione di Amico e Pace che hanno chiesto di essere presenti.

Le audizioni del teste Nava e degli imputati in altri processi di reati connessi o dello stesso reato Gioacchino Schembri, Giuseppe Croce Benvenuto e Gaetano Puzangaro si sono svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici (registrazioni video-audio, ecc.), sia per espressa richiesta di taluno di essi (Schembri ed anche imputati sull'uso di riprese televisive), sia per motivi di sicurezza collegati alla posizione di "collaboranti" della giustizia di taluno di essi, sia per esperienze precedenti dalle quali emerge o un comportamento quasi intimidito e, quindi, con reticenze o atteggiamenti protagonisti.

Concretamente in questo processo Schembri, che fu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Amico', written over a horizontal line.

sentito in primo grado con mezzo audio-televisivo a distanza, (allora attuato per la prima volta in Italia), non diede alcune risposte, come si é capito, anche per l'uso di questo mezzo per timore di diffusione delle immagini. Diverso é stato il suo comportamento nella sua riaudizione in appello che ha consentito di colmare i diversi rifiuti a rispondere da I° grado.

### 3-2-1- DICHIARAZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI

Gioacchino Schembri imputato in processo connesso, già sentito in primo grado, nelle dichiarazioni rese il 26 e 27/1/1994 (la seconda su sua richiesta di essere risentito), dopo avere chiesto di non essere ripreso da telecamere o altri strumenti, ha completato, come detto, la dichiarazione reticente di primo grado, per quanto da lui stesso direttamente compiuto e, relativamente all'omicidio, per quanto appreso da Fuzzangaro, anche in conversazioni fra questo e Giuseppe Croce Benvenuto.

Il gruppo dei palmesi (cioé di Palma di Montechiaro) aveva dovuto fare un favore collaborando con un gruppo di Canicattf, col quale era collegato, precisamente quello facente capo a Salvatore Parla, a Giovanni Marco (detto GianMarco) Avarello ed allo zio di quest'ultimo Gallea, che era detenuto, ma dava direttive dal carcere.

Assumevano costoro di ritenere che il dott.



Livatino con la sua attività giudiziaria specie in misure di prevenzione avrebbe potuto favorire il gruppo opposto di Canicattì facente capo ai Di Caro (Giuseppe Di Caro era stato ucciso). Non ha saputo precisare di che cosa i canicattinesi si lamentassero in relazione al Gallea.

Non era esatto che egli avesse procurato o approntato le armi per l'omicidio Livatino.

Due-tre mesi prima dell'omicidio (aggiungeva ora questi particolari prima taciuti per timore) Amico, Pace, Puzangaro e Salvatore Calafato, con l'auto Golf (che Amico aveva avuto in prestito da Calogero Manganello, detto Lillo; cosí precisava dichiarazioni rese ad altri magistrati, in cui aveva detto ch'era di Amico), erano venuti a cercarlo nella sua casa di Mannheim; ed era venuto pure Croce Alletto, allora dimorante anch'egli a Mannheim, perché tutti si erano dati appuntamento nella sua casa. Anzi, Schembri allora aveva rapporti solo con Alletto, non anche con gli altri, che pur conosceva.

Essi vollero indicata l'abitazione del suddetto Parla, che era anch'egli in Germania a Lahr.

Si recarono cosí dal Parla con la sua auto, in cui presero posto anche Alletto e Puzangaro, (aveva, cosí, in questo viaggio, cominciato ad avere rapporti con Puzangaro) e con la suddetta Golf, in cui presero posto

*Parla*

Pace, Amico e Calafato.

In casa di Parla si conversò del più e del meno (gelati, ecc.), ma anche di armi che tutti cercavano.

Parla accennò a visita fatta agli altri.

Dall'andamento della conversazione Schembri capì che gli altri volevano restare soli ed andò via .

Nel completamento della sua dichiarazione, data di sua iniziativa il 27-1-1994, Schembri ha detto che il giorno dopo era tornato a casa di Parla per riprendere Salvatore Calafato.

In quest'occasione egli, Parla e Calafato si recarono in Francia a Sant Louis in un bar. Calafato cambiò prima L. 4.800.000 italiane in denaro svizzero e con questi soldi pagò le armi che furono acquistate (pagò in danaro svizzero perché il venditore acquistava le armi in Svizzera).

Quella sera tornarono senza armi; ma il giorno dopo il Parla lo mandò con un napoletano (certo Nicola, figlio di Alfredo, poi in carcere) con un'auto noleggiata a prendere le armi, che furono così trasportate a Lahr e consegnate a Parla, che le fece pervenire a Canicattf.

Sull'arrivo di Puzangaro in casa sua ha detto che dopo l'omicidio gli aveva telefonato da Moeld tale Lo Greco, il quale con la dovuta circospezione gli aveva detto che doveva dare ospitalità per qualche giorno ad una persona ricercata.



Così il 5-10-1990, di sera, giunse da Moeld Puzangaro. Disse che aveva viaggiato con Amico e Face, ma in scompartimenti o vagoni diversi, che doveva restare alcuni giorni perché doveva andare da Parla, che doveva ospitarlo, aiutarlo e comunque provvedere a lui perché gli avevano fatto un favore. Ma Parla ebbe dei problemi ed era andato a Canicattì, come gli aveva comunicato per telefono Avarello, per cui Puzangaro era rimasto suo ospite fino al luglio 1991; stava nascosto ed usciva raramente, quasi mai.

Nel luglio 1991 gli avevano fatto capire che era bene che si cercasse una sua casa, sia perché non condividevano il suo modo di agire e di vivere anche con riferimento all'omicidio, sia perché doveva essere ospitato solo per pochi giorni, e per altro.

Puzangaro aveva parlato dell'omicidio con lui con Kschinna e con Benvenuto, quando questi era venuto in Germania.

Tutti in sostanza erano a conoscenza che Puzangaro aveva partecipato attivamente all'omicidio ed era ricercato anche se poi se ne parlò in modo più specifico.

Puzangaro e Benvenuto ne parlavano attivamente e talora circostanziatamente. Il secondo rimproverava al primo di non avere soppresso Nava e questi rispondeva "chi si poteva immaginare che si trattasse di una persona del

*P. Amico*

"nord che poi avrebbe parlato", ed ammetteva la sua trascuratezza, giustificandosi col dire che l'altro era rimasto in auto: quest'"altro", per quanto si capiva dalla conversazione doveva essere Manazza, chiamato il "biondo" (nelle conversazioni usavano soprannome: per Amico "para" perché era stato paracadutista; per Pace "pecoraio" perché era prima pastore; per Puzangaro "mosca"; per Benvenuto "cucuzza"; ecc.).

Gli rimproverava anche, fin dal suo arrivo in Germania, di avere parlato troppo dell'omicidio.

Puzangaro e Kschinna avevano parlato dell'omicidio sia in sua presenza, sia da soli, anche se egli ritiene che il primo non sia giunto a riferirgli troppi particolari.

Kschinna conosceva la posizione di Puzangaro, come la conoscevano fin dall'inizio tutti quelli che si frequentavano. Poi se ne era parlato in modo più specifico.

Egli, come detto, non era stato presente a tutte le conversazioni fra i due.

Effettivamente un giorno si era parlato fra i due, in sua presenza, della posizione di ricercato del Puzangaro, peraltro nota, e del fatto che erano stati arrestati in Germania Amico e Pace, notizia quest'ultima riportata dalla stampa tedesca ed anche in un giornale ch'era del Puzangaro, e si trovava sul tavolo.

Dell'omicidio aveva avuto notizie saltuarie in



occasione di queste conversazioni e da Puzangaro. Questi non aveva mai fatto un racconto unico coordinato, completo, ricco di particolari, ma a spezzoni che egli ha collegato.

Aveva così saputo da Puzangaro che quando questi, Amico e Pace era andati in treno dalla Germania in Sicilia giungendo a Canicattf, alla stazione avevano visto (non si erano incontrati) un carabiniere (non sapeva chi fosse, né il grado, né il ruolo, né altro) di Palma di Montechiaro che avrebbe potuto vederli; erano stati rilevati da altre persone, non loro familiari, che tuttavia Puzangaro non aveva indicato chi fossero ed a quale gruppo appartenessero.

Nell'eseguire l'omicidio avevano usato due veicoli: una moto su cui erano Amico e Pace, ma uno di essi (non precisò chi dei due) si era dovuto togliere il casco (o la calzetta) con cui era travisato perché gli stava stretto e gli dava fastidio; una FIAT/Uno con Puzangaro, Benvenuto e Manazza.

Puzangaro gli aveva riferito che a raggiungere l'auto del Livatino era stati prima i due della moto, subito seguiti da essi con l'auto (non ha ricordato se Puzangaro avesse indicato che guidava) che era stata portata a fianco di quella del Livatino; avevano sparato sull'auto del Livatino (non indicò, però, chi avesse sparato).

*Palani*

Livatino era sceso dall'auto ed era corso a scendere verso la campagna.

Fuzzangaro, armato di un mitra e con la pistola alla cintola, era sceso dall'auto, l'aveva inseguito, l'aveva raggiunto quando il dott. Livatino era già ferito (non aveva specificato se fosse stato colpito mentr'era ancora in auto o dopo). Il Livatino, ancora in piedi, aveva detto "picciotti, che cosa vi ho fatto?" ed egli gli aveva risposto "tieni!, pezzo di merda!" e gli aveva sparato; il Livatino era caduto ed egli gli aveva sparato ancora.

Nel racconto non si era mai accennato ad armi che si erano inceppate.

Avevano poi bruciato auto e moto, ma non aveva detto cos'altro avessero bruciato con esse.

Fuzzangaro diceva di essere passato davanti al Nava mentre gli altri erano più distanti, e aveva aggiunto il suo rammarico per quel "babbu" (scemo) che si era tolto il casco ("si nun era 'ppi 'ddu babbu ca si livò u cascu"); parlando del Nava faceva riferimento a sé ed ai due della moto (cioè, Amico e Pace). L'appunto sul foglietto rettangolare con l'indirizzo di Nava, dattiloscritto (come ora ricordava meglio anche se non con precisione) era stato dato a Fuzzangaro dal fratello che era venuto da Palma di Montechiaro.

Fuzzanghero aveva detto anche che Pace era solito



impugnare l'arma con la mano sinistra ed anzi si era meravigliato come mai dagli inquirenti si conoscesse questa sua abitudine e caratteristica.

Non aveva alcuna notizia sulla partecipazione dell'Avarello all'omicidio, ma ha aggiunto, a contestazione del P.M., che "se lo afferma Benvenuto, va creduto".

Schembri ha anche parlato di intimidazioni ricevute: la sorella gli aveva fatto sapere che le si era presentata una persona (che non conosce) inviata da Benvenuto per fargli sapere che, se si fosse presentato in udienza in primo grado, avrebbero ucciso i suoi familiari; dopo avere reso la dichiarazione alla Corte di assise il padre di Puzangaro ed Alletto si erano presentati ai suoi familiari, dicendo ch'era bene che ritrattasse ed era ancora in tempo per salvare la sua famiglia; in Germania aveva subito diversi attentati e tentativi di aggressione l'11-11-1991, il 15-4-1992 ed il giovedì precedente la morte del giudice Borsellino, giorno in cui avevano tentato di rapirgli il figlio.

Per questi fatti, per il conseguente timore, per le sue condizioni economiche nel primo grado del giudizio non si era presentato a fare dichiarazioni, ma poi si era presentato e le aveva rese.

Aveva parlato in quella dichiarazione solo di Puzangaro e non degli altri sia <sup>per</sup> timori, sia perché aveva avuto rapporti e contrasti con Puzangaro anche



se quest'ultimo, poi, aveva voluto incontrarlo dicendosi addolorato e rammaricato e con l'intenzione di ripristinare ottimi rapporti anche per il bene che egli gli aveva fatto, ospitandolo. Con Amico e Pace aveva avuto rapporti di occasionale conoscenza: li aveva accompagnati da Parla perché richiesto da Alletto. Anzi fino ad allora non aveva avuto rapporti neanche con Puzangaro; cominciarono in quell'occasione perché viaggiarono insieme nella sua auto.

### 3-2-2- LE SUE PRECISAZIONI ED AGGIUNTE

Successivamente Schembri, come già esposto ha chiesto di essere sentito per precisare ed aggiungere quanto segue.

Ha dato i chiarimenti sopra riportati sulla visita in casa Parla e l'acquisto di armi.

Richiesto, anche con contestazioni che hanno portato all'acquisizione di dichiarazioni rese al P.M. Polino, che, fornendo precisazioni, ha confermato, ha detto che un giorno, mentre Kschinna e Puzangaro, seduti su un divano parlavano, quest'ultimo aveva mostrato al primo un giornale ch'era sul tavolo in cui si dava notizia dell'arresto di Amico e Pace.

Nel marzo-aprile 1991, quand'era stato in Italia, aveva incontrato il padre ed il fratello del Puzangaro, Salvatore Puzangaro e Giuseppe-Salvatore Puzangaro che



avevano manifestato l'intenzione di contattare preventivamente il Nava per farlo ritrattare e, se il tentativo non fosse riuscito, avrebbero fatto ricorso alle maniere forti, ma non eclatanti, cioè avrebbe dovuto essere eliminato e fatto sparire completamente.

### 3-3- DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI RISPONDERE DI GAETANO PUZZANGARO

Gaetano Puzzangaro, quale imputato in processo connesso si è avvalso della facoltà di non rispondere.


### 3-4-1- DICHIARAZIONE DI GIUSEPPE CROCE BENVENUTO

Giuseppe Croce Benvenuto, (imputato in altro processo connesso), ha dichiarato di non avere avuto mai rapporti col dott. Livatino; l'aveva conosciuto perché un suo cugino era stato condannato.

Fin dal 1990 vi era un'"alleanza" fra la "famiglia" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e quella di Canicattf che faceva capo allo zio di Gianmarco Avarello, Antonio Gallea.

L'iniziativa di uccidere Livatino era stata presa da questi ultimi.

In Canicattf, dopo l'arresto di Antonio Ferro e Diego (se non errava) Guarneri, la "famiglia" Di Caro



era diventata capo-provincia. Avarello aveva fatto un accordo con Ferro e Guarneri per soppiantare Di Caro. Il Livatino trattava procedimenti per misure di prevenzione che interessavano Ferro e Guarneri. Bisognava colpire i Di Caro. Anche se Avarello non aveva detto che la soppressione del Livatino fosse da riferirsi a questi procedimenti, loro avevano fatto questa ipotesi. Questa era la "strategia" di Avarello.

I Ribisi di Palma di Montechiaro erano collegati con i Di Caro di Canicattì; "dopo lo sterminio dei Ribisi, essi dominavano a Palma di Montechiaro" (ha tenuto a precisare che non sono "stiddari", anche se taluni impropriamente li qualificavano così, ma la "famiglia" di Palma di Montechiaro, specie dopo lo "sterminio" dei Ribisi).

Nella "famiglia" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro il capo, Giovanni Calafato, era detenuto ed il vice, Salvatore Calafato (suo cognato), era agli arresti domiciliari; di conseguenza i contatti esterni erano tenuti da lui.

Nel luglio 1990 Avarello aveva contattato lui e Salvatore Calafato per collaborare con loro per uccidere il dott. Livatino.

I palmesi erano contrari perché non avevano ragione alcuna per sopprimerlo, ma Avarello li aveva convinti sostenendo che il dott. Livatino perseguiva gli appartenenti le cosche criminali e, quindi, anche gli



emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattf.

Essi non si erano potuti tirare indietro perché vi erano stati reciproci scambi di favori collaborando in vari omicidi. Gli incontri avvenivano a Palma di Montechiaro o a Canicattf in c/da Rinazzi nella campagna di Antonio Gallea.

Inizialmente l'omicidio era stato programmato in modo semplice con la partecipazione sua e dell'Avarello e di qualche altro della "famiglia" che poteva essere Calafato o Pace o Puzangaro o altri.

L'Avarello conosceva già le abitudini del Livatino che aveva pedinato: percorsi, orari, uso dell'auto propria non blindata, mancanza di scorta.

Si era scelto il luogo, la SS 640, ma non il punto.

Poi, si pensò di usare metodi più eclatanti che avessero risonanza, in modo da dimostrare le capacità delle loro "famiglie" alla "famiglia" Di Caro, con a capo Giuseppe Di Caro, che rappresentava "cosa nostra" a Canicattf e nella provincia di Agrigento.

Allora il loro "braccio armato" era costituito da lui, Amico, Pace, Puzangaro, Calafato, Croce Alletto, Giovanni Lombardo e Carmelo Allegro.

Quando c'era da compiere qualche azione venivano chiamati quelli ch'erano all'estero, che, commessi i reati, vi ritornavano.



Avarello conosceva queste persone per le azioni già compiute in collaborazione.

Nell'occasione dell'omicidio Livatino fu Avarello a telefonare in Germania perché venissero Face, Amico e Puzangaro. Ne aveva già parlato con lui, però non si era stabilito il giorno esatto per commettere l'omicidio.

Senonché verso la metà di settembre, era andato al Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro per ricevere l'"avviso" del Questore e poi si era recato alla stazione di Canicattf per rilevare sua zia e sua suocera che venivano dalla Germania.

Vide arrivare con lo stesso treno Amico, Face e Puzangaro.

Chiese loro perché non l'avessero avvertito ed essi si meravigliarono che Avarello non gli avesse detto nulla.

Pace vide in stazione un graduato di polizia che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro, per cui, temendo che questi potesse riconoscerlo, si allontanarono subito dalla stazione. Egli lasciò momentaneamente le parenti ad attenderlo ed accompagnò con l'auto i tre presso la vicina casa della nonna di Avarello, madre di Antonio Gallea, posta a circa m.400; poi tornò a prendere le parenti ed a trasportarle a Palma di Montechiaro.

La sera tornò a casa della nonna di Avarello e vi



trovò Pace, Amico, Puzangaro, Avarello ed un altro zio di quest'ultimo, Bruno Gallea, ora morto.

Avevano parlato anche dell'omicidio Livatino, ma non si era deciso nulla.

Allora disponevano di una FIAT/Uno chiara turbo-diesel rubata ad Agrigento (ch'era stata conservata anche a Palma di Montechiaro) per essere usata in imprese delittuose; di una moto Honda che egli aveva portato da Palma (gli era servita per commettere altro omicidio). Una settimana prima dell'omicidio aveva portato da Palma a Canicattf in c/da Rinazzi, campagna dello zio di Avarello (ove a circa m.300 della casa c'è una ampio garage), una Golf, nera, 16 valvole, anch'essa rubata per essere usata nell'esecuzione di crimini, nonché un mitra Scorpion che nell'estate 1990 era stato portato, con altre armi (fra cui una mitraglietta, una micro Uz, un fucile a pompa), da Calafato dalla Germania, ov'era stato acquistato da Schembri.

Salvatore Parla appartiene alla "famiglia" di Avarello; Schembri è avvicinato a Croce Alletto, che fa parte della "famiglia" di Palma di Montechiaro.

Alletto e Calafato andarono in Germania da Schembri, ove trovarono anche Amico, Pace e Puzangaro; Schembri li condusse da Parla. Per quanto a sua conoscenza le armi erano state consegnate da Parla a Schembri.



Di queste armi però, nell'omicidio Livatino fu usato solo un mitra Scorpio.

In quei giorni un loro referente da Pietraperzia aveva indicato la possibilità di eseguire una rapina in danno di un portavalori e, quindi, si preparava anche questa azione.

Contemporaneamente egli era stato chiamato da tale Del Sanno a Prato per una partita di droga su Trezzano sul Naviglio (Milano), per cui si era allontanato per il nord per tornare in tempo per l'omicidio Livatino (alla rapina poteva anche non concorrere materialmente perché avrebbe avuto lo stesso la sua parte, in quanto i proventi dei delitti venivano ripartiti fra tutti, partecipanti o no).

Era rientrato dal nord alle 7 circa del 21/9/1990 dopo avere viaggiato tutta la notte; aveva passato la notte precedente dal 19 al 20 in un albergo del nord, per cui avrebbe potuto dire di essere tornato più tardi. Era andato direttamente in casa della suocera (allora era ancora fidanzato con l'attuale moglie) ed aveva visto lo zio Vella abitante vicino che lavava il suo veicolo prendendo l'acqua nella casa della suocera. Era rimasto là ed intorno a mezzogiorno aveva appreso da radio o televisione dell'omicidio del Livatino commesso la stessa mattina.

Si era recato subito dal cognato Calafato (ch'era agli arresti domiciliari), meravigliandosi che non

*Alfonso?*

l'avessero atteso e chiedendo quale fosse stata l'esigenza di anticiparlo; ma quello non seppe dargli spiegazioni.

La sera era andato in c/da Rinazzi di Canicattì, ma non aveva trovato nessuno. Allora era andato nella villetta di Plaia di Licata dell'Avarello (intestata a suo padre; era altro luogo di loro incontri) e qui vi erano lo stesso Avarello, Amico, Pace e Puzangaro.

Questi tre ultimi gli dissero che era stato Avarello ad insistere perché l'omicidio si commettesse subito.

Si parlò dell'omicidio anche perché i tre palmesi si lamentavano del comportamento di Avarello ed erano adirati con lui.

Questi faceva uso di droga e nell'azione omicidiaria era agitato ed aveva fatto pasticci ("aveva cumminatu un casinu").

Secondo il programma stabilito, Amico e Pace erano sulla motocicletta condotta dal primo e Puzangaro ed Avarello sulla FIAT/Uno condotta da Puzangaro. Questi doveva affiancare accostandola l'auto del giudice; Avarello doveva sparargli addosso i due colpi del fucile ed i due con la motocicletta dovevano finirlo con i "colpi di grazia".

A handwritten signature in cursive script, possibly reading "Puzangaro", with a horizontal line underneath it.

3-4-2- L'INTERVENTO DI AMICO INTERRUPTIVO DELLA  
DICHIARAZIONE

A questo punto della dichiarazione di Benvenuto Amico lo ha interrotto, infierendo ad alta voce contro lui con le parole "bastardo!!, visto che hai fatto "questo passo, dilla tutta la verità!".

3-4-3- LA CONTINUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI  
BENVENUTO

Benvenuto ha continuato la dichiarazione.

Il Puzangaro rispettò il programma; portò la FIAT/Uno quasi a strisciare l'auto del Livatino. Ma Avarello sparò male, per cui, anziché colpire il giudice, colpì la carrozzeria dell'auto di questo, lateralmente.

La moto sopraggiunse alle spalle, ma per un difetto ai freni si fermò più avanti.

Così il Livatino poté scendere dall'auto e scappare oltre il guard-rail.

Fu scese dalla moto e sparò tre/quattro colpi con la mitraglietta che s'inceppò.

Avarello prese la pistola che aveva alla cintola soprattutto per difesa, sparò alcuni colpi, ma l'arma si inceppò perché aveva riempito il caricatore con cartucce di tipo diverso (cal. 9 e cal. 9 x 21).



Il Livatino fu colpito dopo avere scavalcato il guard-rail (non sapeva in qual punto perché non glielo avevano indicato: se vicino al guard-rail o più in dentro verso la campagna).

Quando Livatino era stato colpito ed era andato giù per la scarpata, Avarello diceva che bisognava andare via perché ormai il Livatino era riuscito a scappare; gli altri, invece, ritennero che dovevano essere certi di averlo ucciso, perché egli li aveva visti in viso.

Per questo Face lo inseguì e gli sparò i colpi di grazia.

Siccome conoscevano le abitudini del Livatino, l'avevano atteso lungo la strada, appostati nello svincolo di Castrofilippo sulla SS 640 ed appena lo videro passare lo seguirono.

Il luogo era stato scelto perché favorevole: fra l'altro era in territorio di Agrigento e non in quello di Canicattì o di Palma di Montechiaro e, quindi, gli investigatori avrebbero diretto le loro indagini in Agrigento; poi un fatto avvenuto nel territorio del capoluogo di provincia era più eclatante.

Comesso l'omicidio i quattro si erano diretti in una zona [c/da Gasena], ove la stessa mattina avevano lasciato la Golf nera 16 valvole e qui avevano bruciato i veicoli. Avarello aveva commesso l'errore di lasciare sulla FIAT/Uno le armi, fornendo così alla polizia



elementi per indagini (anche perchè la pistola era stata sottratta ad un carabiniere in occasione di altro crimine; delle quattro pistole usate nell'azione tre erano state sottratte a carabinieri).

Da qui con la Golf si erano recati nella suddetta c.da Rinazzi di Canicattf (l'auto fu posta nel garage).

Avarello (che aveva predisposto l'alibi) si recò subito a Canicattf e da qui, con lo zio Bruno Gallea ed altri parenti, andò nel carcere di Agrigento a visitare lo zio Antonio Gallea; passò così per il luogo dell'omicidio e constatò la presenza della polizia che compiva accertamenti.

Gli altri tre rimasero nella casa di c/da Rinazzi e, poi, quando Avarello rientrò, tutti si spostarono nella villetta di Plaia di Licata ov'egli li aveva raggiunti (non ha saputo indicare quale strada avessero percorso; in genere usavano quella secondaria che passa per Campobello, perchè poco frequentata da Polizia e CC.).

Dopo l'omicidio Livatino avevano appreso dalla televisione e dalla radio che la Polizia ed i CC. seguivano una pista tedesca nel senso che autori dell'omicidio erano persone venute appositamente dalla Germania.

Pertanto, tre o quattro giorni dopo egli con la sua Y/10 e l'Avarello con la sua Golf accompagnarono Amico e Pace a Catania per prendere il treno e tornare



in Germania.

Pace rimase a Plaia di Licata. Dopo qualche giorno andò con l'Avarello a Milano per un traffico di droga. Nel rientro Avarello ritenne di essere seguito dalla Polizia per cui lo fece scendere dalla sua auto. Due giorni dopo, come seppe da Avarello, partì per la Germania.

Manazza non aveva partecipato all'omicidio: non apparteneva alla "famiglia", era solo "avvicinato".

Avarello era preoccupato perché aveva appreso da una fonte giornalistica che qualcuno aveva visto uno con un neo nella guancia ed egli ha un neo in viso.

A temere di più di essere stati visti erano Puzangaro ed Avarello.

Solo Amico aveva il casco: inizialmente l'aveva anche Pace che se l'era tolto (non sapeva il motivo).

Non sapeva (e quindi non poteva affermarlo o escluderlo) se qualcuno dei quattro fosse mancino (nelle operazioni svolte insieme non aveva avuto occasione di notarlo, perché ognuno deve curare la propria attività). Non ha saputo dire se la FIAT/Uno avesse ammaccature perché non l'aveva esaminata attentamente.

Le armi usate nell'omicidio furono un mitra Scorpio, un fucile a due canne e quattro pistole di cui una 9x21, che aveva l'Avarello, e le altre cal. 9 di dotazione SB tolte ai CC..

*Polizzi*

La narrazione dello svolgersi dell'operazione gli era stata fatta da tutti e quattro, Amico, Face, Puzangaro ed Avarello.

Non aveva mai parlato dell'omicidio con Puzangaro in presenza di Schembri e non si era mai adirato con lui perché ne avesse parlato con altri. Gli aveva solo raccomandato di non parlare delle loro cose davanti ad altri.

Sapeva che il 21/9/1990 il Tribunale di Agrigento doveva trattare i procedimenti per misure di prevenzioni contro gli Allegro e i Calafato di Palma di Montechiaro, ma non sapeva che dovesse essere presieduto dal Livatino né che fosse l'ultima udienza da lui tenuta prima di andare in ferie.

Avarello aveva conosciuto l'indirizzo del Nava, facendolo chiedere da un suo conoscente al cliente di Agrigento del Nava, dal telefono del quale quest'ultimo aveva avvertito la Polizia. Poi per conoscerne materialmente l'ubicazione ed avere appoggi per un eventuale agguato aveva incaricato "referenti" della zona (Riggio della "famiglia" di Riesi e Margiotta di quella di Mazzarino, dei quali aveva già parlato ad altri magistrati).

Allo stesso modo avevano avuto il numero del "telefonino" del Nava; il Puzangaro, per quanto gli detto, aveva chiamato ed aveva minacciato.

*Staloni*

Aveva seguito il primo grado di questo processo molto sommariamente, in quanto faceva la spola fra il Belgio e la Sicilia.

Aveva appreso delle accuse dello Schembri mentre era latitante in Canada, ma era rimasto tranquillo perché non aveva partecipato all'omicidio (del resto ne aveva confessato circa una settantina). Con lui vi erano contrasti per un debito dello Schembri in suo favore, per il quale lo costringeva ad andarlo a trovare, nonostante in quei paesi (cioè in Germania) essi fossero lontani di circa Km.600. Egli aveva sempre comprensione verso lui perché aveva ospitato Puzangaro ed aveva fatto diversi favori. Era stato accusato da lui, forse in preda alla cocaina, di un inesistente attentato in casa senza rendersi conto che egli avrebbe potuto agire su lui direttamente perché "l'aveva sempre a portata di mano".

### 3-5-1- DEPOSIZIONE DI IVANO PIERO NAVA

Anche quest'atto (come l'interrogatorio di Schembri e Benvenuto) è stato assunto presso la Casa circondariale di Rebibbia secondo le modalità vigenti per la sicurezza del Nava.

Egli ha detto di non potere precisare a che punto dello scavalco del guard-rail fosse giunto l'uomo con la pistola in pugno perché sia quest'ultimo che egli



stesso erano, ognuno per suo conto, in movimento; egualmente, essendo in movimento, non poteva precisare il punto in cui era la sua auto rispetto a quella del Livatino durante questa visione.

La ricognizione in Agrigento era avvenuta a tarda sera, dopo che egli era rimasto a disposizione un'intera giornata ed era molto stanco. Aveva espresso soltanto una probabilità.

In Germania gli era stata fatta vedere attraverso lo specchio una persona ch'era nel corridoio e "io "rividi in lui nelle sue fattezze corporali, nel modo di "stare ed un complesso di elementi che caratterizzano "ciascuna persona, quell'uomo che io avevo visto fermo "vicino alla moto col casco".

Dopo un'ora circa gli era stata fatta vedere, attraverso lo spiraglio di una porta (che un robustissimo poliziotto tedesco teneva ferma col piede perché non si aprisse di più) altra persona ed "io "appena la vidi ebbi una particolare sensazione, mi "sentii mancare e ciò perché per me quella persona era "la stessa persona che avevo visto saltare il guard- "rail". A questo punto io chiusi la porta e dissi "se mi "vede é un guaio" o espressione simile".

Il poliziotto tedesco l'aveva rassicurato, aveva riaperto la porta per farglielo vedere ancora.

Aveva passato tutto il tempo in stanze di uffici



di polizia, (non ha saputo dire se nello stesso o in diversi luoghi), con poliziotti tedeschi ch'erano seduti attorno ad un tavolo e sorbivano caffè.

L'uomo conversava con una donna (che <sup>è</sup> sape<sup>va</sup> essere l'interprete): il primo era posto obliquamente alla sua sinistra per cui vedeva la parte latero-anteriore destra della sua persona, la donna alla sua destra.

La mattina del fatto procedeva piano con la sua auto (riteneva sui Km. 70/80, ma non controllava il tachimetro) perché con la gomma bucata, in auto pesante con trazione anteriore, come la Thema SW, è pericoloso tenere una certa velocità. Era, poi, in largo anticipo per l'appuntamento col cliente fissato per le 9,15/9,30.

Giunto sul posto, ove la strada è in rettilineo, per cui aveva una visione globale della strada per tutto il campo visivo (era una bella giornata di sole), ad una settantina di metri, aveva visto un'auto a ridosso del guard-rail col vetro posteriore rotto ed aveva pensato ad un incidente stradale: aveva visto una moto ferma e ricordando che una diecina di Km prima era stato sorpassato spericolatamente, mentre stava superando un'Ape, da una moto che aveva sfiorato la Thema, ritenne che si fosse verificato l'incidente prima evitato.

Non era in grado di indicare a che distanza dalla Fiesta fosse passato.

Non poteva escludere che nella zona vi fossero altre persone o che ci fossero altri veicoli che

*Pichin'*

percorrevano la strada in senso opposto al suo, perché la sua attenzione fu focalizzata su quel lato e quel posto della strada.

La moto che l'aveva superato teneva una velocità altissima, per cui aveva potuto vederla solo di dietro, notando l'uomo ch'era seduto dietro con casco bianco e maglione rosso, il nastro adesivo bianco sulla targa che nascondeva la sigla della città ed il numero, e quant'altro aveva riferito. Non aveva potuto vedere il conducente, non sapeva se avesse il casco.

Il passeggero di dietro l'aveva poi visto sul posto del fatto all'impiedi, con lo stesso casco e lo stesso maglione, e calzoni blu-jeans, mentre gli volgeva le spalle.

La FIAT/Uno l'aveva visto dopo, attraverso gli specchietti retrovisori (che nella Thema sono tre, due esterni, ed uno interno, ad ampio campo visivo), posta a circa m. 25/30 dopo Fiesta, precisamente dopo la fine del guard-rail, in modo obliquo con la parte posteriore nella piazzola corrispondente ad un casottino del tipo usato dall'ANAS per deposito. Aveva i fari anteriori rotti (aveva potuto notare questo particolare proprio perché l'aveva vista attraverso i retrovisori). Non poteva dire se sull'auto vi fossero delle persone perché non aveva fatto attenzione a tale particolare e perché l'aveva vista nei retrovisori dopo averla superata.



C'era del vetro a terra.

Nel passare per il luogo suddetto, mentre guardava verso destra, in una visione globale, oltre il guard-rail (non sulla strada) aveva percepito qualcosa di azzurro in movimento, che poi gli era stato detto che poteva essere il giudice.

Richiesto, ha detto di non potere precisare in quale posizione si trovasse rispetto alla Fiesta quando vide ciò che ha riferito perché era in movimento: certamente non era oltre la Fiesta anche perché aveva volto il capo obliquamente verso destra senza raggiungere i 90 gradi *in quanto* che stava guidando.

Richiesto, ha chiarito che, se precedentemente aveva detto di avere visto i due uomini mentre superava la Fiesta perché così gli era stato chiesto questo particolare, ciò non escludeva che li avesse già visti anche da prima, perché egli era in movimento.

Mostrategli dalla difesa, una foto riprodotta sulla stampa scattata durante l'ispezione dei luoghi riprodotte, con più persone, un'ipotesi per ognuna di esse di posizione di scavalco del guard-rail (v. doc. in verbale di udienza n.7 del 27/1/1994 fra i f. 10 e 12 del verbale stesso), egli ha indicato l'ipotesi B. Dopo avere precisato ancora che l'uomo che scalcava il guard-rail indossava camicia verde e marrone tipo Madras, calzoni beige posti negli stivaletti come alla zuava e stivaletti, comunque qualcosa di alto non di



basso, con fibbie tipo anfibio e/o motociclista (non ricordava più con precisione per il tempo trascorso), a nuova contestazione della difesa (con l'uso della fotografia) che per la persona indicata con B non era possibile vedere questi particolari, ha risposto facendo constatare che, eliminando dall'immagine la persona indicata con A a rappresentare altra ipotesi, restavano visibili i particolari che A copriva nella fotografia ed ha specificato che aveva visto calzoni e scarpa mentre l'uomo armato poneva il piede sul guard-rail. Ancora a contestazione della difesa dell'impossibilità di vedere la fibbietta che è posta nella zona anteriore e non laterale della scarpa, ha insistito di averle viste nella zona laterale della scarpa ove si trovano normalmente in questo tipo di scarpe, o dove comunque arrivano anche perché sono lunghe; aveva desunto che si trattasse di calzature tipo anfibi dal fatto ch'erano scarpe alte con diverse legature.

Nessuno gli aveva mai detto che una delle persone che aveva visto era mancina; era stato, invece, lui a dire che la persona che scavalcava il guard-rail impugnava la pistola con la sinistra e ciò non significa che fosse mancina.

Non ricordava più in base a quali elementi avesse indicato ad Agrigento una persona raffigurata in fotografia, probabilmente soltanto, per quella vista sul



luogo, ma erano fotografie "statiche che non dicevano niente".

A contestazione della difesa ha aggiunto che solo da recente aveva saputo di avere indicato in fotografia una persona diversa (che ora apprendeva chiamarsi Amico) da quella riconosciuta in Germania, cioè Pace, e ciò si spiega perché in fotografia (che erano inespressive) non aveva compiuto, come detto, alcun riconoscimento. In Germania "quando compii il riconoscimento del Pace, ebbi "quella particolare sensazione complessa di sgomento, "emozione ed altro, proprio per avere rivisto la persona "che avevo visto nell'atto di scavalcare il guard-rail "con l'arma in pugno". Questa persona oltre ad avergli procurato queste "sensazioni spontanee.... aveva le "caratteristiche che io avevo percepito il giorno del "fatto, e cioè i capelli scuri ed ondulati all'indietro, "ecc.. In sostanza nel vederlo io ho rivisto persona con "le stesse caratteristiche che avevo visto sul posto a "prescindere da qualsiasi descrizione avessi fatto".

A contestazioni della difesa, ha detto che il non essersi soffermato in Agrigento sulla fotografia di Pace, che era fra le altre che gli venivano mostrate, "significa che io non avevo avuto le stesse sensazioni "in quel momento e ciò può essere avvenuto anche perché "quelle fotografie erano inespressive". L'averlo riconosciuto in fotografia, quando gli fu mostrata in Corte di assise, si spiega col fatto che dopo l'omicidio



aveva rivisto di persona il Pace altre due volte. Era vero, come gli si faceva rilevare, che le fotografie di Amico e Pace siano diverse, ma sono entrambe inespressive e non gli avevano dato la suddetta sensazione.

### 3-5-2- ID.: - GLI ATTI ACQUISITI IN CONTESTAZIONI

Con le contestazioni compiute al Nava sono state acquisiti il verbale di assunzione di informazioni con individuazione di persone e di informazioni da parte dei P.M. della Procura nissena, dott. Sferlazza e Mignemi, in Agrigento-Questura, il 21/9/1990 alle 22,35 e alle ore 22,55.

Dal primo risulta che fu mostrato al Nava un album fotografico di numero undici fogli ed il Nava disse che "la persona ritratta nella foto n.8 (di profilo e di "fronte) presenta una certa somiglianza con la persona "già descritta con l'arma in pugno" e, mostrato altro album con n.15 fotografie, disse "rilevo una certa "somiglianza tra la persona già descritta con l'arma in "pugno e la persona ritratta nella foto n.13, nonché con "quella posta all'estrema destra per chi guarda nella "foto n.14 a colori. Rilevo altresì una maggiore "somiglianza rispetto a tutte le altre foto con la "persona ritratta nella foto n.15. Devo ribadire di aver



"visto la persona con l'arma in pugno soltanto di  
"profilo".

Dal secondo risulta la narrazione di quanto aveva visto, che interessa per la specificazione di alcuni particolari. La sequenza é la seguente. Era stato superato, mentre superava un furgoncino carico di uva [poi l'indicherá come un'"ape"], dalla moto che procedeva a velocità "particolarmente elevata" con la sigla della provincia ed i primi numeri della targa coperti da nastro adesivo bianco per imballaggio; il passeggero di dietro indossava maglione rosso e casco bianco di tipo integrale. "Piú oltre, alle 8,40 circa, ho notato verso "la fine di un rettilineo che iniziavo a percorrere, "un'autovettura ferma sul margine destro della "carreggiata ed una persona in piedi davanti la macchina; "ho visto la sagoma della persona davanti l'autovettura "ferma e mi trovavo molto distante; continuando a "camminare con la mia vettura, poco dopo, mentre stavo "per giungere davanti la macchina ferma, che ho notato "essere una Fiesta di colore rosso con il vetro di dietro "rotto, ho notato la persona che indossava il maglione "rosso e il casco bianco che avevo visto in precedenza a "bordo della motocicletta che mi sorpassava e questa "persona si trovava davanti l'autovettura ferma: questa "persona era la stessa che io ho notato in sagoma ed ho "appena descritto come la figura vista appena notata la "Ford Fiesta ferma sul lato destro della carreggiata; io



"ho rallentato ancora la mia andatura ed ho notato  
"un'altra persona che indossava una camicia a scacchi  
"verdi e marroni tipo Madras, ed un paio di pantaloni  
"beige, alla zuava, tipo motociclista; questa persona,  
"quando io l'ho vista, si trovava a scavalcare ed  
"indossava degli anfiabi marroni, a scavalcare il guard-  
"rail e nell'atto di scavalcare il guard-rail ha  
"estratto "una pistola a canna lunga". Ha precisato che  
"saltando il guard-rail impugnava la pistola con la mano  
"sinistra".

Ha aggiunto ancora "desidero precisare ancora, per  
"quel che ricordo, le caratteristiche ed i tratti delle  
"persone".

#### 4- ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI SULLE IMPRONTE PAPILLARI RILEVATE SULL'AUTO DEL DOTT. LIVATINO

Il Gabinetto regionale di Polizia scientifica di  
Palermo con nota n.4/98 del 21/12/1993 ha comunicato:

- delle impronte papillari rilevate in sede di  
sopralluogo dalla Polizia è utile per confronti  
quella di cui al rilievo "53", che si riferisce ad  
impronta digitale;

- essa non è stata lasciata dal dott. Livatino;  
- non è stata lasciata da Paolo Amico né da Domenico  
Pace (né da Vincenzo Collura, Giuseppe Berullo,



Giovanni Calafato, Ernesto Frato, Calogero Sicilia,  
Giuseppe Sardo, Antonio Saccomando).

5 - L'ISPEZIONE DEI LUOGHI, LA CARTOGRAFIA E LA RELATIVA  
PERIZIA

5-1 - IL LUOGO DELL'OMICIDIO E LA SS 640

L'ispezione dei luoghi è stata eseguita il  
12/1/1994 (ud. n.4), cioè prima delle udienze in Roma-  
Rebibbia (26 e 27/1/1994), ma la relazione di perizia,  
con la cartografia e le fotografie sono state acquisite  
dopo, nell'udienza n.8 del 10/2/1994.

Si è accertato:

- l'aggressione e l'omicidio furono compiuti sulla SS  
640, e sulla zona di destra (nel senso di marcia  
Caltanissetta - Canicattì - Agrigento);
- in questo punto la SS 640 è sita a mezza costa dopo  
avere superato il torrente S. Benedetto ed è in  
rettilineo; mentre in precedenza, da Caltanissetta, si  
percorrono tratti in cui le curve si susseguono;
- il rettilineo si sviluppa dal Km. 13,500 (verso  
Caltanissetta) al Km. 12,500 (verso Agrigento) secondo  
le lapidi ettometriche dell'ANAS (il chilometraggio va  
dalla zona di Agrigento verso Canicattì-  
Caltanissetta - Autostrada PA/CT); le lapidi ettometriche  
sono sul lato sinistro verso Agrigento, cioè sul lato



opposto rispetto a quello ove fu commesso l'omicidio; considerando le zone interessate dagli inviti alle curve di estremitá, la lunghezza della visuale libera é maggiore;

- dal Km. 13,000 circa al Km. 12,800 circa la SS. supera con un viadotto denominato Gasena il vallone del torrente S.Benedetto;

- il rettilineo é in pendenza verso Agrigento piú accentuato nel primo tratto;

- l'auto del Dott. Livatino (altra durante il sopralluogo é stata collocata esattamente al suo posto) fu trovata ferma alcuni metri prima (andando verso Agrigento) della lapide ettometrica Km. 12,700 esattamente come da misurazione al Km. 12,750 (parte anteriore dell'auto) [per cui sul rettilineo il Nava ebbe, dall'inizio dello stesso, una visuale libera del rettilineo di circa m. 725];

- sulla destra (per Agrigento) la strada é delimitata da guard-rail (~~a~~ contatto del quale giunge il manto bituminoso), in prosecuzione di quello che c'è sul viadotto, che continua oltre fino ad un collettore di acqua posto a m. 33,20 dall'auto (collettore usato come caposaldo dalla P.G. durante il suo sopralluogo del 21/9/1990);

- sulla destra, oltre il guard-rail la campagna scende verso il greto del torrente S.Benedetto,



con pendio variabile; oltre il torrente risale per giungere ad altezza molto superiore a quella della SS 640;

- sulla sinistra (verso Agrigento) la strada ha una cunetta a livello ed un muretto sopra il quale vi è la scarpata e le alture (vicine e grossolanamente oltre queste alture è la c/da Gasena - dà anche nome al viadotto suddetto - ove furono bruciati i veicoli e le armi presso l'abbeveratoio Petrusa);

- nel complesso, specie nel punto ove fu consumato l'omicidio, la zona si presenta come un'ampia gola che si va restringendo verso Agrigento;

- nel punto in cui era ferma l'auto del Livatino la strada è larga m. 9,75 per il manto bituminoso e m.10,55 dal guard-rail al muretto di sinistra (verso Agrigento) perché in questo lato c'è anche la cunetta.

#### 5-2- LA SS 640 E GLI SVINCOLI PER CANICATTI', AGRIGENTO, ABBEVERATOIO PETRUSA - LA SCORCIATOIA

Per quanto qui interessa, il luogo dell'omicidio è così collegato con Canicattf (residenza del Livatino), Agrigento (luogo dell'ufficio del Livatino) e l'abbeveratorio Petrusa, ove dopo l'omicidio furono bruciati i veicoli ed alcune armi:



- lo svincolo sud di Canicattì sulla SS 640 (dal quale è da ritenere che il Livatino si sia immesso sulla SS 640) è alla lapide ettometrica ANAS Km. 31,600; Livatino aveva percorso, quindi, poco meno di Km. 19 della SS 640 quando fu aggredito;

- lo svincolo (incrocio a diversi livelli) della SS 640 con la SS 122 (vecchia strada che da Agrigento porta a Favara e per paesi diversi a Caltanissetta), che è anche lo svincolo per Agrigento, è presso la lapide ettometrica Km. 11,100;

- questo svincolo interessa per il Livatino che doveva percorrere solo Km. 1,600 dalla SS 640 per imboccare la SS 122 e l'apposita bretella che portano ad Agrigento in Km 4,5 circa;

- esso interessa perché la SS 122 dal lato opposto cioè verso Favara (che è a circa Km.7: v. cartografia) porta al bivio, che è a circa Km.2,8 (v. cartografia), dal quale si diparte la strada che porta con Km.1- circa all'abbeveratoio Petrusa, ove furono bruciati i veicoli e le armi (a questo tratto della SS 122, ove è il costruendo nuovo carcere di Agrigento, si sono riferiti i testi m.llo CC. Iacolino e Vinti; a prescindere da questo riferimento, questo percorso può essere stato usato, secondo una prospettazione della difesa, dagli autori dell'omicidio o da quelli di essi che condussero i veicoli all'abbeveratoio Petrusa; v., però, nella

parte quinta];

- vi é un altro collegamento piú breve, (evita il giro fino allo svincolo e di scendere per risalire) fra il luogo dell'omicidio e l'abbeveratoio Petrusa, accidentato ed a fondo in parte a pietrame e in parte a terra battuta, segnato nella cartografia; esso si diparte dalla SS 640 da un punto, posto fuori il teatro dell'omicidio, a circa m. 500 da esso (v. relazione sopralluogo ispettore P.S. Principe acquisita ud. n.8 del 10/2/1994 e relazione perizia), successivo al rettilineo suddetto (verso Agrigento) e ad alcune curve (si imbecca a sinistra per chi va verso Agrigento); é ipotizzabile piú fondatamente che gli esecutori dell'omicidio si siano serviti ~~anche~~ di questo collegamento poco frequentato [v. nella parte quinta].

Detta stradella ha la lunghezza di Km.1,700, per cui la distanza dal luogo del delitto all'abbeveratoio Petrusa si aggira sui Km 2,2 - ed é, quindi, meno della metà rispetto a quello sopra indicato attraverso la SS 640, la SS 122 e la strada secondaria (rispettivamente Km. 1,600 + Km. 2,800 + Km.1= Km. 5,400 circa).

Essa attraversa, come ha constatato il perito nei suoi accertamenti sui luoghi, "contrade solitarie".



### 5-3- L'AUTO DEL LIVATINO E LA FIAT/UNO

Su esse, oltre quanto già esposto per la prima, si rileva:

- l'auto del Livatino fu trovata con il paraurti posteriore spigolo destro a contatto col guard-rail e la parte anteriore a cm. 50 dallo stesso e (v. fotografie) con ruote dritte.

- la FIAT/Uno, fu vista da Nava a m. 25/30 oltre la Fiesta del Livatino, in senso obliquo rispetto alla strada, con la parte posteriore su una piazzola di sosta e di accesso ad un box del tipo usato dall'ANAS. Questa piazzola-passarella è subito dopo il cunicolo di convogliamento delle acque posto a m. 33,20 dall'auto del Livatino.

### 5-4- I DATI RILEVANTI NELLA SCARPATA DALLA SS 640 AL GRETO DEL TORRENTE S. BENEDETTO

Nella scarpata che dalla SS. 640 sulla destra della stessa (verso Agrigento) scende al greto del torrente S. Benedetto, si è rilevato quanto segue, che indica anche la conformazione del sito:

- gli operatori della Polizia scientifica che eseguirono il sopralluogo del 21/9/1990 hanno posto in evidenza che il greto del torrente ed il posto ov'era il



cadavere del Livatino hanno subito rilevanti trasformazioni, dovute verosimilmente allo scorrere torrenziale delle acque;

- dal guard-rail al greto del torrente (a destra della SS 640 verso Agrigento) il terreno degrada in modo irregolare e si presenta quasi a terrazzamenti in declivio.

- latistante al guard-rail vi è una fascia allo stesso livello della strada, in cui sono posti cavi della SIP, come segnato dalle usuali piccole lapidi gialle; questa fascia è larga m. 1,60 in corrispondenza del posto ove fu trovata ferma l'auto del Livatino (poi m. 1,80 e m. 1,70 rispettivamente a m. 5 e m. 10 dall'auto verso Agrigento e m. 2 e m. 2,50 rispettivamente a m. 5 e m. 10 verso Agrigento); oltre, verso Agrigento, in corrispondenza del collettore d'acqua preso come caposaldo nel sopralluogo della Polizia (cioè vicino alla piazzola ove Nava ha detto di aver visto la FIAT/Uno) che è a m. 33,20 dalla Fiesta del Livatino, il terreno degrada in modo quasi costante verso il torrente;

- oltre questa fascia il terreno degrada con una scarpata con una pendenza del 35% circa che in corrispondenza del retro della Fiesta scende verso il torrente per circa m.12 (v. anche profilo nella cartografia);

- segue una zona a lieve pendio piuttosto spaziosa verso il torrente;



- in questa zona, in corrispondenza del posto ove era l'auto del Livatino, vi è un'ampia concavità rientrante dal torrente verso la SS 640 delimitata da una breve scarpata, che dà luogo ad un altro terrazzamento (più irregolare degli altri) e, dopo altra breve scarpata si giunge al greto del torrente ove fu trovato il cadavere del Livatino.

#### 5-5- UBICAZIONE DEGLI OGGETTI DI MAGGIORE INTERESSE NELLA STESSA SCARPATA E DEL CADAVERE DEL LIVATINO

Nella scarpata la Polizia rinvenne oggetti appartenenti al Livatino ed il suo cadavere, la cui posizione è utile per accertare il percorso compiuto dal Livatino per fuggire, che appare irregolare specie per una persona che fugge per allontanarsi dalla SS 640; ciò dimostra che egli fu condizionato da azioni di altri.

Ancora, oggetti relativi a munizionamento, allora rinvenuti nella zona, dimostrano la presenza in quei punti dei suoi aggressori (è noto che lo sparo di armi automatiche o semiautomatiche produce l'espulsione del bossolo che cade nelle immediate vicinanze dello sparatore).

I due tipi di dati rapportati fra loro saranno utili (v. parte quinta) alla ricostruzione dello svolgersi dell'azione.



La Corte ha rilevato quanto segue:

a) Per quanto attiene al Livatino:

- a m. 7,30 dal guard-rail ed a m. 1,80 dalla parte anteriore della Fiesta del Livatino verso Agrigento (non distanza diretta) vi erano i suoi occhiali;
- a m. 16 dal guard-rail e a m. 4,50 dal retro della Fiesta del Livatino verso Caltanissetta (sempre non distanza diretta) vi era la sua scarpa estiva sinistra (mocassino); questo punto è più vicino alla concavità sopra descritta che alla strada;
- a m. 81,50 dal guard-rail nel greto del torrente era il cadavere del Livatino, in punto più avanzato verso Agrigento rispetto agli occhiali e rispetto (a maggior ragione) alla scarpa ed alla Fiesta;

b) per quanto attiene al materiale balistico:

- a m. 6,80 dal guard-rail ed a m. 7,20 dalla parte anteriore della Fiesta verso Agrigento (non distanza diretta) fu rinvenuto il caricatore bifilare con n.4 cartucce dentro;
- questo caricatore era a m. 5,50 dagli occhiali del Livatino; entrambi posti su una linea quasi parallela al guard-rail (da esso gli occhiali distavano, come detto, m. 7,30 ed il caricatore m. 6,80) il primo più verso Agrigento del secondo;
- fra il caricatore e gli occhiali vi sono ancora due giovani eucaliptus allineati trasversalmente rispetto alla strada (v. fotografie) e la linea di congiungimento



fra il punto ov'era il caricatore ed il punto ov'erano gli occhiali passa fra i due alberi;

- in due punti meno scoscesi della scarpata della concavità posti rispettivamente a m. 35 ed a m. 40 dal guard-rail ed a m. 4,50 e m. 8 dalla parte posteriore dalla Fiesta del Livatino (sempre non in linea diretta) vi erano dei bossoli, comprovanti che in questi punti furono sparati colpi d'arma da fuoco dagli autori dell'omicidio;

- la zona di questi due ultimi punti può ritenersi in senso ampio un proseguimento del percorso del Livatino, relativamente rettilineo, dal punto in cui perse gli occhiali al punto in cui perse la scarpa, con direzione verso Caltanissetta e verso il torrente (obliqua rispetto alla SS 640, allontanandosi da essa); in questa zona c'è un mutamento di direzione nel percorso del Livatino, di quasi 90 gradi alla sua sinistra, proprio nell'accedere nella concavità suddetta, perché il suo cadavere fu trovato nel greto del torrente (verso Agrigento) più distante di ogni altra cosa dal guard-rail; questi due punti sono, rispetto alla Fiesta, più verso Caltanissetta di tutto quanto trovato nella campagna ed il suo cadavere più verso Agrigento.

5-6-1- ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE DEPOSIZIONI DEL  
TESTIMONE PIERO IVANO NAVA - LE MODALITA'

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Nava', with a long horizontal stroke underneath.

La Corte ha potuto disporre di un'auto Thema Station Wagon, cioè dello stesso tipo di quella utilizzata dal Nava.

Tenuto conto che egli era in movimento quando passò nel luogo dell'omicidio, si sono ipotizzati diversi punti del suo procedere e diverse posizioni dell'uomo da lui visto con l'arma in pugno nell'atto di scavalcare (con stile all'italiano) il guard-rail e si sono eseguite fotografie per le varie ipotesi.

L'impossibilità, l'infedeltà e l'inutilità conseguente di riprodurre l'episodio con esperimento è spiegata nell'ordinanza (v. sopra parte seconda), alla quale si rimanda confermandola.

L'atto compiuto, è servito per accertare oggettivamente la possibilità o meno che il Nava abbia visto ciò che ha riferito.

#### 5-6-2- ID. - LA VISIONE GENERALE DELLA ZONA DELL'OMICIDIO GIUNGENDO DA CALTANISSETTA

Risulta da quanto sopra esposto (v. n.5-1) che, venendo da Caltanissetta (e, quindi, anche da Enna, come il Nava), chi imbecca il rettilineo (lungo Km.1) ha una visuale libera di strada fino al punto ove era ferma la Fiesta del Livatino di almeno m. 725, ha, cioè, spazio e tempo (per quest'ultimo quale che sia la velocità)

abbondanti per qualsiasi constatazione.

La visuale era libera e possibile sia per la Fiesta del Livatino, ferma a destra, a ridosso del guard-rail, sia per l'uomo col casco bianco, il maglione rosso ed i blu-jeans, ch'era fermo davanti la Fiesta quasi al centro della strada.

**5-6-3- ID. - LA VISIONE RAVVICINATA DELL'UOMO CON LA PISTOLA IN MANO NELL'ATTO DI SCAVALCARE IL GUARD-RAIL.**

Facendo sedere sulla Lancia Thema SW una uomo appositamente della stessa altezza del Nava (m. 1,72 del primo, m.1,76 del secondo) si é accertato che i suoi occhi erano a m.1,20 dal pavimento stradale per determinare l'altezza a cui porre l'obiettivo della macchina fotografica.

Si sono disposti degli uomini a ridosso del guard-rail, il primo davanti alla Fiesta del Livatino e gli altri via-via a cm.50 circa l'uno dall'altro facendo tenere a ciascuno di loro un cartello bianco con una lettera dell'alfabeto da A ad F, in modo da rappresentare sei posizioni diverse dell'uomo armato che scavalcava il guard-rail.

Si sono poi scattate fotografie sia dall'esterno, sia, poi, dall'interno della Lancia Thema, sempre con obiettivo posto all'altezza di m. 1,20, come detto,



secondo la linea parallela all'asse stradale a distanza di m. 4,10 dal guard-rail (distanza calcolata considerando la larghezza della Fiesta del Livatino più m. 1,20 costituiti dalla distanza degli occhi del conducente dal margine destro della Thema, più lo spazio fra i due veicoli di m.1 circa), a partire da m.2 dalla parte posteriore dell'auto posizionata come la Fiesta del Livatino, avanzando ogni volta di un metro fino a quando la Thema, avanzando, non si è posta sulla stessa linea a fianco dell'altra auto.

La visione riferita dal Nava era possibile (v. anche sua dichiarazione, con contestazioni della difesa, resa in Roma sopra in 3-5-1-).

#### 5- 6-4- ID.- LA VISIONE DELLA SCARPATA DALLA STRADA E DALLA THEMA

Avendo il Nava dichiarato di avere intravisto di sfuggita qualcosa di azzurrino nella scarpata, come di persona in movimento, si è compiuto quanto segue per accertare questa possibilità.

Il guard-rail è alto cm. 80 dal pavimento stradale, di cui cm. 35 sono costituiti dalla fascia superiore e cm. 45 da spazio libero inferiore.

Sono stati disposti uomini con cartelli bianchi con lettere alfabetiche sulla linea di congiunzione fra il



punto in cui furono rinvenuti gli occhiali del Livatino ed il punto in cui fu rinvenuta la scarpa e sono state scattate fotografie dall'auto, facendo spostare la stessa in modo identico a quello sopra indicato.

Le persone ed i cartelli sono risultati visibili dalla strada attraverso lo spazio libero sotto il fascione del guard-rail.

Le possibilità di vedere in entrambi i casi sono stati constatati dai singoli componenti la Corte e dalle parti anche stando sulla Thema e da taluni, fra cui qualche giudice popolare, guidando la Thema.

#### 5-7- L'ACCESSO AL BEVAIO "PETRUSA" ED I VEICOLI BRUCIATI

Dal luogo dell'omicidio il bevaio Petrusa di c/da Gasena è raggiungibile con due collegamenti: il primo attraverso la SS 640 verso Agrigento per km. 1,600 fino allo svincolo con la SS 122, poi attraverso questa statale verso Favara per km. 2,8 fino all'innesto di una strada secondaria a fondo bitumato ed infine attraverso km. 1 circa di quest'ultima strada, che prosegue oltre; l'altro attraverso il suddetto (v. sopra in 5-2) collegamento con stradella a fondo in pietra o di terra battuta che si stacca ad alcune centinaia di metri dalla fine del rettilineo luogo dell'omicidio, lato Agrigento, dalla sinistra della SS 140, lunga km. 1,700, che giunge al bevaio dal lato opposto rispetto alla precedente.

Il bevaio é in una zona spianata "tra due costoni pietrosi (serra)" (v. relazione del perito).

I due veicoli bruciati furono trovati affiancati con le loro parti anteriori rivolte verso l'interno e la scarpata sovrastante il bevaio e le loro parti posteriori verso la stradella.

Per posizionare la FIAT/Uno e la motocicletta nel luogo ove furono trovate bruciate, che é la zona di rispetto del bevaio fuori dalla carreggiata della stradella, occorre voltare a destra per chi usa il primo percorso, a sinistra per chi usa il secondo.

Ha riferito il perito che "durante il sopralluogo "il funzionario di P.G. [che, avendo partecipato ai "primi accertamenti, ha dato indicazioni] ha precisato "che la FIAT/Uno é stata trovata con l'anteriore "sterzata verso sinistra come proveniente da valle verso "monte....; questa posizione fa pensare che i due "veicoli siano arrivati in questo sito percorrendo la "stradella", che é il secondo dei due percorsi sopra indicati.

Anche dalla relazione di servizio dell'Ispettore P.S. Giacomo Principe del 21/9/1990 (v. all. verbale ud. in appello n. 8 del 10/2/1994) risulta che "dal sopralluogo e dal modo come l'autovettura "risultava sostata presentava le ruote anteriori rivolte "a sinistra, manovra propria di chi sterza bruscamente



"sulla sua sinistra non curandosi di rimettere dritte le  
"ruote, si accertava che gli ignoti dal punto esatto del  
"luogo dell'omicidio, percorsi all'incirca m. 500 verso  
"Agrigento, uscivano dallo scorrimento veloce  
"guadagnandosi la fuga e la strada per il posto dove  
"davano alle fiamme i veicoli".

## 6 - PERIZIA BALISTICA

### 6 - 1 - L'ESECUZIONE

La perizia balistica (stranamente omessa in primo grado), il cui incarico al perito è stato conferito all'udienza n.3 del 21/12/1993, prima delle udienze di Roma-Rebibbia, ha incontrato alcune remore e la mancanza di qualche elemento che hanno imposto prolungamenti dei termini.

Infatti:

- a) la Ford/Fiesta del dott. Livatino era già stata restituita e riparata, per cui nessun accertamento è stato possibile su essa, che pur presentava fori e segni di proiettili provenienti dal fucile e da pistola (v. il foro verso il motore della paratia fra l'interno dell'autovettura ed il vano del motore all'altezza dei piedi del passeggero del posto vicino a quello di guida);
- b) i due proiettili repertati durante l'autopsia non

*Autista*

sono stati rinvenuti fra i corpi di reato perché erano ancora depositati presso il C.I.S..

Il perito ha potuto riferire depositando relazione e documentazione fotografica all'udienza n.10 del 9/4/1994 dopo le suddette udienze romane di audizione di Schembri, Benvenuto e Nava.

#### 6-2- I RISULTATI

I risultati sono i seguenti:

- a) 3 bossoli cal. 9 parabellum e quello cal. 9 x 21 rinvenuto nella FIAT/Uno incendiata sono provenienti dalla stessa arma, diversa da quella trovata sulla stessa FIAT/Uno incendiata;
- b) 5 bossoli cal.9 x 21 rinvenuti sui luoghi sono provenienti dalla stessa arma, diversa da quella indicata in a) e da quella trovata sulla FIAT/Uno incendiata;
- c) l'unica cartuccia cal.9 x 21 e uno dei bossoli rinvenuti sul luogo dell'omicidio sono stati incamerati ed espulsi dalla stessa arma diversa da quella indicata in a), da quella indicata in b) e da quella trovata sulla FIAT/Uno incendiata;
- d) 6 bossoli cal.9 parabellum rinvenuti nella FIAT/Uno non si sono potuti utilizzare per comparazione avendo subito, con l'incendio, la totale fusione delle capsule;



- e) 6 cartucce sono esplose nella FIAT/Uno per l'alta temperatura dovuta all'incendio;
- f) i due proiettili repertati durante l'autopsia (non fuorusciti dal corpo del dott. Livatino) sono stati sparati da armi diverse appartenenti a classe diversa: uno proviene da arma di marca diversa dalla Beretta;
- g) il caricatore rinvenuto nel luogo del delitto é dello stesso tipo e marca di quello rinvenuto sulla FIAT/Uno incendiata. Nel primo vi erano 9 cartucce: 2 cal. 9 x 21 della G.F.L.; le altre 7 cal. 9 parabellum, di cui 4 della G.F.L. in dotazione alla NATO ed alle forze di polizia italiane, 1 della GECO, 1 della Federal (F.C.) ed 1 della Winchester;
- h) sia i due caricatori che la canna e l'otturatore in sequestro sono in dotazione alle Forze di polizia;
- i) la cartuccia rinvenuta sul luogo dell'omicidio deriva da scarrellamento compiuto dall'apertura o per inserire il colpo in canna dimenticando di averlo già inserito o per inceppamento.



PARTE IV - ALTRA ISTRUZIONE COMPIUTA IN APPELLO

1- SULLA TESI DIFENSIVA SUL NUMERO DEGLI AUTORI  
DELL'OMICIDIO E SUL PERCORSO DI FUGA

1-1 DEPOSIZIONE DEL M.LLO CC IACOLINO

Su richiesta della difesa di Pace nel corso del dibattimento di appello (ud. n.8 del 10/2/94) sono stati sentiti all'udienza n.9 del 25/2/94 due testimoni su una circostanza immediatamente successiva al delitto.

Il m.llo CC Gaetano Iacolino del Nucleo operativo radiomobile di Agrigento ha riferito che il 21/9/90, mentre era sul luogo dell'omicidio per i rilievi, era stato avvicinato da una guardia giurata della Saetta Trasporti (impresa che esegue trasporti di sicurezza con sede a Palermo, ma con uffici anche ad Agrigento), il quale, appresi i fatti, gli aveva detto che un quarto d'ora/20 minuti prima, (poi precisati a contestazione nelle 8,50 circa, come risulta da verbale) percorrendo la strada Agrigento-Favara, all'altezza del nuovo carcere di Agrigento<sup>in costruzione</sup> aveva notato una FIAT/Uno che procedeva ad alta velocità; non gli aveva indicato il numero delle persone che erano sulla FIAT/Uno. Aveva avvertito il suo Comandante.



Antonio Vinti, la suddetta guardia giurata (indicata dal m.llo Iacolino), nella stessa udienza ha riferito che quella mattina egli era addetto alla scorta del furgone col quale trasportavano valori per il Banco di Sicilia da Agrigento a Favara e poi da Favara a Canicatti' per rientrare ad Agrigento.

Nel tratto iniziale da Agrigento a Favara, compiuto sulla vecchia strada [la SS 122], superato lo svincolo per Agrigento della SS 640, era stato sorpassato, in una delle tante curve che caratterizzano la strada, da una FIAT/Uno bianca che procedeva ad alta velocita'. La sua attenzione fu attratta da fatto che il passeggero seduto avanti a destra vicino al conducente, teneva il braccio all'esterno trattenendo lo sportello che era ammaccato.

Aveva visto all'interno dell'auto due persone "almeno me ne sono sembrate due", ma non aveva potuto vederle in viso perche' il furgone sul quale viaggiava e' alto .

Non ha saputo precisare l'ora per il tempo trascorso. Ha precisato che iniziavano il lavoro presso la sede del Banco di Sicilia di Agrigento, che e' posta vicino la stazione, alle 8,30. Bisogna aggiungere il tempo per prelevare i plichi, sottoscrivere gli atti,



ecc.; influiscono tanti fattori, come il tempo impiegato per la consegna, il traffico stradale, ecc.. Riteneva di potere escludere che fossero stati sorpassati anche da una motocicletta.

### 1-3- LA STRADA INDICATA DAI DUE TESTI

Secondo la difesa, in base alle indicazioni date dai due testi il tratto di strada in cui avvenne il sorpasso fa parte del percorso che avrebbero dovuto seguire gli uccisori di Livatino per recarsi dal luogo del delitto al bevaio Petrusa presso il quale furono bruciate la FIAT/Uno, la moto e le due armi.

### 2- LA SENTENZA DI QUESTA CORTE DEL 3/7/92 NEI CONFRONTI DI AVARELLO.

Nell'udienza n.11 del 7/4/94 il PM ha depositato copia della sentenza definitiva di questa Corte n.11 del 3/7/92 emessa nei confronti di Giovanni Avarello condannato per tentato omicidio ed altro.

Da essa risulta che egli, tossicodipendente, alle 10,15 circa del 27/3/1987 circolava in via Napoleone Colajanni di Caltanissetta, giudando senza patente la Ford Fiesta CL 170179 rubata ad Angelo Cusa; accortosi degli agenti PS Gaetano Gagliolo e Sergio Ciralli, era



fuggito; raggiunto ed avvicinato dai due agenti presso il distributore di carburante AGIP di localita' Fantano, diede una spinta al Gagliolo, estrasse una Browning 7,65, li minaccio' invitandoli ad allontanarsi e mettersi con le spalle al muro; tento' di profittare di questo frangente per impossessarsi della pistola che il Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi, perche' l'agente, profittando in un momento di distrazione dell'Avarello, gli diede uno spintone allontanandolo. L'Avarello si pose allora dietro un'auto in sosta, premette piu' volte il grilletto della sua pistola - come percepirono gli agenti - senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere piu' volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoruscirono quattro cartucce poi trovate a terra; allora getto' l'arma a terra e cerco' di fuggire, ma fu arrestato.

Ammise di avere rubato l'auto, di essere sprovvisto di patente, di detenere eroina (fu prosciolto in istruzione da questo reato secondo l'art.80 della legge n.685/1975).

Nella sentenza la Corte respinse l'assunto difensivo che l'Avarello avesse voluto solo minacciare e non sparare basato sul fatto che il perito aveva accertato l'efficienza dell'arma, ritenendo che si trattasse di una delle ipotesi formulata dal perito con altre (blocco accidentale dell'arma, inidonea impugnatura dell'arma impedendo lo sganciamento della

sicura automatica o sindrome periferica psico-motoria), attribuibile all'incertezza nei movimenti ed alla tossicodipendenza dell'Avarello.

Egli con la sentenza di questa Corte sopra indicata, confermativa (tranne che per l'entita' della pena) di quella di primo grado, fu condannato oltre che per il furto dell'auto, la guida senza patente ed il porto e detenzione illegali di arma anche per resistenza a p.u., tentativo di rapina della pistola e tentativo di omicidio, mentre era stato prosciolto, come detto, per la detenzione di cocaina ex art.80 L. 685/1975.

### 3- INFORMAZIONI DEL R.O.S. CC SULL'ATTIVITA' DEL LIVATINO IN RELAZIONE A MISURE DI PREVENZIONE.

Dalle informazioni del R.O.S. CC risulta relativamente al Dott. Livatino:

a) quale sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento aveva avanzato dal 14/1/1988 al 19/8/1989, n.79, proposte per applicazione di misure di prevenzione, fra le quali sono da ricordare i seguenti per la qualita' dei prevenuti:

- Rosario Coniglio di Canicatti', ucciso in Canicatti' l'8/9/1990, vicino a Sanguine' (anch'egli ucciso) e quindi a Di Caro-Ferro-Guarneri; sottoposto a sorveglianza speciale per anni uno mesi sei con decreto



del 25/5/1989, FM il Livatino;

-Giacchino Sferrazza da Canicattif vicino ad Antonio Gallea, Giovanni Avarello, Angelo Montante, Giuseppe Montante e Giovanni Gallea, tutti appartenenti alla "Stidda", sottoposto a sorveglianza speciale per anni tre con decreto del 6/4/1989, FM Livatino; poi, il 22/2/1993 all'interno del circolo ricreativo del PSDI di Canicattif aveva avuto uno scontro a fuoco con Salvatore Lentini ed entrambi erano rimasti feriti;

- Giacchino Di Bella da Canicattif, vicino ad Antonio Ferro ed Antonio Guarneri sottoposto a sorveglianza speciale per due anni e sei mesi con decreto 29/12/1989, FM Livatino;

b) I seguenti procedimenti risultarono dai registri così trattati:

- Vincenzo Collura da Canicattif, della "Stidda", gruppo emergente di Canicattif che aveva rappresentato anche in riunioni interprovinciali. La proposta iscritta nel registro della Procura il 30/5/1989 fu trattata dal Tribunale (Agnello, Livatino, Tricoli) il 13/4/1990 con la sottoposizione dello stesso a tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e confisca di beni immobili e somme depositate in libretto di risparmio;

-Giovanni (inteso Gianmarco) Avarello da Canicattif [sopra già indicato] - Proposta del 17/3/1988 - Procedimento fissato per il 7/1/1991,



- Rosario Ribisi (poi ucciso nell'Ospedale di Caltanissetta il 4/10/1989), Calogero Ribisi, Pietro Ribisi, Ignazio Ribisi da Palma di Montechiaro, noti come i "fratelli terribili", dominanti nella loro zona ed in molte altre, collegati a Giuseppe Di Caro di Canicatti', del quale costituivano il braccio, sottoposti a sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in provincia di Agrigento con decreto del Tribunale del 21/7/1989 [v. anche sopra le dichiarazioni di Benvenuto secondo le quali il suo gruppo era emergente e contrapposto ai Ribisi; il difensore di Pace, avv. Russello del foro di Agrigento, nella discussione orale, illustrando la dirittura morale e la professionalita' del Livatino, ha dichiarato, da difensore dei Ribisi, che il Livatino aveva avanzato proposte di misure di prevenzione contro gli stessi, anche quando le prime erano state respinte dal Tribunale].

- Il 10/8/1989 furono ascritti nel registro della Procura della Repubblica e poi con decreto del Tribunale agrigentino del 6/4/1990 sottoposti a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni tre:

- Giuseppe Grassonelli da Porto Empedocle, del clan omonimo;

- Giovanni Sirone dello stesso gruppo;

- Antonio Farruggia dello stesso gruppo;



- Gaetano Farruggia dello stesso gruppo;
- Antonino Lauricella dello stesso gruppo;
- Filippo Adamo dello stesso gruppo, operante nel torinese;
- Carmelo Gambacorta, capo decina, ed i suoi fratelli Alfonso Giuseppe (e Luigi) della "famiglia" Albanese-Messina;
- Giuseppe Troina da Porto Empedocle, poi ucciso, della "Stidda" di quella zona.

c) quale giudice del Tribunale agrigentino il Livatino aveva trattato fra gli altri i seguenti procedimenti:

- Antonino Ferro da Canicattf, capo dell'omonima "famiglia".

Il Tribunale di Agrigento il 2/4/1990 dispone il dissequestro dei beni;

- Gaspare Mallia da Siculiana vicino all'area palermitana della "famiglia" Madonia sottoposto con decreto del Tribunale del 30/7/1990 alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nella provincia di Agrigento per anni tre;

- Bruno Maurizio Gallea da Canicattf del gruppo omonimo del quale facevano parte Giovanni Avarello, [di essi si e' già detto sopra: v. in particolare dichiarazione di Benvenuto], il suddetto Sferlazza, ecc., ucciso poi col fratello Giovanni il 30/3/1991 in Agrigento.

A conclusione del rapporto si indicano come allegati le fotocopie del registro della Procura degli anni 1988,



1987 e 1990 e di n. 50 decreti del Tribunale per applicazione di misure di prevenzione, che, pero', non sono stati prodotti dal P.M..

#### 4- LE NUOVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMICO E FACE.

All'udienza del 7/4/1994, al momento di dichiarare chiusa l'istruzione dibattimentale di appello Amico e Face hanno chiesto di fare dichiarazioni spontanee che hanno dettato.

Amico, confermate le precedenti dichiarazioni, ha detto di non comprendere come in primo grado sia stato dichiarato colpevole dei reati attribuitigli: si erano condannati due innocenti.

Ha proclamato la sua estraneità rispetto a qualsiasi organizzazione mafiosa.

Le indagini si erano dirette verso lui per emotività, in quanto bisognava cercare i colpevoli.

I collaboratori di giustizia hanno dichiarato il falso.

Schembri è un "essere immondo" che egli non ha mai conosciuto: ha detto il vero solo quando in primo grado ha detto di non conoscerlo.

Benvenuto lo conosce solo di vista perché paesano; il suo ricordo risale al 1987 quando lo arrestarono per una rapina. E' un "povero disperato che" pur di alleviare la sua posizione chiama in causa tutto



"e tutti; noi siamo delle ancore di salvezza a cui  
"aggrapparsi per sottrarsi alle sue responsabilità".

Face ha confermato le precedenti  
dichiarazioni, ha detto che "con questi pentiti non ho  
mai avuto a che fare". Schembri non l'ha mai conosciuto;  
Benvenuto l'ha visto solo in carcere.

Essi sono "bugiardi perché loro più fanno  
"dichiarazioni più vengono accreditati....; se loro,  
"Schembri e Benvenuto, hanno fatto dei peccati non  
"significa che io faccio parte a loro come dicono e cioè  
"che io sia stato il Killer del giudice Livatino".

Proclamata la sua innocenza, ha detto che nel  
1989 egli ed Amico, recatisi ad Agrigento per cambiare  
un vaglia, furono ~~stati~~ fermati e condotti in caserma dai  
CC., ove furono trattenuti molto tempo, tanto che non  
riuscirono più a cambiare il vaglia. Richiesta  
spiegazione, ebbero risposta che si trattava di  
sospetti. Tornati il giorno dopo ad Agrigento per  
cambiare il vaglia, furono avvicinati da agenti di P.S.  
e condotti in Questura, ove un funzionario gli offrì L.  
100.000.000 per avere da lui notizie sulla criminalità,  
per potervi penetrare ed eliminarla; alla sua risposta  
sdegnata di non saper nulla e di fare vita in famiglia,  
fu minacciato di essere rovinato ("senta, se lei non ci  
"indica queste strade, queste persone, noi la  
"roviniamo").



"Da quel giorno si sono messi addosso a me e "non mi hanno dato più pace". In paese lo fermavano due/quattro volte al giorno; spesso lo portavano in Questura ad Agrigento adducendo sospetti su di lui.

Ha aggiunto di essere "convinto che se la sono "presa contro di me per vendetta personale; poi nel 1990 "mi arrestarono per il fatto Livatino".

Altra volta, nel marzo-aprile 1993 due funzionari lo andarono a trovare all'Asinara, ov'era detenuto, dicendogli che, se era fidanzato (sua risposta affermativa) e voleva sposarsi (sua risposta affermativa), tenuto conto che non poteva farlo essendo stato condannato all'ergastolo, (sua risposta, che era solo condanna di primo grado e che la sua innocenza sarebbe emersa), avrebbe potuto usufruire del buon trattamento che lo Stato fa ai collaboratori. Alla sua risposta negativa fondata sulla sua innocenza e sconnoscenza di fatti, quelli gli avevano detto che sarebbero arrivati altri "papelli", cioè mandati di cattura.

Ha aggiunto ancora che, pure se in primo grado gli avevano inflitto l'ergastolo, non ci sono le prove.

Se fosse colpevole, avrebbe accettato le offerte ricevute perché "i pentiti hanno stipendio, la "famiglia protetta e la massima protezione".

*Leoni*

PARTE QUINTA - I MOTIVI DELLA DECISIONE

1- LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

1- 1- L'AGGRESSIONE INIZIALE SECONDO MODALITA' TIPICHE ED  
IL NON CONSEGUIMENTO IMMEDIATO DELL'EVENTO MORTE

Il dott. Livatino, la mattina del 21/9/1998, secondo le sue costanti abitudini, partì dalla sua abitazione di Canicattì per recarsi al Tribunale di Agrigento a comporre il Tribunale per l'udienza di quel giorno, a bordo della sua Ford/Fiesta, guidando in maniche di camicia. Raggiunse, attraverso il raccordo, la SS 640, nella quale si immise.

Aveva percorso Km 19 circa di questa statale e circa m. 725 del rettilineo di oltre Km.1- di c.da S. Benedetto, quando fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

I segni lasciati sulla fiancata sinistra della sua Fiesta, specie sullo sportello del lato guida, da colpi di fucile dimostrano che essi furono sparati in direzione molto approssimativamente perpendicolare alla fiancata sinistra dell'auto stessa da un veicolo (che per quanto si è esposto era la FIAT/Uno turbo diesel poi trovata bruciata presso il bevaio Petrusa in c.da Gasena), anch'esso in movimento, che in quel momento affiancava, quasi a sfiorarla, la detta Fiesta.

Questi dati obiettivi dimostrano, quindi, che l'aggressione fu compiuta secondo le modalità tipiche molto in uso (basta ricordare, per tutti, le recenti aggressioni mortali a CC di pattuglie automontate sull'autostrada del sole - A/3 - in provincia di Reggio Calabria; l'omicidio del presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, dott. Antonino Saetta, e del figlio di lui sulla stessa SS 640 nel tratto Canicattf-Caltanissetta del 25/9/1988; ed altri casi simili).

Senonché l'esecuzione non fu perfetta ed il Livatino non fu ucciso mentr'era ancora al posto di guida.

Gli autori dell'aggressione, e soprattutto il conducente della FIAT/Uno, o perché si accorsero di avere fallito questo primo assalto, o perché dovevano fermare subito la Fiesta per sparare sul Livatino i "colpi di grazia", dovettero stringere il più possibile a destra verso il guard-rail la Fiesta durante l'affiancamento, dovettero cercare di portarsi davanti ad essa (da ciò può essere derivata l'ammaccatura poco profonda, da striscio riscontrata sullo sportello anteriore destro della FIAT/Uno) e subito dovettero in retromarcia spingerla indietro verosimilmente per impedire qualsiasi ulteriore fuga o spostamento (essa col cambio in folle, col freno a mano abbassato ed posta in pendenza poteva muoversi).

La collisione fra i due veicoli è provata dalla corrispondenza delle ammaccature fra la parte anteriore sinistra della Fiesta, ov'erano in una rientranza sotto il faro, i resti del vetro di esso che fu trovato rotto (e ciò prova che la rottura era recente e con vettura che non era stata più mossa), il paraurti introflesso nella stessa parte sinistra ed una ammaccatura con segno trasversale nel cofano parte anteriore sempre a sinistra, e l'ammaccatura riscontrata nella parte posteriore destra della FIAT/Uno; a terra davanti alla Fiesta furono trovati (v. verbale di sopralluogo e sequestro in vol. per il dibattimento f. 17) frammenti di plastica dello "stop", cioè rossi propri della fanaleria posteriore. La particolare conformazione di questa parte della carrozzeria della FIAT/Uno, ove la lamiera ha una rientranza per consentire l'alloggiamento del gruppo della fanaleria posteriore di destra che è di plastica, indica che la parte superiore di essa col suo spigolo lattonato sia andata quasi ad incastrarsi nella parte anteriore sinistra del cofano della Fiesta, lasciandovi il segno di ammaccatura e frammenti di vernice o stucco di auto (ivò).


Il tutto ha <sup>altri</sup> riscontri oggettivi.

Infatti, la posizione in cui fu trovata la Fiesta con la parte posteriore destra a ridosso del



guard-rail e la parte anteriore a cm. 50 dimostra che essa non poteva giungervi procedendo in avanti, ma solo procedendo all'indietro, tanto che all'inizio si ipotizzò che il Livatino avesse compiuto un tentativo di marcia indietro. Questa ipotesi non è seguibile sia perché una manovra in retromarcia sarebbe stata in sé inutile per la fuga, specie per lungo tratto, per la bassissima velocità raggiungibile. Inoltre, le ruote della Fiesta erano diritte e non sterzate come avrebbe imposto una supponibile manovra di inversione del senso di marcia.

Infine, per escludere che il dott. Livatino avesse tentato qualsiasi manovra, è rilevante che egli, sorpreso dall'aggressione, capì istintivamente che l'unica via di scampo sarebbe stata l'abbandono della Fiesta per fuggire per la campagna. Ancora, la Polizia riscontrò in quel posto una traccia trasversale di fango secco sul manto bituminoso della strada. Esso doveva essere caduto da poco perché il passaggio dei veicoli lo disperde subito: la caduta normalmente si verifica quando le auto subiscono un forte scossone, ma in quel punto il manto stradale era (ed è) in ottime condizioni senza buche o avallamenti (v. anche fotografie); o quando subiscono urti specie se nei parafranghi o nelle vicinanze delle ruote. L'auto del Livatino era pulita e le tracce non erano in corrispondenza di essa; erano piuttosto in corrispondenza del tratto di strada sul



quale dovette insistere la FIAT/Uno nel momento dell'urto seguito dallo scarrozzamento all'indietro della Fiesta per pochi metri perché fermata dal guard-rail.

E', quindi, da ritenere che l'atto iniziale aggressivo fu subito dal Livatino quando era giunto con la sua Fiesta alcuni metri più avanti rispetto al posto, in cui questa fu trovata, cioè è da ritenere quasi in corrispondenza, sulla SS 640, del posto, ove furono rinvenuti gli occhiali.

#### I-2- LA FUGA DEL LIVATINO E LA SECONDA FASE DELL'AGGRESSIONE

Subito l'aggressione e superata la sua Fiesta dalla FIAT/Uno e dalla motocicletta, egli scese, ancora indenne, o tutt'al più ferito ancora solo di striscio, dall'auto, scavalcò il guard-rail e si diresse verso la campagna.

Giunto presso i due eucaliptus vicini ed allineati in senso perpendicolare alla SS 640, dovette avere un incontro ravvicinato con i suoi aggressori e qui verosimilmente fu raggiunto dal colpo d'arma da fuoco sparato da vicino (qui dovette avvenire il brevissimo colloquio ravvicinato <sup>riferito</sup> da Schembri perché narrategli da Puzangaro: v. parte prima n. 24, 3, 2, e parte terza 3,2,1, pag.181).



La prova di questo incontro deriva da più elementi, che dimostrano anche perché egli non fu finito neanche in questo posto.

Infatti, poco al di là degli eucaliptus fu rinvenuto il caricatore con alcune cartucce che indica come uno degli aggressori l'abbia staccato dalla sua arma per inceppamento della stessa e gettato *(ne parla anche Benvenuto: v. parte terza, 3, 4, 3.)*.  
Quf Livatino perdette gli occhiali e quf la sua fuga mutò direzione: non più direttamente verso il greto del torrente, ma anche ad allontanarsi verso la parte opposta rispetto al posto ————— ove fu trovato il caricatore, (verso Caltanissetta), con comportamento tipico di chi vuole sfuggire all'aggressore.

### I-3- LA CONTINUAZIONE DELLA FUGA E LA TERZA FASE DELL'AGGRESSIONE

Così procedendo, il Livatino perse il mocassino sinistro e giunto nei pressi del ciglio della scarpata dell'ampia concavità sopra descritta, rientrando dal greto del torrente verso la SS 640, ebbe ancora relativamente vicini gli aggressori che gli spararono altri colpi di pistola da distanza non ravvicinata colpendolo altre due volte; la prova è data dai bossoli trovati nella zona (v. fotografie allegate alla perizia di ispezione dei luoghi eseguita dalla

Corte e quella della Polizia in occasione dei sopralluoghi del 21/9/1990).

In questi frangenti il Livatino mutò ancora direzione alla sua fuga, girando di quasi 90° gradi a sinistra, puntando sempre verso il greto del torrente, ma non più in direzione di Caltanissetta ma in quella di Agrigento, imboccando la scarpata della suddetta concavità evidentemente per sfuggire ancora agli aggressori.

1-4- L'ULTIMO TRATTO DI FUGA, LA FASE FINALE DELL'AGGRESSIONE ED I "COLPI DI GRAZIA".

Seramente colpito in organi vitali, il Livatino non poté continuare che per alcune decine di metri la sua fuga e cadde nel greto del torrente (v. perizia medico legale riassunta in parte prima n.5).

Qui, mentre era ancora morente, fu raggiunto dagli aggressori, che gli spararono i due "colpi di grazia" finendolo (ivi). Il cadavere fu trovato, come si è detto, a m. 81,50 dal guard-rail, verso Agrigento rispetto alla Fiesta.



## 2 - LA DINAMICA DELL'AZIONE ED IL NUMERO DEGLI ESECUTORI MATERIALI DELL'OMICIDIO

### 2-1- LA TESI DIFENSIVA

La difesa degli imputati e quella di Pace in particolare ha sostenuto che gli autori materiali dell'omicidio siano stati solo tre e precisamente Puzangaro, Avarello e Benvenuto od eventualmente altri, ma fra essi non c'erano né Amico, né Pace, verosimilmente indicati per sostituire qualche altro (ad es. Benvenuto che con giustificazioni poco credibili ha cercato e cerca di sottrarsi alla relativa responsabilità della partecipazione diretta all'azione).

Secondo la difesa a provarlo sarebbero:

- a) la stessa dichiarazione di Benvenuto, secondo la quale il delitto doveva essere commesso in base agli accordi iniziali con Avarello soltanto da tre persone (v. sua dichiarazione resa a questa Corte in Roma-Rebibbia il 27/1/94 in vol. atti di appello, ud. n. 7 del 27/1/1994);
- b) la indicazione di Puzangaro, riferita da Schembri, che sostituisce, però, ad altri Amico e Pace;
- c) l'essere stati visti dal pastore Marchica un solo uomo in motocicletta che si allontanava dal luogo del delitto a velocità elevata verso Agrigento vicino ad una FIAT/Uno bianca, della quale non aveva notato gli



occupanti; nonché della guardia giurata Vinti, addetta alla scorta dei trasporti blindati di valori effettuati per conto del Banco di Sicilia (che ne riferì subito dopo al M.lio CC Iacolino), due sole persone su una FIAT/Uno sulla strada per Favara che dovettero percorrere gli esecutori dell'omicidio scappando dal luogo del delitto verso l'abbeveratoio Petrusa di c/da Gasena ove bruciarono i veicoli.

## 2-2- I VEICOLI, AUTO E MOTO, USATI

La tesi non può essere seguita per più ragioni.

Anzitutto, è certo che gli autori materiali dell'omicidio si servirono di una FIAT/Uno e di una motocicletta \_\_\_\_\_

come risulta dai seguenti elementi:

- a) Nava vide sul luogo del delitto la motocicletta (e vicino ad essa la stessa persona col maglione rosso e casco bianco in testa) che poco prima (guidata da altra persona) l'aveva superato ad alta velocità, con manovra spericolata e vietata di sorpasso, sulla stessa SS 640, in modo tanto azzardato che per puro caso non aveva procurato la collisione; vide anche la FIAT/Uno bianca, ferma come la moto, ma m.30 circa oltre, sulla SS 640;
- b) i due veicoli poco dopo furono bruciati presso il bevaio Petrusa, come normalmente fanno gli esecutori di



gravi delitti per liberarsi di auto usate ed ormai "sporche" ed anche per eliminare le eventuali tracce lasciate sui veicoli stessi,

c) i due veicoli erano stati rubati tempo prima come si usa fare dagli organizzatori e dagli esecutori materiali dei delitti gravi per evitare la possibilità di loro individuazione attraverso i veicoli usati;

d) Benvenuto dà conferma (e l'attendibilità della sua dichiarazione la riceve) che furono usate i due veicoli, poi bruciati presso il bevaio Petrusa, indicando che da qui gli autori materiali si allontanarono con una Golf 16 valvole che era stata lasciata appositamente nella zona prima di consumare il delitto.

#### 2-3- LE NECESSITA' OGGETTIVE DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI IN RAPPORTO AI VEICOLI USATI

L'uso certo di una moto e di un'auto per l'aggressione e l'omicidio esige la necessità di un minimo di persone perché essa sia attuabile; lo esige di più in considerazione delle modalità programmate ed iniziate ad eseguire (anche se non attuate subito per l'imprecisione esecutiva ) e per la prosecuzione di essi.

Bisognava, infatti, avvicinarsi con la FIAT/Uno ed accostare l'auto Fiesta del Livatino,



ponendosi a fianco di essa all'altezza del posto di guida, sparargli addosso, finirlo con colpi finali "di grazia" (così poi conferma anche Benvenuto).

In questa operazione quelli in motocicletta servivano da supporto operativo, fors'anche per i "colpi di grazia".

Così fu iniziata l'esecuzione; si spararono sulla Fiesta due colpi di fucile (come dimostrano anche oggettivamente i segni riscontrati sull'auto ed i residui di borra delle cartucce di fucile rinvenute nel tramite seguito dai proiettili fra le componenti della carrozzeria della Fiesta), ma si colpì l'auto e non (o tutt'al più solo di striscio: v. lesione superficiale trasversale alla regione occipitale: v. parte prima n.5) il Livatino che ebbe possibilità di fuggire, sicché il programma esecutivo subì varianti di cui si dirà; la moto per un'insufficienza di freni si fermò oltre (v. anche in seguito, dich. Benvenuto).

Orbene, per eseguire un'azione così concepita erano necessarie non meno di due persone sulla moto e non meno di altre due sulla FIAT/Uno.

Infatti, in ciascun veicolo, finché è in movimento, una persona deve dedicarsi soltanto alla guida.

Non può mai una sola persona contemporaneamente guidare e uccidere. Le improvvise emergenze impongono manovre di guida particolari per le

quali é necessaria l'attenzione concentrata, per cui il conducente non può compiere né azioni aggressive né di copertura.

Queste ultime, d'altra parte, esigono precisione ed attenzione concentrata sia in fase di aggressione, sia eventualmente in fase di copertura e ad essi non può dedicarsi chi deve provvedere anche ad altro.

Per rendersene pienamente conto basta pensare che gli scippatori in scooter, che agiscono quasi sempre in danno di donne per lo più anziane (azioni delittuose di molto più scarsa rilevanza anche operativamente), operano sempre in due, dividendo i compiti di guida e di scippo.

Se, poi, si aggiunge la constatazione oggettiva che la disposizione dei posti in un'auto consente di operare bene sul lato del sedile sul quale si é preso posto, ne deriva che il conducente di auto a guida a sinistra, com'era la FIAT/Uno, trova moltissime difficoltà a spostarsi verso destra per sparare dal finestrino. Ma dimostra anche l'esigenza di almeno un'altra persona che occupi i posti di dietro, sia in funzione ausiliaria o concorrente con la persona seduta avanti, sia per far fronte alle prevedibili esigenze che possano presentarsi sul lato del conducente.

Pertanto, i dati operativi oggettivi, in



relazioni ai due veicoli usati dimostrano che gli esecutori dell'omicidio furono non meno di quattro/cinque.

#### 2-4- LE ARMI ED IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ALL'OMICIDIO

Dagli accertamenti e dalle conclusioni della perizia balistica (v. sopra parte III n. 6 ) emergono questi risultati:

- a) 6 colpi cal.9 parabellum e 1 cal. 9 x 21 sono stati sparati dall'interno della FIAT/Uno rispettivamente con due armi diverse;
- b) 8 colpi sono stati esplosi all'esterno: 3 cal. 9 x 21 con la stessa arma che ha espulso il colpo cal. 9 x 21 indicato in a) e 5 cal. 9 x 21 con arma diversa dalle due indicate in a);
- c) due colpi sono stati esplosi col fucile sovrapposto cal. 12.

Da questi risultati emergono le seguenti prove:

- a) le armi usate sono state almeno 5/6: il fucile; le due pistole che hanno espulso i colpi dai quali sono derivati il maggior numero dei bossoli rinvenuti; una quarta alla quale sono riferibili la cartuccia ed il bossolo sopra indicati in b); la quinta rinvenuta nella FIAT/Uno bruciata; una sesta doveva essere in possesso dell'uomo ch'era sulla strada in funzione di copertura e



da "palo" in quella zona, dalla quale potevano interferire terzi;

b) dall'interno dell'auto furono sparati colpi con due armi diverse;

c) qualche arma dovette incepparsi come dimostra sia la cartuccia sia il caricatore contenente ancora un buon numero di cartucce, trovati sul luogo dell'omicidio <sup>è come ha detto Benvenuto (v. parte terza 3,4,3)</sup> E'

da escludere che la cartuccia sia attribuibile all'immissione di un colpo in canna ove già c'era una cartuccia stessa, perché in tutte le aggressioni la necessità della prontezza dello sparo impone che l'arma sia fin dall'inizio pronta a sparare; è da escludere del tutto che si estragga dall'arma, gettandolo come inutile, un caricatore con cartucce ancora usabili;

d) il fucile doveva essere in possesso di persone che erano sulla FIAT/Uno perché sarebbe stato molto difficilmente celabile dalle persone che erano sulla moto (quella del posto di dietro, poi, vestiva addirittura solo un maglione) e comunque non vi era ragione alcuna per correre rischi portandolo sulla moto (alla bisogna in auto lo si può celare sotto sedili, ecc.).

Esso fu usato per primo come dimostrano i segni lasciati sulla Fiesta del Livatino e in senso approssimativamente perpendicolare ad essa come si è detto. Coevamente dovette essere usata una pistola e per un colpo un'altra ancora, come provano i bossoli

rinvenuti nella FIAT/Uno. Infatti, subito il Livatino scappò per i campi sottostanti: era inutile ed inconcepibile continuare a sparare dall'auto; la mancanza di reazione del Livatino inerme e fuggente esclude ogni necessità di difendersi restando nella FIAT/Uno ;

e) uno di quelli che erano nell'auto iniziò a sparare subito con la pistola, altro sparò un solo colpo dall'auto e gli altri eventualmente da fuori;

f) l'impegno di colui che sparò dall'auto col fucile per colpire direttamente il Livatino nel momento dell'accostamento e del sorpasso fa escludere che egli potesse usare coevamente la pistola. Compiuto il sorpasso e questa fase dell'azione, la FIAT/Uno fu portata oltre m. 30 più avanti e in questo spazio <sup>era</sup> inutile sparare (e non furono trovati né bossoli, né altri segni <sup>in questa zona</sup>). Il conducente impegnato nella guida non poteva sparare, a parte che, se l'avesse fatto, avrebbe potuto attingere il correo seduto alla sua destra. Pertanto, è da ritenere che nei posti di dietro della FIAT/Uno vi era almeno un'altra persona che sparò.

#### 2-5- CONCLUSIONI

Dai dati oggettivi che il processo offre risulta provato che gli esecutori dell'omicidio Livatino furono non meno di cinque/sei.

*Orsini*

Pertanto, la tesi difensiva che siano stati solo tre, per cui resterebbero fuori Amico e Pace, indicati per sostituire nominativamente due dei tre soli veri esecutori del delitto, non solo non è provata, ma è oggettivamente smentita.

### 3- LE DEPOSIZIONI DI MARCHICA, VINTI E IACOLINO ED IL NUMERO DEGLI ESECUTORI

#### 3-1- RILEVANZA SOSTANZIALE DELLE DEPOSIZIONI DI MARCHICA E VINTI- ESCLUSIONE DI QUELLA DI IACOLINO

Si può escludere dall'esame la deposizione del m.llo Iacolino, che è de relato a sostegno di quella del Vinti, e si considera solo quella di quest'ultimo.

#### 3-2- ID.: - LA LORO PORTATA

Marchica vide una moto con una sola persona allontanarsi dal luogo del delitto velocemente in direzione di Agrigento e con essa una FIAT/Uno; Vinti, in servizio di scorta (non di guidatore) sul furgone blindato per i trasporti di valori per il Banco di Sicilia, constatò di essere stato sorpassato da una FIAT/Uno beige, che procedeva velocemente, in una curva della SS 122 nel tratto che dallo svincolo SS 640 porta



in Km. 2,8 (v. parte terza n.5-2) al bivio per la stradella di c/da Gasena e notó che il passeggero del posto vicino a quello di guida aveva il braccio fuori per tenere lo sportello ammaccato.

Non poté vedere in viso i due seduti nei posti anteriori perché il furgone é piú alto.

Non vide altre persone sulla FIAT/Uno.

Non furono sorpassati, né videro motociclette.

Orbene, dai dati acquisiti emerge: a) Marchica

- vide entrambi i veicoli e non uno solo;
- li vide muoversi ed allontanarsi dal luogo dell'omicidio, cioè in relazione al tratto rettilineo della SS 640, teatro dell'omicidio, verso Agrigento; egli, sentiti anche i secondi spari, si stava avvicinando ancor di piú nel luogo dal quale il relativo rumore proveniva, cioè quello dell'omicidio;
- senza dubbio, pertanto, la sua visione é certamente degli stessi veicoli, dei quali si servirono gli uccisori di Livatino.

b) Vinti

- vide solo una FIAT/Uno, nessuna moto li sorpassó;
- essendo di scorta, egli era seduto sul lato destro del furgone blindato, per cui la FIAT/Uno svolse la manovra di sorpasso nel lato opposto al suo;
- ancora il furgone blindato ha come tutti quelli di questo tipo, per ragioni funzionali, gli spazi in vetro ridotti al minimo e molto piú piccoli del normale con

*Pietro*

riduzione della visuale;

- egli non poté vedere in viso le due persone, della cui presenza è certo, non solo perché il furgone, come ha detto, è più alto, ma soprattutto per le difficoltà suddette.

Nulla esclude che egli, vedendo il braccio del passeggero seduto accanto al posto di guida all'esterno, ne dedusse, più che vide, sia la presenza di lui, sia quella necessaria di altra persona alla guida. Non vide, cosí, altri passeggeri che, del resto, trattandosi di autori di delitto appena commesso si sarebbero celati in tutti i modi.

Nulla esclude, quindi, che nell'auto vi fossero altre persone che egli non riuscì a vedere (peraltro non aveva alcun interesse).

Più a monte non vi è alcuna prova che l'auto fosse la stessa di quella vista da Marchica (e da Nava) sul luogo del delitto.

Ad indicarne l'identità sarebbe soltanto l'ammaccatura dello sportello anteriore destro, ma nulla prova che fosse uguale a quella riscontrata sulla FIAT/Uno trovata bruciata in c/da Gasena.

Peraltro, come già riferito nella parte prima (n. 7 - 1; 2) la FIAT/Uno usata dagli uccisori di Livatino presentava un'ammaccatura da striscio non profonda che non appare interessare i montanti di riquadro dello



sportello e, quindi, non poteva essere di entità tale da determinare guasti alla chiusura di esso. L'auto è stata trovata con gli sportelli chiusi, come ricorda l'ispettore P.S. Principe, perché in caso contrario, secondo l'uso, se ne sarebbe dato atto nel verbale di sopralluogo (v. dep. in ud. di appello n. 9 del 25/2/1994).

Resta inspiegabile l'uso di questa strada SS 122 solo per la FIAT/Uno e non anche per la moto Honda.

Resta incerta la corrispondenza dell'orario, anche per l'approssimazione delle indicazioni.

Nava passò sul posto dell'omicidio alle 8,45 circa e l'omicidio era ancora in corso di esecuzione. Per gli autori dell'omicidio fu necessario completare l'azione delittuosa, ritornare sulla SS. 640, raggiungere i veicoli, ripartire, percorrere circa Km. 3 di strada, con curve, fra le quali quelle strette e complicate dello svincolo. Appare molto difficile che la FIAT/Uno si sia potuta trovare alle 8,50 nel posto in cui Vinti ne vide una.

Il servizio del trasporto di sicurezza si iniziava con appuntamento alla sede del Banco di Sicilia alle 8,30; bisognava prelevare i valori, caricarli sull'auto, completare e firmare i verbali, uscire dall'abitato di Agrigento in ora mattutina di punta, raggiungere il punto del sorpasso alle ore 8,50 come afferma il Vinti.



E' da ritenere, quindi, che la FIAT/Uno vista da Vinti sia stata un'altra.

Peraltro, è fin troppo ovvio che gli esecutori dell'omicidio non si sarebbero mai serviti, per eseguirlo usando necessariamente l'auto, (non meramente per raggiungere il luogo del delitto, ma per eseguirlo), di un veicolo con lo sportello che non si chiudeva e bisognava tenere con le mani, impedendo altri movimenti necessari per l'azione omicidiaria.

Non vi era stato un urto di tale entità da fare scardinare la serratura, né vi erano segni di corrispondenti proporzioni.

### 3-3- L'USO DEL PERCORSO PIU' BREVE E SOLITARIO DELLA STRADELLA PODERALE ED IL SUO RISCONTRO OBIETTIVO

Si è sopra esposto (v. parte terza, n.5-7) che dalla ispezione dei luoghi e dalla perizia è risultato che nessuna strada si dipartiva dal rettilineo teatro dell'omicidio, ma vi è la strada poderale a fondo di pietrame e di terra battuta che si diparte dalla SS 640 alcune centinaia di metri dopo la fine del rettilineo e dopo qualche curva verso Agrigento.

Pertanto, l'aver Marchica visto la motocicletta e la FIAT/Uno allontanarsi di corsa dal teatro dell'omicidio verso Agrigento non prova per nulla



che gli uccisori del Livatino per raggiungere c/da Gasena e il bevaio Petrusa siano arrivati fino allo svincolo ed abbiano da qui imboccato la SS 122 e poi la strada che porta in c/da Petrusa.


Avrebbero vantaggiosamente usato la strada poderale sopra indicata.

Questa presentava indiscutibili vantaggi:

- il percorso più breve Km. 2,2 circa rispetto a Km. 5,400 circa (v. parte terza n.5-7) consentiva di allontanarsi subito dal teatro dell'omicidio e di attuare al più presto la distruzione dei veicoli usati:  
- mentre percorrere la SS 640 e poi la SS 122 li esponeva al pericolo di essere visti da molte persone e soprattutto di essere fermati e controllati da Polizia, CC., Guardia di Finanza, l'uso della stradella poderale escludeva del tutto questo pericolo (si deve tener conto che questa era una loro costante preoccupazione, tanto che - come ha riferito Benvenuto per altri fatti - per recarsi da Canicattf a Licata usavano spesso una strada non frequentata specie da polizia, CC.; una volta Avarello, temendo di essere seguito dalla polizia, aveva costretto Puzangaro a scendere dall'auto; ecc.).

Il riscontro obiettivo che abbiano usato questa strada é dato dagli elementi oggettivi sopra riferiti nella parte terza (n.5-7).

All'abbeveratoio Petrusa le due strade, quella



proveniente dalla SS 122 e quella proveniente dalla SS 640, pervengono da parti opposte. Conseguo che per accedere dalla strada proprio nel posto in cui i veicoli furono trovati bruciati, cioè nello spazio circostante il bevaio che è a margine della strada stessa, chi proviene dalla SS 640 per la stradella poderale ora detta deve sterzare a sinistra, chi proviene dalla SS 122 deve sterzare, invece, a destra.

Orbene, come risulta dalla relazione di servizio sul sopralluogo della P.G. e dagli accertamenti eseguiti (v. ancora parte terza n.5-7) la FIAT/Uno fu trovata con le ruote anteriori sterzate quasi completamente a sinistra.

E siccome chi ha commesso un omicidio ed è scappato dal luogo in cui l'ha commesso dirigendosi in posto prestabilito per incendiarvi i veicoli usati, opera con massima celerità perché non può perdere tempo, è certo che gli uccisori di Livatino fermarono la FIAT/Uno appena giunti sul posto e cosí la lasciarono; del resto non avevano motivo di correggere la direzione delle ruote dell'auto che dovevano solo bruciare.

Non si è trattato neanche di risultato di altre manovre per scegliere il posto piú adatto per bruciare i veicoli, sia perché l'urgenza e la fretta di andare via non consente, come detto, perdite di tempo del genere, sia perché il posto era già programmato come il piú vicino al posto scelto per eseguire l'omicidio ed



il più appartato e non visibile dal luogo dell'omicidio, sia perché in quel punto era già stato lasciato altro veicolo (la Golf nera, 16 valvole) per proseguire la fuga altrove. Era cioè il luogo prescelto e, quindi, ben noto.

Le ruote della FIAT/Uno girate verso sinistra provano, quindi, che chi la guidava dovette sterzare a sinistra per entrare con l'auto nel punto in cui fu lasciata e bruciata.

Questa svolta a sinistra era necessaria per chi veniva dalla SS 640 per la scorciatoia più breve; contrasta con l'ipotesi di provenienza per la SS 122.

Pertanto, l'apporto testimoniale di Marchica non sostiene la tesi difensiva, ma piuttosto l'accertamento ora dimostrato.

L'apporto del teste Vinti, oltre ad essere per sé abbastanza impreciso rispetto alle risultanze processuali, come sopra provato, resta del tutto estraneo al fatto in esame.

#### 4- L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AUTORI DELL'OMICIDIO LIVATINO

##### 4-1- PREMESSA

Accertato che gli autori dell'omicidio Livatino furono non meno di cinque<sup>sei</sup> occorre individuarli.

Questo processo riguarda solo Paolo Amico e



Domenico Pace, per cui l'esame che segue attiene solo ad essi, anche se in funzione incidentale e strumentale saranno necessari riferimenti ad altri correi.

#### 4-2- I "COLLABORATORI DI GIUSTIZIA"

##### 4-2-1- LA PROBLEMATICHE RELATIVA TRATTATA DALLE PARTI

In questo processo l'intervento, nella posizione diversa per ciascuno, di persone che godono di particolare regime di tutela a garanzia della loro incolumità e sicurezza e fra essi di qualche "collaboratore di giustizia", ha importato che tutte le parti, pubbliche e private, abbiano proposto (e gli imputati fin dai motivi di appello) ed abbiano trattato, occupandosene dettagliatamente, la problematica relativa.

##### 4-2-2- LE CRITICHE DELLE DIFESE E GLI ATTACCHI DEGLI IMPUTATI

Le difese degli imputati hanno trattato ampiamente della affidabilità dei "collaboratori di giustizia" della loro gestione, delle loro non eccelse qualità, dei loro interessi preminenti, della necessità di diffidarne, del pericolo della creazione di prove fittizie a loro mezzo, ecc..

Queste osservazioni hanno fatto eco anche alla



coeva trattazione degli stessi argomenti esternamente a questo processo, in modo generale ed in campo nazionale con intervento di Camere penali, di Magistrati e del Ministro di Grazia e Giustizia con proposte di modifiche della legislazione vigente, del loro trattamento (ed altri problemi collegati al numero dei "collaboratori" indicato in 700, alla sicurezza di loro e delle loro famiglie, alla loro gestione ed agli organi a cui affidarla, diversi o no da quelli ai quali sono assegnate le indagini e la trattazione dei processi, ecc.).

Schembri e Benvenuto sono stati indicati come "collaboratori di giustizia" falsi e reticenti. Nei loro confronti é stata anche formulata richiesta di revisione della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo per la revoca dei benefici concessi ex art. 8 D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito con modificazioni della legge 12/7/1991, n. 203, per falsità e reticenza (richiesta trasmessa al P.G., *esulando del tutto Sali' oggetto di questo processo*).

Gli imputati nelle loro dichiarazioni spontanee rese a chiusura dell'istruzione dibattimentale d'appello hanno criticato aspramente il "pentitismo", in generale, e le dichiarazioni di Schembri e Benvenuto in questo processo in particolare, dicendosi vittime di accuse infondate da parte di costoro, spinti dalla disperazione per salvarsi o per avere agevolazioni per i reati



commessi e, quindi, disposti a tutto.

Già in primo grado ed ora in appello analoghe accuse collegate ad addotto spirito di protagonismo ed a necessità economiche sono state rivolte al teste Nava.

#### 4-2-3- L'ANTICA PERSISTENTE FIGURA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

La necessità dell'ordine sociale garantito anche dalla lotta alla criminalità ha spinto da sempre a favorire le denunce dei reati e le indicazioni per la scoperta dei loro autori, specie nei casi più gravi, con ricompense di varia natura.

Già presso i romani, come riferisce Livio, era previsto per colui che denunciasse delitti, un premio pecuniario per il libero e la libertà per lo schiavo. E successivamente le leggi prevedevano ricompense in via generale o in particolare il diritto di cittadinanza (cod. Th. 9,21,1,4), l'esenzione dalle imposte (C. 7,13,4,), la liberazione dello schiavo (C. 3, 13/15; D. 29,5).

Nei tempi recenti promesse di premi per i denuncianti sono state riconosciute possibili sia da parte dello Stato, come tali rientranti fra gli atti di polizia generale estranee al processo penale, sia da parte di privati, considerati come obbligazioni in *incertam personam* di natura civile.



Sia il codice di procedura penale del 1913, (art. ), sia quello del 1930 (art. 349, u. c., e 450) sia quello del 1988 (art. 203) prevedono l'esonero degli ufficiali ed agenti di P.G. dall'obbligo di rivelare i nomi dei loro informatori.

Il confidente é, quindi, una figura espressamente prevista da tanto tempo nei codici come collaboratore della polizia, cioè come persona che fornisce alla polizia informazioni e notizie che consentono alla stessa, nell'ambito della sua attività, di proseguire le indagini.

Come da anni il confidente della polizia é previsto nei codici penali, cosí da anni la sua opera é incoraggiata o con l'elargizione di compensi previsti fin dal d.l. 12/7/1923, n. 1602, o con l'attribuzione di quote di partecipazione al ricavato dalle pene, prevista fin dal regolamento doganale 13/2/1896.

Il codice di procedura penale del 1988 ha, però, posto un limite alla citata disposizione dell'art. 203, per il mantenimento del segreto sull'identità del confidente, escludendolo relativamente a reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (art. 270 bis e 289 bis cod. pen.; legge 29/5/1982, n. 304, sulle "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale"; art. 21 e 29 legge 18/4/1975, n. 110 sulle armi; ecc.).

D'altra parte, l'ora citata legge n. 304/1982

contiene disposizioni premiali per i dissociati che collaborino per lo scioglimento delle associazioni e delle bande o che forniscano informazioni e prove utili per l'accertamento dei reati; e cosí l'art.8 del d.l. n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da questo articolo ovvero per agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

L'evoluzione legislativa, che rispecchia le accresciute esigenze dell'attività investigativa e di acquisizione di prove, ha dato sempre piú ampio spazio ai "collaboratori di giustizia" aventi rapporti non solo con la polizia giudiziaria, ma con i P.M. e di conseguenza con i giudici, i quali però non possono mai <sup>o persone comunque informate dei fatti (parti, imputati in procedimenti)</sup> avere confidenti occulti, ma testimoni con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità di celare la loro identità e, quindi, con maggiore esposizione dei collaboratori a pericoli e vendette con conseguente necessità di maggiore loro protezione e di maggiori compensi (e serie difficoltà per una loro ulteriore utilizzazione).

#### 4-2-4- LA VALUTAZIONE DELLE LORO DICHIARAZIONI

Sono esatti, in via molto generale, i dubbi e le incertezze espresse dalla difesa; chi per denaro uccide,



per denaro può con facilità accusare infondatamente altri; chi si vede raggiunto da pesanti e precise prove di responsabilità, può essere disposto a tutto per mitigare la sua posizione; un sistema di compensi non bene regolato può spingere il collaboratore a centellinare le notizie che conosce per continuare a guadagnare in futuro; può spingerlo, quando quelle in suo possesso finiscono, ad inventarne altre; ecc..

Sono, però, pericoli che si corrono anche al di fuori del regime attualmente vigente per i collaboratori di giustizia, (e la giurisprudenza insegna come, al di fuori dei trattamenti premiali previsti dalle leggi speciali, questi comportamenti vengono spesso considerati manifestazioni di resipiscenza con conseguente applicazione delle attenuanti generiche o altro con effetti sulla pena).

In questi casi occorre da parte del giudice soltanto un più attento controllo delle loro dichiarazioni.

Qualunque sia il soggetto, certamente non può mai aprioristicamente ed in assoluto affermarsi che l'attendibilità delle sue dichiarazioni dipenda soltanto dalla sua qualità o dalla sua posizione.

E', infatti, "carente la motivazione di una sentenza di proscioglimento fondata unicamente sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni per il solo fatto della loro provenienza" (Cass. 10/5/1991, Di

*Di Giovanni*

Bella; ed altre).


#### 4-2-5- IL CASO IN ESAME

In questo processo occorre rilevare anzitutto che i soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni a carico degli imputati, delle quali si sostiene l'inattendibilità, sono in posizioni processuali diverse ed in posizioni sostanziali diverse rispetto all'omicidio Livatino, allo stesso ambiente in cui esso è maturato ed è stato eseguito.

Nava è un testimone. Viveva nel nord Italia; era occasionalmente in Sicilia per ragioni di lavoro; occasionalmente si trovava sul posto dell'omicidio quando questo fu commesso. Non risulta abbia mai avuto rapporti col Livatino o con gli imputati o con altri, né che avesse rapporti di sorta con P.S. e CC. dell'agrigentino. La sua posizione è di neutralità assoluta.

Sotto questo aspetto le sue dichiarazioni sono del tutto attendibili.

Per avere dichiarato quanto aveva visto, lo si voleva uccidere, come ripetutamente risulta dal processo, allo scopo di eliminare un testimone scomodo e conseguire l'impunità. Ciò ha imposto allo Stato italiano di garantire la sua sicurezza, come era ed è



certamente doveroso.

La sua non è affatto la figura *del casissetto* "collaboratore di giustizia", ma soltanto quella di un testimone diretto di un dato e di un particolare rilevante dell'esecuzione dell'omicidio.

Per lui proprio la garanzia della sua sicurezza serve anche a garantirne l'attendibilità, sottraendolo a minacce, ricatti, seri pericoli.

Heiko Kschinna è anch'egli un testimone. Il fatto che sia un collaboratore della polizia tedesca, può spiegare soltanto il modo col quale è entrato nel processo.

Ma egli è del tutto estraneo alle vicende italiane, è del tutto estraneo all'omicidio Livatino, è del tutto estraneo all'ambiente siciliano.

Non ha mai avuto rapporti diretti ed esclusivi con polizia e magistratura italiane, tanto meno per l'omicidio Livatino. La sua dichiarazione utilizzata in questo processo è stata assunta in Germania, da magistrati tedeschi con la sola presenza di magistrati italiani di uffici giudiziari di Palermo, cioè diversi da quelli comunque competenti per l'omicidio Livatino.

Non risulta che abbia avuto rapporti di qualsiasi cointeressenza con gli imputati di questo processo e con gli altri che potrebbero essere comunque coinvolti negli stessi reati.

I suoi contatti con Schembri, che non è coinvolto



nell'omicidio in esame, sono derivati dalla comune frequenza del locale di Butticé; quello con Puzangaro è stato del tutto occasionale e pure in questa occasione dimostrò, anche espressamente, il suo disinteresse per l'arresto di Amico e Face, del quale era del tutto disinformato.

Quest'assoluta estraneità all'omicidio Livatino e l'estraneità degli Organi di polizia e della magistratura tedeschi, che si avvalgono della sua collaborazione, all'omicidio Livatino, che esula dalla loro competenza, prova la carenza di ogni possibile influenza nei suoi confronti.

Per Gioacchino Schembri e Giuseppe Croce Benvenuto è necessaria una prima puntualizzazione di base.

Essi hanno avuto il loro campo operativo in provincia di Agrigento e non nel territorio della Corte di appello nissena.

Questo processo, pur riguardando fatti commessi nell'agrigentino, viene trattato davanti agli Organi giurisdizionali nisseni per la deroga alle norme sulla competenza territoriale per i procedimenti riguardanti magistrati (art. 11 cod. proc. pen.).

Tutti gli altri reati da loro commessi sono di competenza degli uffici giudiziari della diversa Corte di appello di Palermo.

E sono collaboratori degli uffici palermitani



(Benvenuto ha detto di avere confessato una settantina di omicidi), che non si occupano dell'omicidio Livatino, non di quelli nisseni.

In questo processo sono, quindi, collaboratori occasionali.

Orbene, a prescindere dalla correttezza della loro gestione della quale non vi sono ragioni di dubitare, è da rilevare, in via generale ed assorbente, che sono, quindi, gestiti da polizia e magistratura di Palermo che non si interessano di questo processo (basta ricordare che le notizie da loro acquisite lo sono state nel contesto unitario occasionale di dichiarazioni più ampie relative a reati diversi in processi trattati a Palermo; l'impossibilità per ragioni di sicurezza dell'audizione di presenza di Schembri in primo grado, ovviata con l'audizione audiotelevisiva a distanza, fu prospettata dagli uffici giudiziari palermitani).

Gioacchino Schembri è imputato in processo diverso per reati connessi (inerenti all'attività del gruppo per l'acquisizione di armi ed altro); non ha partecipato all'omicidio. Conosce i fatti per avere ospitato Puzangaro. Non ha alcun interesse diretto sull'omicidio come dimostra anche la sua reticenza in primo grado, che sarà esaminata, cioè il volere restare fuori dal processo.

Giuseppe Croce Benvenuto, imputato dell'omicidio ed altro in altro processo, ha spiegato che, quand'era



già latitante in America, saputo di essere raggiunto da prove per altri reati (anche per dichiarazioni di correi), aveva deciso di collaborare con la giustizia.

I motivi della collaborazione non hanno particolare rilievo attinendo a valutazioni personali che non possono spingersi a determinare comportamenti solo perché siano in odio ad altri.

Occorre, però, ricordare che, dinanzi ad una collaborazione del Benvenuto così vasta per un numero considerevole di reati, la disposizione deterrente sulla revoca dei benefici per falsità e reticenza, di cui all'art. 8 legge 203/1991 sopra citato, deve spingerlo alla sincerità relativamente ad un fatto che diventa quasi marginale nel più ampio contesto della sua attività criminale, quanto meno in questo processo che riguarda altri imputati.

Peraltro, egli, dando indicazioni su altri, ha ammesso anche la sua responsabilità.

Le considerazioni che precedono dimostrano che molte delle preoccupazioni della difesa e degli imputati sono inesistenti.

Non deve ancora sfuggire la eterogeneità della provenienza delle persone sudette, le cui dichiarazioni, come si vedrà, convergono in un risultato unitario, per cui esse si riscontrano a vicenda, dando luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle responsabilità che



corroborata l'attendibilità di ognuna di essi.

Ciò porta anche ad escludere l'ipotesi di collusioni o di reciproco condizionamento.

L'esame dell'apporto di ognuno dei soggetti suddetti viene ora separatamente esaminato con l'indicazione dei riscontri anche oggettivi che il processo offre.

Si può, intanto, fin d'ora affermare come ognuna delle dichiarazioni suddette ha riscontri oggettivi nei risultati delle ispezioni dei luoghi eseguite da polizia e dai magistrati e nei dati tanatologici e balistici.

#### 5- IL TESTIMONE PIERO IVANO NAVA

##### 5-1- LE DICHIARAZIONI, INDIVIDUAZIONI E RICONOSCIMENTI DEL NAVA NELLE VALUTAZIONI DELLE PARTI

Le dichiarazioni di Nava, le sue possibilità di percezione e di ricordo, l'individuazione di Amico da lui compiuta per fotografia la sera del fatto, la coeva mancanza di individuazione o di reazione alcuna per la fotografia di Pace che gli fu pure mostrata con le altre, il successivo riconoscimento di persona di Pace ed il disconoscimento di Amico, la sequenza di altri atti ed altri dati che il processo offre sono stati sfruttati in ogni modo sia dal P.M. e dalla parte civile, sia dalla difesa degli imputati, specie quella



di Pace che ha dedicato piú ore della discussione a questo tema.

Da una parte si é sostenuta l'attendibilitá del Nava fondata su una valutazione globale del suo contributo probatorio, sui riscontri delle sue indicazioni, sul suo disinteresse nella vicenda.

D'altra parte, la difesa degli imputati, pur ammettendo il passaggio di Nava sul posto al momento dell'omicidio, ha sostenuto ancora l'impossibilitá che egli vedesse in un istante quanto ha riferito, e le rilevanti imperfezioni delle sue indicazioni sulle caratteristiche somatiche delle persone che assume di avere visto; ha evidenziato le irregolaritá formali dei riconoscimenti del Pace, che concretano ragioni di inattendibilitá, l'aver egli parlato solo di sensazioni che non sono concrete realtá; soprattutto ha sostenuto la contraddittorietá del Nava che prima ha riconosciuto Amico, poi, smentendosi, ha riconosciuto Pace, ed ha posto questa sostanziale e rilevante variante in relazione agli orientamenti degli organi inquirenti che, pur in buona fede, avevano giá diretto le loro indagini su Amico e Pace anche con perquisizioni nelle loro abitazioni giá nel pomeriggio del 21/9/1990.

La Corte ha giá esaminato molti aspetti di questi rilievi nell'ordinanza del 17/12/1993 sopra riportata nella parte II (n. 4, 5, 6, nei vari sottonumeri) con



la conferma di essa, che qui si reitera. Si rinvia, pertanto, a quanto allora ritenuto e deciso (ivi).

Ha eseguito l'ispezione dei luoghi con assistenza del perito che ha elaborato anche dettagliate cartografie (v. parte terza, n.5 e sottonumeri), dalla quale é risultata la possibilitá del Nava di vedere quanto ha riferito, in particolare la persona che scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno e il movimento di un tessuto azzurrino come di un uomo che si muovesse nella scarpata di destra della strada: azzurrina era la camicia che indossava il Livatino, che era in quel momento senza giacca e l'accertamento ha tenuto conto di uno spazio certamente percorso dal Livatino fra il punto in cui perse gli occhiali e quello ove perse la scarpa.

Ha risentito il Nava e in seguito a contestazioni sono stati acquisiti il verbale di riconoscimento della sera del 21/9/1990 e quello della sua dichiarazione della stessa sera, che si integrano a vicenda.

#### 5-2- ALCUNI RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI NAVA

Sulla piena affidabilitá che dá il Nava si rileva, ancora, in aggiunta a quanto giá ritenuto nell'ordinanza (loco cit.), fra l'altro:

a) egli fu il primo a dare la notizia del fatto alla P.S. (tf."113") appena giunto in Agrigento, riferendo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Ben', with a horizontal line underneath.

dati di fatto precisi che consentirono alla PG, di recarsi sul luogo senza doverlo ricercare e di trovare la situazione descritta dal Nava (la Fiesta col lunotto posteriore rotto, a ridosso del guard-rail; poi la moto, la FIAT/Uno, ecc.) ed il risultato dell'azione (il cadavere del Livatino) che la visione di un uomo armato e di altro sulla strada che faceva da palo facevano intuire, sia pure in alternativa con altri eventi delittuosi;

b) questi particolari, nei limiti di quanto gli fu chiesto, egli riferì all'ispettore di P.S. Di Lio nella dichiarazione resa gli subito alle 9,40 del 21/9/1990, cioè quando ancora quest'ultimo non poteva conoscerli perché la P.G. stava iniziando gli accertamenti sui luoghi, e doveva, quindi, apprenderli e constatarli; Di Lio, quindi, non aveva possibilità alcuna di orientare Nava verso una anziché altra narrazione di quanto aveva visto o comunque influire su lui;

c) diede notizie della motocicletta e della FIAT/Uno, che non erano più sul posto dell'omicidio quando vi giunse la P.G., e delle quali si ebbero notizie successivamente attraverso i CC. di Favara;

d) l'indiscusso collegamento fra auto e moto bruciate ed omicidio Livatino fu possibile fin dall'inizio per le indicazioni del Nava che aveva visto i due veicoli sul posto. Anche il ritrovamento dei veicoli è un riscontro oggettivo preciso alle dichiarazioni del Nava che ne



garantisce l'attendibilità;

e) ha indicato che la targa della moto era tenuta (e in parte coperta) da un nastro adesivo bianco come si applica una targa posticcia, e nel luogo ove fu trovata la moto bruciata non fu trovata la sua targa, mentre furono trovate, pur danneggiate dalle fiamme, le due targhe della FIAT/Uno;

f) la stessa impossibilità di porsi subito in collegamento telefonico col "113" usando l'apparecchio che aveva con sé, riferita dal Nava, trova riscontro nella conformazione a gola chiusa, specie verso Agrigento, del luogo in cui avvenne l'omicidio e per il quale Nava passava, con conseguente "zona d'ombra" ostativa al funzionamento di questi tipi di telefoni (peraltro a quel tempo ancora non del tutto perfezionati);

g) il fatto che il Nava, trasportato in aereo dalla P.G. a Colonia, vedendo l'Amico, abbia escluso che esso fosse l'uomo visto con l'arma in pugno, dimostra la sua correttezza in questa vicenda.

Sarebbe stato per lui più facile e più comodo ripetere il riconoscimento compiuto in fotografia.

Ciò esclude che egli, come si è anche accennato, avesse agito spinto dalla P.G..

Sotto questo profilo deve tenersi conto che egli esclude l'Amico prima ancora di aver visto Face,



indicandolo per l'uomo visto scavalcare il guard-rail con l'arma in pugno.

Non è, quindi, neanche ipotizzabile che egli abbia sostituito Pace ad Amico o che si sia trovato ad operare una scelta fra l'uno e l'altro. Quando escluse l'Amico sconosceva anche l'esistenza di Pace (i nomi, peraltro, li conobbe dopo).

Non è neppure ipotizzabile che egli abbia scagionato l'Amico per timore o per liberarsi dei fastidi rilevanti che gli dava la vicenda, perché quando vide il Pace lo riconobbe ed ebbe la reazione emotiva ed anche di timore sopra descritta;

h) egli ha riferito di avere visto in mano all'uomo che scavalcava il guard-rail una grossa pistola, che ha escluso poter essere una rivoltella; sul posto sono stati trovati e repertati bossoli che provano l'uso di armi semi-automatiche e dalla perizia balistica, solo ora in appello eseguita, cioè a distanza di anni dalle prime dichiarazioni di Nava, nonché dalla dichiarazione di Benvenuto, resa anch'essa per la prima volta in appello, si è avuto il duplice riscontro;

i) egli era, come già detto, del tutto svincolato da condizionamenti ambientali perché non residente in Sicilia, ov'era per ragioni di lavoro, per suo mestiere sempre in giro con attività limitata al commercio di porte blindate. Risiedeva in Lombardia (Sesto San Giovanni); non aveva nessun rapporto né con le



popolazioni (tranne che con i clienti), né con uffici, e in modo specifico con la P.G.. Ciò prova una sua posizione di indipendenza che esclude ogni possibilità di condizionamento esterno;

e) non vi sono, dall'altra parte, possibilità di condizionamenti interni ipotizzabili.

Sotto questo punto di vista vi potrebbero essere al più condizionamenti in senso opposto: l'amore del quieto vivere, il disinteressarsi dei fatti altrui, il preoccuparsi solo di sé stesso et pereat mundus.

Questa era la speranza e la convinzione di Puzangaro, che, redarguito per non averlo ucciso, ha risposto che non si aspettava che "questo fosse del nord e che parlasse".

Lo dimostra lo stesso intento più volte manifestato dai compartecipi all'omicidio (v. Puzangaro, Benvenuto) di ucciderlo e dell'errore (così da loro considerato) di non averlo ucciso.

Non occorre indicare altri elementi che già sono stati posti in evidenza nell'ordinanza (che hanno avuto riscontro negli accertamenti compiuti durante l'ispezione dei luoghi) ed altri emergenti dal processo.



### 5-3- ESATTEZZA O ERRORI DEL NAVA NELLA PERCEZIONE E NEL RICORDO

L'accertamento finora svolto potrebbe portare a concludere che Nava è attendibile, senza tuttavia escludere che egli abbia potuto errare in buona fede nella percezione e nel ricordo dei dati somatici delle persone viste, volendo poi ad ogni costo dare o illudendosi di poter dare indicazioni complete e precise.

Sulla possibilità che egli vedesse, percepisse e ricordasse tutto quanto ha riferito si è già dato conto in parte nell'ordinanza (v. sopra parte II, specie in n. 6,3,3), il cui contenuto si conferma e si richiama, specie per quanto attiene alla visione, al campo visivo ed all'attenzione mirata.

Ora, è necessario un esame più approfondito sotto altri aspetti.

### 5-4- LE FUNZIONI PSICHICHE - LA PERCEZIONE - LA MEMORIA

Per comprendere e valutare il comportamento del Nava occorre ricordare qualche nozione essenziale di base su alcune funzioni psichiche.

Secondo gli studiosi della materia (Gemelli, Sidlanskaite, Bleuler, Tanzi, Lugaro, Ferrio, ed altri)



la "percezione" è la funzione mentale per la quale le sensazioni concomitanti di oggetti, avvenimenti, ecc., sono integrate fra loro e coordinate in un insieme coerente con ricordi di altre sensazioni simili o dissimili. La percezione, quindi, segue l'acquisizione di dati attraverso i sensi (da soli insufficienti a dare la percezione) ed è il risultato dell'elaborazione suddetta, che passa così al pensiero come rappresentazione da percezione.

Altra funzione mentale è l'"attenzione" che (a differenza della prima che è semplice) è composta dalla volontà e dal pensiero, in quanto consiste in un processo di volontà che permette di scegliere un determinato oggetto della coscienza dalla massa di quelli affluiti in un determinato momento anche mediante la rappresentazione da percezione. In questo campo vi è quella particolare forma detta "appercezione" o "focalizzazione" o "percezione localizzata" costituito dal portare uno di questi contenuti nel punto focale della coscienza, di modo che il soggetto ne rimane maggiormente consapevole, cioè il contenuto della coscienza "appercepito" è sempre quello sul quale è al massimo concentrata l'attenzione.

La normale attenzione è in genere staccata dal normale corso del pensiero, ma l'"attenzione volontaria" è costituita da un grado molto elevato di consapevolezza

*P. Achary*

di un determinato contenuto di coscienza.

La "memoria" é costituita dall'insieme dei fenomeni dei quali c'è segno acquisito nella mente con facoltà di riprodurre i contenuti di coscienza provati in passato.

Il processo di memoria si distingue in piú aspetti: quello della "fissazione", costituito dall'entrare in coscienza delle nuove impressioni; quello della "ritenzione" costituito dalla facoltà di immagazzinare le dette impressioni; quello di "evocazione" costituito dal richiamo alla coscienza delle impressioni immagazzinate.

La capacità di fissazione muta da individuo ad individuo secondo le qualità personali di ciascuno e secondo fattori molto diversi fra loro (una o piú percezioni, anche se in quest'ultimo caso l'aumento é di poco; aumento quando gli elementi da fissare siano fra loro in rapporto associativo o di assonanza o di significato).

Secondo uno dei corollari della legge di Jost le tracce mnemoniche diventano sempre piú forti ad ogni apprendimento. Nelle condizioni ordinarie, però, non é necessario che le eccitazioni siano ripetute nelle modalità originarie, perché é sufficiente che la ripetizione si faccia nella coscienza sotto forma di rappresentazione, cioè che la percezione avuta venga in breve tempo rievocata, meglio se piú volte, in forma di



rappresentazione perché si fissi durevolmente.

Ancora necessita che la percezione sia stata corretta perché essa si fissi nella memoria correttamente.

Inoltre è necessario, per un miglior risultato come già per la percezione, anche per la fissazione nella memoria, che in quel momento la coscienza sia lucida, perché maggiore lucidità consente maggiore chiarezza ed ampiezza.

Si fissano più facilmente i contenuti che stanno al centro che non quelli che stanno nella "sfera" della coscienza, espressione con la quale si indica la parte periferica della coscienza, che gli studiosi paragonano al campo visivo dell'occhio, ma può estendersi anche alla percezione che ha base nella visione, avente nel mezzo il punto focale o di sguardo con intorno un'area di piena chiarezza (ed evidentissima presenza della coscienza) e poi ancora tutto attorno il molto più ampio campo periferico, che senza limiti netti sfuma per zone di sempre minore chiarezza per perdersi nel nulla (per la coscienza l'inconscio).

L'immagazzinamento avviene secondo un processo biologico senza intervento della coscienza, come dimostrano anche fatti diversi (così l'esperienza che la materia studiata è "posseduta" meglio dopo un certo tempo che non subito: così per Neumann meglio dopo 24



ore che dopo 8).

L'"evocazione" consiste nel richiamo o riproduzione a distanza di tempo dei ricordi fissati.

E', quindi, tanto più corretta, quanto più corrette siano state la percezione e la fissazione.

A parte quella spontanea che avviene con percezioni o rappresentazioni che già si trovino nel campo della coscienza (sono in parte quelli utili per la percezione) o in altre ipotesi, ha qui importanza l'"evocazione provocata" che si ha attraverso il riconoscimento.

Sulla perdita dei ricordi, nella legge di Ebbinghaus è precisato che dopo ogni apprendimento la perdita dei ricordi avviene prima rapidamente, ma poi sempre più lentamente e col tempo finisce di cessare quasi del tutto: cioè, come è stato affermato, ciò che si deve dimenticare, si dimentica subito, ma quel che si ricorda dopo ore o giorni, si ricorda per lo più per anni o addirittura per sempre. (la rappresentazione grafica con coordinate cartesiane, ascisse indicanti i tempi ed ordinate il numero delle immagini ricordate, è data da una linea rapidamente discendente per la prima mezzora che va assumendo poi sempre più uno sviluppo orizzontale per divenire, dopo due ore o al massimo due giorni, assolutamente orizzontale; questa curva riproduce il logaritmo del tempo).

Le tracce mnemoniche non perdute sono sempre più



difficilmente evocabili spontaneamente, ma lo restano per riconoscimento (corrispondente percezione o rappresentazione). E si fa l'esempio del non ricordo del nome o della figura, conosciuta molto tempo prima, ma della possibilità di riconoscerli ad una nuova percezione, cioè vedendo nuovamente la persona o sentendo o leggendo nuovamente il nome.

La dimenticanza, come già si è detto per la percezione per l'attenzione e per la fissazione della memoria, dipende dalla lucidità del soggetto e quindi anche dalla stanchezza.

La stanchezza determina una fissazione meno buona, che, a sua volta, determina una più facile perdita dei ricordi perché non bene fissati.

La stanchezza determina anche una difficoltà di evocazione e, quindi, una minore perfezione dei ricordi.

Il ricordo di queste nozioni è necessario perché esse applicate al caso in esame recidono alla base alcune tesi difensive, ne scuotono altre, consentono una più reale valutazione degli apporti di Nava.

Non inutile è la constatazione delle nozioni esposte che ognuno può fare per suo conto in base a proprie personali esperienze della concreta realtà.

*Armani*

5-5- LE COSTATAZIONI CONCRETE SULLE PERCEZIONI, SULLA  
MEMORIA E SUI RICORDI DI NAVA

La concreta applicazione al Nava dei principi e delle nozioni esposte, in relazione ai fatti da lui riferiti, porta a queste constatazioni.

a) Anzitutto Nava é persona nella maturità e nel pieno vigore dei suoi anni (n. a Sesto S. Giovanni 29/4/1949).

E' molto esperto nella guida di autoveicoli per la sua stessa attività che gli impone di spostarsi quotidianamente da una regione all'altra d'Italia per strade diverse.

b) Ciò gli consente una guida quasi ormai spontanea e l'abitudine a rendersi conto di quanto accade sulla strada e nelle zone latitanti.

La mattina del fatto era partito da Enna, ove aveva pernottato in albergo, secondo i suoi orari abitudinari; sia perché era in largo anticipo sull'orario dell'appuntamento di Agrigento, sia perché aveva notato il chiodo infisso nella gomma della sua Thema, aveva viaggiato e viaggiava a velocità ridotta.

Era anche una bella giornata di sole.

Giunse, quindi, nel luogo dell'omicidio, riposato e fresco: nessun impegno lo aveva occupato, nessun recente episodio l'aveva comunque impegnato.

Si trovava, cioè, nelle condizioni migliori per



vedere, per percepire, per acquisire in modo chiaro e completo le percezioni e per fissarle nella memoria.

c) Le prime circostanze che quel giorno lo attirarono sono quelle inerenti all'omicidio Livatino.

Ed è evidente come esse sollecitarono in un crescendo continuo la sua attenzione (si sono già enunciati questi dati nella parte seconda, loco cit. e nella parte terza).

Il sorpasso spericolato, mentre egli sorpassava il motofurgone carica di uva, da parte della motocicletta con due uomini a bordo, che procedeva ad alta velocità tanto che stava collidendo con la sua Thema, richiamò certamente la sua attenzione, sollecitandola, come sarebbe avvenuto per chiunque si fosse trovato nelle sue condizioni; percepì così che la moto aveva coprimanopole bianche e, vedendola di dietro mentre si allontanava, notò che il passeggero del sedile posteriore indossava un casco bianco e un maglione rosso e che la targa era tenuta e/o coperta in parte da un nastro adesivo bianco (si è già detto che la constatazione di questa apparente applicazione posticcia della targa da lui notata è riscontrata dal mancato ritrovamento di essa presso il bevaio Petrusa).

d) Proseguendo nel viaggio, appena imboccato il rettilineo di c/da S.Benedetto, da lontano, notò ferma sulla sua destra la Fiesta e ciò sollecitò la sua attenzione di guidatore.



Constatato subito che il lunotto era rotto, pensò, come ha detto, ad un incidente stradale, per cui la sua attenzione fu ulteriormente sollecitata, come avviene a chiunque, sia per soddisfare la curiosità di sapere cosa fosse successo, sia per eventualmente adempiere all'obbligo civico di prestare aiuto.

Ulteriore sollecitazione ricevette alla vista della sagoma di un uomo fermo sulla strada poco oltre alla Fiesta; e la sollecitazione, com'è normale per tutti, si accrebbe subito perché la sagoma si concretizzò nello stesso uomo col casco bianco ed il maglione rosso del sedile posteriore della moto che poco prima l'aveva sorpassato spericolatamente (tanto che pensò che fosse avvenuto in questo posto un incidente per puro caso non verificatosi prima).

Avvicinandosi ancora, vide anche la moto, che da un canto gli ricordò più fortemente l'episodio del sorpasso spericolato di prima, collegando l'uomo alla moto, dall'altro sollecitò più la sua attenzione.

Il Nava era in questa situazione psicologica di massima attenzione, mirata alla ristretta zona alla sua destra, ov'erano la Fiesta del Livatino, l'uomo e la moto già visti, percepiti e fissati nella memoria, quando vide l'uomo con l'arma in pugno che scavalcava un guard-rail in atteggiamento tipico di chi si accinge a commettere un gravissimo delitto.



L'esattezza di questa sua precisa percezione è data dalla sua esatta interpretazione dei propositi dell'uomo ricavati dal suo atteggiamento, che va ben oltre la mera constatazione materiale che egli avesse un'arma in mano, ed è provata dall'omicidio del Livatino subito commesso. Le sue autonome constatazioni, interpretazioni dell'atteggiamento dell'uomo e convinzione sono precedenti alla consumazione dell'omicidio, e sono provate dalla sua premura di notificare la Polizia.

Non si tratta, cioè, di un adeguamento delle sue dichiarazioni ad un fatto già successo e delle cui modalità aveva avuto già notizia, ma di circostanze direttamente percepite ed interpretate dal Nava in modo fedele che ha avuto il riscontro oggettivo nell'omicidio.

E se lo spericolato sorpasso prima e la visione della Fiesta poi ed ancora dell'uomo e della moto e la supposizione dell'incidente stradale rientrano nella possibilità delle vicende in cui può trovarsi chi viaggia in auto, la visione di un uomo armato con la grinta tipica di chi sta compiendo un'aggressione è del tutto anomala, per cui scuote e impressiona particolarmente sollecitando al massimo l'attenzione.

In queste condizioni si realizza quella "appercezione" o "focalizzazione" di cui sopra si è detto, che importa una forte fissazione nella memoria,

*Galvani*

cioè un forte entrare nella coscienza di questa impressione.

La descrizione fatta che si ritrova nello stesso crescendo nelle dichiarazioni del Nava (prima fra tutte quelle rese lo stesso 21/9/1990 prima, di mattina, all'ispettore F.G. Di Lio, poi, di sera, al P.M.) dimostra la percezione della visione dello stesso quadro, che, al suo avvicinarsi alla Fiesta, si andava via via completando con la migliore delineazione dei particolari (auto e auto con lunotto posteriore rotto; sagoma di uomo in piedi che si delinè man mano come lo stesso già visto sulla moto; ecc.) finché vide anche l'uomo con la pistola nella sinistra scavalcare il guard-rail.

Sicché, non c'è nella realtà quella visione contemporanea di tutto con tutti i particolari adottata dalla difesa (pur possibile, come dimostrato nell'ordinanza, per l'unitarietà del quadro limitato ad una parte della zona di destra della strada), ma un graduale, sia pur rapido, accrescersi delle varie componenti di un unico quadro.

Si ha, quindi, nel caso in esame, che il Nava, in ottima età e maturità, con molta esperienza della guida e dei viaggi su strada, fresco e riposato e, quindi, nelle condizioni più favorevoli, ebbe sollecitata al massimo la sua attenzione, sicché la sua visione e



percezione dell'uomo armato con la pistola nella mano sinistra che scavalcava il guard-rail e la fissazione di questa immagine nella memoria avvenne nel modo migliore e piú fedele e, per la sua psiche, piú incidente.

5-6- = I RICORDI DI NAVA NELLE DICHIARAZIONI E NEI RICONOSCIMENTI = LE SUE INDICAZIONI

Si é insistito in processo nell'affermare che Nava la sera del 21/9/1990 avesse riconosciuto in fotografia Amico e che avesse indicato dati somatici imprecisi e comunque non corrispondenti a quelli del Pace poi riconosciuto.

Nava ha insistito nel dire di avere dato indicazioni di probabilitá per l'Amico nel vedere le fotografie, che per essere fredde non gli suscitavano sensazioni di ricordo, poi avute invece in Colonia e a Solignano.

E' opportuno l'esame testuale della dichiarazione di Nava delle 23,45 del 21/9/1990 al P.M. nisseno (sopra riassunta nella parte terza n. 3, 5, 2) per rilevare che egli, narrando quanto vide man mano che procedeva con la sua auto, dopo che la sagoma di uomo, vista davanti la Fiesta, si era concretizzata nell'uomo col casco bianco ed il maglione rosso già visto sulla moto che lo aveva sorpassato, e dopo che aveva rallentato, ha detto: "ho notato un'altra persona che indossava una camicia a

"scacchi verde e marrone tipo Madras ed un paio di  
"pantaloni beige alla zuava, tipo motociclista; questa  
"persona quando l'ho vista, si trovava a scavalcare ed  
"indossava anfibi marrone, a scavalcare il guard-rail  
"e.... ha estratto una pistola a canna lunga ma  
"sovrapposta...."; e, notato che l'altra persona col  
casco rimaneva immobile, ha ribadito:

"Ricordo con precisione l'uomo, che correva verso la  
"scarpata saltando il guard-rail, impugnava la pistola  
"con la mano sinistra;" segue poi il ricordo di un  
quadro successivo relativo alla FIAT/Uno.

Ha, poi, aggiunto:

"Ora che ricordo con maggiore precisione quando ho  
"notato la persona che scavalcava il guard-rail,  
"all'altezza della Ford Fiesta ferma sul margine della  
"strada, ho notato, con la coda dell'occhio, in  
"direzione della scarpata che si trovava alla mia destra  
"una persona che indossava un indumento colore azzurro  
"nella parte superiore del corpo".

Dopo avere precisato di non avere visto altre  
persone fino alle porte di Agrigento ha iniziato la  
descrizione delle persone viste con le parole "desidero  
"precisare, per quel che ricordo, le caratteristiche ed  
"i tratti".

La narrazione sopra riportata dimostra che Nava  
indicò subito le componenti che più lo colpirono dei  
quadri visti, ma riferì con qualche approssimazione i

particolari ("per quel che ricordo") sui connotati dell'uomo armato.

Ciò non significa che non li avesse percepiti e non li ricordasse, ma soltanto che non fosse in grado di poterli riferire con precisione.

Come si è già detto sopra (n.5-4), le tracce mnemoniche non perdute, solo talora non sono più evocabili spontaneamente, ma lo sono per riconoscimento, cioè con una nuova percezione (nome, persona, ecc. non più ricordati, ma subito riconosciuti leggendo o sentendo nuovamente il nome o rivedendo la persona).

L'enunciazione del ricordo spontaneo incerto ("per quel ricordo") di Nava non inficia in alcun modo il successivo riconoscimento ad una nuova visione dell'uomo visto scavalcare il guard-rail con l'arma nella mano sinistra che la nuova percezione ne ha evocato il ricordo.

Non deve sfuggire ancora proprio la gradazione del ricordo con riferimento alla focalizzazione delle immagini ed ai loro caratteri accentuati. Ad esempio notò con la coda dell'occhio qualcosa di azzurrino muoversi, ma lo percepì, pur non essendo focalizzato, per l'evidente ragione che l'azzurino spicca fra le altre cose che sono in campagna in evidente contrasto di colori ed in anomalo rapporto con quelli usuali in campagna.



5-7- = ID.: LA RICOGNIZIONE DEL 21/9/1990 = MANCANZA DI  
RICONOSCIMENTO DI AMICO PER L'UOMO ARMATO

La sera dello stesso 21/9/1990 alle 22,45 a Nava furono mostrate delle fotografie.


Non si può prescindere dalla stanchezza del Nava da lui evidenziata; già turbato per quanto aveva visto ed ancor più per la notizia dell'omicidio del giudice, in mezzo alla cui esecuzione si era trovato inconsapevolmente, era rimasto fin dalla mattina a disposizione di P.S. e CC.

Come sopra (in 5-4) si è detto, l'evocazione della memoria è meno precisa e più difficile quando si è stanchi.

Dal verbale ora acquisito in appello emerge che Nava, vedendo, fra le altre, le fotografie dell'Amico, non lo riconobbe mai per la persona con l'arma in pugno che scavalcava il guard-rail, ma si limitò ad indicare soltanto "somiglianza", anzi più genericamente "una certa somiglianza":

- "... la persona ritratta nella foto n.8 (di profilo e "di fronte) presenta una certa somiglianza con la "persona già descritta con l'arma in pugno..." (erano le fotosegnaletiche della P.S.);

- "...rilevo una certa somiglianza tra la persona già "descritta con l'arma in pugno e la persona ritratta



"nella foto n.13, nonché con quella posta all'estrema  
"destra per chi guarda la foto n.14.... Rilevo una  
"maggiore somiglianza rispetto a tutte le altre foto con  
"la persona ritratta all'estrema destra della foto  
n.15".

E Nava si preoccupò anche di spiegare le ragioni  
della sua incertezza dovute alla non coincidenza degli  
atteggiamenti delle persone fotografate con quella da  
lui vista quasi a sottolineare che quel tipo di  
ricognizione fotografica non avrebbe mai potuto portare  
a buoni risultati. Tenne ad aggiungere "devo ribadire di  
"aver visto la persona con l'arma in pugno solo di  
"profilo".

Questo concetto ha ribadito nelle sue seguenti  
dichiarazioni al G.I.P. nell'incidente probatorio, alla  
Corte di assise ed in questo grado del giudizio: le  
fotografie mostrategli erano fredde ed inespressive e non  
gli dicevano nulla per evocare la sua memoria.

Infatti, alla visione diretta dell'Amico in  
atteggiamenti normali, egli, già a Colonia, escluse che  
fosse l'uomo che scavalcava il guard-rail con l'arma in  
pugno.

Non vi sono, quindi, quell'incompatibilità e la  
contraddizione fra un primo riconoscimento di Amico ed  
il successivo riconoscimento di Pace per la persona che  
scavalcava il guard-rail con l'arma in pugno, su cui si



fonda in gran parte l'appello e come poteva apparire in mancanza di un controllo diretto degli atti acquisiti in appello, sopra riportati ed ora esaminati.

Manca del tutto il riconoscimento di Amico per quella persona.

L'indicazione di somiglianza diventa, infatti, irrilevante.

Manca anche, per le stesse ragioni, la contraddittorietà del comportamento di Nava per aver prima riconosciuto e poi non riconosciuto Amico.

Per le stesse ragioni è da escludere la mancanza di linearità nel comportamento del Nava perché indicare somiglianza non è indicare identità. Va, piuttosto, ribadita la già rilevata correttezza del Nava che coscienziosamente ha escluso l'Amico quando gli sarebbe stato più facile dire di riconoscerlo, se avesse agito per megalomania o guidato da preordinazioni della P.G..

#### 5-8- ID.: LE MARGINALI IMPRECISIONI SUI DATI SOMATICI

La difesa ha insistito con serrate contestazioni al Nava in primo grado, riprese anche in appello ed illustrate nella discussione, sulle contraddizioni di Nava nell'indicare i dati somatici dell'uomo armato.

Nava ha dato risposte e spiegazioni esaurienti.

Cosf, la difesa ha rilevato che Nava abbia indicato l'uomo una volta con i capelli neri crespi,



altra castani, una volta con viso affilato e zigomi marcati, altra con viso quadrato.

Nava ha spiegato che nelle indicazioni date in Germania vi era stato l'interprete di mezzo per cui quel che egli dichiarava veniva tradotto in tedesco e poi lo scritto dal tedesco in italiano; possono essere nati imprecisioni ed equivoci.

A parte ciò, ha spiegato che egli, per i capelli, con l'espressione "neri" aveva inteso dire scuri, non certo il nero corvino; ed ha aggiunto che certamente non erano biondi, né chiari.

Ha spiegato che col "crespi" aveva inteso dire che erano ondulati, all'indietro e con l'"effetto motocicletta".

Per il viso ha spiegato che ogni suo riferimento deve essere rapportato al fatto che egli aveva visto l'uomo di profilo e poteva dire di aver notato zigomi e fronte marcati, cioè un viso che ha ritenuto scarno.

Come si vede, il divario sul colore dei capelli attiene ad una tonalità dello scuro e non sussiste un vero divario sul viso perché visto di profilo.

Si tratta, peraltro, di quei particolari descritti dal Nava avvertendo "se ben lo ricordo".

Ma vi sono altri particolari, come le basette, la mancanza di barba, l'altezza, ecc., che egli ha indicato in modo coerente.

*Pirbelli*

Queste imperfezioni nel riferire non sono rilevanti anche per quanto sopra (v. n.5-4) si è chiarito sul ricordo spontaneo e quello provocato.

5-9- ID.: L'ADDOTTO INFLUSSO DEI PREGIUDIZI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU AMICO E PACE

La difesa ha addotto che subito dopo l'omicidio le indagini si sono svolte in modo mirato solo verso Amico e verso Pace.

Ha rilevato che le perquisizioni nelle loro abitazioni furono eseguite già nel pomeriggio del 21/9/1990 prima ancora che Nava, la sera, desse, col riconoscimento fotografico di Amico, indicazioni peraltro inesatte.

Come è stato riferito dagli ufficiali di P.G. sentiti in giudizio, indagini e perquisizioni si diressero subito in diverse zone dell'agrigentino e verso diverse persone dell'agrigentino e fra gli altri anche nei confronti di Amico e Pace.

Peraltro, gli ambienti di Palma di Montechiaro, come altri, avevano dato manifestazioni di criminalità rilevanti, delle quali si era occupato Livatino, e la mattina del 21/9/1990 egli si stava recando a comporre il Tribunale di Agrigento per trattare anche due procedimenti di prevenzione riguardanti due persone di Palma di Montechiaro (v. dep. Agnello nella parte

prima, n.19).

La difesa ha addotto ancora che dalla Questura di Agrigento era stata data alla Procura di Caltanissetta la comunicazione inesatta che Pace fosse mancino e, dopo questa, si era avuta la svolta nella direzione delle indagini portate inizialmente contro Amico, associando a questo Pace, che fu di conseguenza irrispettamente trattato a Colonia come indagato e come tale, sottoposto a ricognizione personale, mentre la richiesta lo considerava come testimone.

Si è già spiegato nell'ordinanza (parte prima n.5 nei vari sottonumeri in particolare n.5,4,1 e 5,5) e qui si conferma che gli atti di Colonia sono stati compiuti da Organi tedeschi secondo la normativa tedesca e che la posizione di sospettato del Pace derivava dai risultati delle indagini fino ad allora svolte anche a Colonia.

Sull'essere o no Pace mancino o sull'uso o no da parte sua anche della mano sinistra abitualmente (ambidestro) od occasionalmente, non si sono acquisite prove anche per impossibilità concrete.

Si deve però ricordare che Puzangaro si meravigliava con Schembri che gli inquirenti avessero potuto sapere ch'era mancino e che Benvenuto ha mantenuto una posizione di reticenza su questo punto (non avrebbe visto quale mano usasse neanche nelle azioni delittuose commesse insieme).



Nava ha escluso di avere avuto indicazioni di sorta.

Peraltro a Colonia era stato con poliziotti tedeschi.

Fino a fasi giudiziali ancora successive non sapeva che la persona indicata come somigliante ad Agrigento si chiamasse e fosse Amico e quella riconosciuta a Colonia si chiamasse e fosse Face.

#### 5-10-1- IL RICONOSCIMENTO DI PACE

Rivedendo Face a Colonia, Nava lo riconobbe per l'uomo che scavalcava il guard-rail con la pistola nella mano sinistra.

Si è trattato proprio di quelle evocazione della memoria determinata dal rivedere la persona già vista, dal ripetersi dalla prima percezione immagazzinata nella memoria, di cui si è detto in 5-4, percezione, che, come si è dimostrato, è avvenuta nelle migliori condizioni di Nava e con la massima concentrazione della sua attenzione.

Proprio l'evocazione del ricordo di una percezione di un fatto anomalo componente essenziale dell'azione drammatica, com'è un'omicidio, determinò una reazione emotiva spontanea nel Nava fino a farlo quasi mancare tanto da dovere essere sostenuto dal poliziotto tedesco; lo stesso Nava ha sempre detto (in appello, v. sopra

parte terza, n.3,5,1): "ebbi quella particolare  
"sensazione complessa di sgomento, emozione ed altro  
"proprio per avere rivisto la persona che avevo visto  
"nell'atto di scavalcare il guar-rail con l'arma in  
"pugno".

Anche il cap. Pandolfi (sua dep. ud. primo grado  
n.15 del 31/3/1992 sopra riferita nella parte prima,  
n.22) ha confermato: "il teste Nava fu evidentemente  
"turbato alla vista del Pace tanto da doversi appoggiare  
"alla porta stessa e, se ricordo bene, disse le testuali  
"parole 'E' lui quell'altro' o comunque una frase del  
"genere".

La difesa ha criticato queste sensazioni,  
assumendo che i riconoscimenti si effettuano non con  
sensazioni, ma su dati oggettivi.

Il rilievo non è esatto, perché l'evocazione  
della memoria, che interessa la psiche dell'uomo,  
richiama anche le sensazioni provate al momento della  
percezione del dato ricordato, alle quali si assommano  
le altre formatesi relativamente allo stesso fatto ed ai  
pericoli personali corsi (in quell'occasione Nava  
accennò anche a questi pericoli, come sopra si è  
riferito, dicendo "se mi vede è un guaio").

La difesa ha anche rilevato che queste sensazioni  
non si erano verificate quando Nava aveva esaminato, la  
sera del 21/9/1990, le fotografie fra le quali vi era

quella del Pace, mentre aveva riconosciuto Amico.

Si è già dimostrato che per Amico non vi è stato il riconoscimento, ma la sola indicazione della somiglianza.

Nava ha spiegato (v. sopra parte terza, n.3, 5, 1) "se quando mi furono mostrate le fotografie, mi fu mostrata quella di Pace, il fatto che io non mi sia soffermato su essa significa che io non avevo avuto le stesse sensazioni in quel momento e ciò può essere avvenuto perché quelle fotografie erano inespressive".

Ha anche spiegato che, successivamente, dopo Colonia, rivedendo il Pace non aveva avuto più le stesse sensazioni perché l'aveva già visto; e ciò anche quando in Corte di assise gli avevano fatto vedere la fotografia.

E' poi da tener conto che a Colonia Nava ebbe la visione e la conseguente percezione simili a quelle della mattina del 21/9/1990; lo vide obliquamente mentre parlava (stando a sinistra del Nava) con l'interprete (ch'era alla destra del Nava), cioè vedendolo quasi di profilo nella parte destra del viso, come l'aveva visto nell'atto di scavalcare il guard-rail.

Nava ha anche escluso di aver saputo da altri che Pace fosse mancino; era stato piuttosto egli stesso a dire agli altri che la persona che scalcava il guard-rail teneva l'arma nella mano sinistra, ma questo particolare non significa affatto che quella persona

fosse mancina.

In sede di incidente probatorio Nava riconobbe ancora con la stessa certezza Face come l'uomo visto nel luogo dell'omicidio, mentre con pistola nella mano sinistra scavalcava il guard-rail.

5-10-2 = ID.: ATTENDIBILITA' - PROVA

Sulla validità del riconoscimento si è già trattato nell'ordinanza (v. parte seconda, n.4 nei vari sottonumeri) che anche in questa parte si conferma.

Si è già visto che le precedenti indicazioni di Amico in fotografia non sono un riconoscimento e sono talmente approssimative che non si pongono in alternativa col riconoscimento di Face.

Anzi, questa sequenza dimostra un buon ricordo che ha consentito a Nava di compiere una selezione.

Proprio l'esclusione dell'Amico, già indicato pur con approssimazione, dall'essere l'uomo armato che scavalcava il guard-rail, dà al riconoscimento immediatamente seguente carattere di maggiore certezza e maggiore affidamento.

Il riconoscimento di Face da parte di Nava è, quindi, pienamente attendibile e costituisce prova a carico dell'imputato.



#### 5-11- LE INDICAZIONI SU AMICO

La "una certa somiglianza" dell'Amico con l'uomo che aveva scavalcato il guard-rail con la pistola nella mano sinistra, indicata da Nava, la sera del 21/9/1990, vedendo le fotografie, è stata esclusa quando lo vide di persona a Colonia.

Qui, però, "io rividi in lui, nelle sue fattezze "corporali, nel modo di stare ed in un complesso di "elementi che caratterizzano ciascuna persona quell'uomo "che avevo visto fermo vicino alla moto col casco".

Pur col casco, lo riconobbe, posto fra altri, nell'incidente probatorio proprio attraverso le fattezze del capo.


Questi elementi non possono costituire prova certa a carico di Amico.

Servono però a non escludere che egli fosse l'uomo fermo sulla strada.

#### 4- HEIKO KSCHINNA E GIOACCHINO SCHEMBRI

#### 6-1- REGOLARIZZAZIONE PROCESSUALE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI HEIKO KSCHINNA E GIOACCHINO SCHEMBRI

Come indicato nell'ordinanza del 17/12/1993, sopra riportata nella parte seconda (n. 9,1) le dichiarazioni



di Heiko Kschinna e di Giocchino Schembri, riferendo fatti appresi da Gaetano Fuzzangaro e da Giuseppe Croce Benvenuto, possono essere utilizzate più proficuamente, secondo la indicazione dell'art. 195 cod. proc. pen. chiamando questi due ultimi a rendere le loro dichiarazioni.

La Corte ha disposto ed eseguito la loro audizione.

Fuzzangaro, imputato degli stessi fatti in altro processo, si è avvalso della facoltà di non rispondere (v. sopra parte terza, n. 3, 3).

Benvenuto, imputato degli stessi reati in processo connesso, ha reso, invece, una lunga e dettagliata dichiarazione (ivi, n. 3-4).

Sono opportune alcune precisazioni su punti esaminati dalle difese degli imputati.

Anzitutto l'art.195 cod. proc. pen. non ha espulso dal processo penale le dichiarazioni che riferiscono fatti appresi da altri (cosidette indirette o de relato, o de auditu), né ne vieta l'utilizzazione, ma la condiziona, <sup>a richiesta,</sup> all'audizione diretta dei soggetti fonti dell'informazione (Cass. 25/4/1991, Puzzo, ed altre); esso è, cioè, finalizzato alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo a quanto riferito (Cass. 20/5/1992, Aversa).

Esse, quali che siano i comportamenti dei soggetti fonti delle notizie riferite, restano elementi

valorizzabili nel complessivo ed unitario quadro probatorio offerto dal processo (Cass. 26/9/1990, El Annon; ed altre).

Fertanto, quando il soggetto fonte si avvale della facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere quale imputato o indagato, la dichiarazione indiretta o de relato é utilizzabile, ma, per la identità di ratio, sono da applicarsi le regole ed i principi prescritti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le chiamate in correità (Cass. 20/5/1992, Aversa, ecc.).

Nel caso in esame le dichiarazioni di Kschinna e di Schembri trovano riscontro, oltre che in quelle di Benvenuto, anche in dati oggettivi, come si é già visto e si vedrà.

#### 6-2- LA DICHIARAZIONE DI HEIKO KSCHINNA

Come risulta dal contenuto della stessa (sopra riportato nella parte prima, n. 24,2) egli, trovandosi in casa di Schembri, ebbe occasione di incontrarvi il 30 ed il 31/10/1990 il Puzangaro, che allora si faceva chiamare Fabio, (prima si era fatto chiamare Diego per documenti falsi cosí intestati che possedeva), era ospitato da Schembri perché temeva di dovere essere arrestato come autore dell'omicidio Livatino; faceva vita ritirata e non usciva, per cui questo comportamento era facilmente constatabile da chiunque. Da ciò la loro



conversazione di contenuto quasi obbligato.

Il riferimento all'omicidio di un giudice in Italia non poteva essere che a quello di Livatino, sia perché in quel tempo (e con largo margine di mesi) non se n'erano verificati altri, sia per il collegamento al territorio di origine cioè l'agrigentino, sia per il riferimento espresso all'arresto di due coautori dell'omicidio avvenuto in quei giorni.

E se Kschinna non ha ricordato i nomi di questi ultimi anche perché per nulla interessato alla vicenda, il riferimento ad Amico e Face è certo ed inequivoco.

Infatti, in quei giorni Amico e Face erano stati effettivamente arrestati per quell'omicidio, per cui l'indicazione era riferibile univocamente soltanto ed esclusivamente ad essi.

Ma la dichiarazione è accompagnata anche da un riscontro documentale specifico. Siccome Kschinna non era informato dell'arresto dei due italiani di cui Puzangaro gli parlava, questi gli mostrò un giornale, ch'era sul tavolo in cui si riferiva dell'arresto.

La Polizia tedesca ha acquisito diversi giornali del tempo che sono uniti al processo (v. parte prima n. 24,2,3), nei quali l'arresto di Amico e Face è riferito più o meno ampiamente con espresso riferimento all'omicidio Livatino ed anche con fotografie.

La dichiarazione di Kschinna è riscontrata anche



da quella di Schembri.

Kschinna, pur essendo un collaborante della Polizia tedesca, come già detto, non aveva alcun interesse alle vicende italiane, tanto meno a fatti riguardanti la lontana Sicilia, all'omicidio di un giudice siciliano, ai suoi autori, anche a Puzangaro, incontrato soltanto in queste occasioni perché ospitato da Schembri, e tanto meno ad Amico e Pace, mai incontrati e visti.

La sua dichiarazione, quindi, non è sospettabile ed è riscontrata.

Essa, pertanto, costituisce rilevante elemento probatorio della responsabilità di Amico e Pace (non interessa in questo processo Puzangaro).

#### 6-3-1- LE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Le due dichiarazioni rese da lui in primo grado ed in questo grado del presente giudizio sono ampiamente riferite sopra rispettivamente nella parte prima n.24,3,1 e nella parte terza n.3,2.

#### 6-3-2- LA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO ED I SUOI VUOTI

La dichiarazione da lui resa in primo grado è monca perché egli si è avvalso molte volte della facoltà di non rispondere come imputato in altro processo di




reato connesso, che tuttavia non attiene a sua partecipazione ai reati oggetto di questo processo.

Essa va anche inquadrata in fattori diversi che l'hanno condizionata.

Anzitutto, vi era una sua situazione strettamente personale che lo determinó a non presentarsi alla prima udienza fissata per la sua audizione in Corte di assise.

Egli si é giustificato in relazione al trattamento ricevuto dallo Stato, ma hanno avuto rilevanza minacce subite da lui e da suoi familiari ed aggressioni ed il tentativo di sequestrargli un figlio già da lui denunciati alla Polizia tedesca, fatti dei quali ha largamente parlato nella dichiarazione di appello.

Anche il sistema telematico audiovisivo dell'audizione (allora per la prima volta usato in Italia) ha avuto la sua influenza negativa, come dimostra il fatto che egli (come anche gli imputati) ha chiesto in appello di non usare alcun supporto per la verbalizzazione delle sue dichiarazioni. Accettate queste sue richieste, ha reso la sua dichiarazione, confermando quanto già detto, colmando i vuoti allora lasciati dall'uso della facoltà di non rispondere, chiarendo alcune risposte allora date ma inficiate dalla loro stretta connessione con le domande alle quali allora non rispose, dando altre notizie a sua conoscenza, non dando notizie su alcune circostanze



delle quali non era informato per non averle apprese dalla sua fonte principale, cioè Puzangaro, e dall'altra fonte occasionale, Benvenuto.

#### 6-3-3 ID: LE TESI DIFENSIVE

Le difese dei due imputati hanno posto in particolare evidenza che Schembri in primo grado ha espressamente escluso la partecipazione di Amico e Pace all'omicidio. Schembri - si è detto - piuttosto, scagiona Amico e Pace.

L' inserimento di questi due fra i responsabili dell'omicidio compiuto nella dichiarazione resa in appello sarebbe da attribuire ad atteggiamenti compiacenti del collaboratore di giustizia, che non possono intaccare la sua dichiarazione di primo grado.

#### 6-3-4- IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO SU AMICO E PACE

L'esame della dichiarazione resa in primo grado ed i riscontri che ha la dichiarazione resa in secondo grado non consentono di seguire la tesi difensiva.

Schembri, infatti, rifiutò di rispondere sul contenuto delle conversazioni fra Puzangaro ed Heiko Kschinna, si limitò a dire soltanto che vi era un giornale sul tavolo (il riferimento era al giornale che



recava nomi di Amico e Pace arrestati come autori dell'omicidio Livatino), rifiutando di indicarne il contenuto e finanche le caratteristiche (se fosse a colori o in bianco e nero, ecc.).

Rifiutó di rispondere alle domande se "Puzzangaro" le ha detto che oltre a lui parteciparono al delitto "altre persone", se "puó almeno dire il numero delle "persone che compiono l'omicidio", se "puó dire se "oltre a Puzzangaro vi erano altre persone" anche se poi, parlando del Nava, disse che Puzzangaro riferiva che altre persone, che erano con lui, gli rimproveravano di non avere ucciso il Nava.

Ancora, rifiutó di rispondere alle domande sulle modalità del rientro di Puzzangaro in Germania, sull'alibi falso che questi voleva crearsi, se "ha "ricevuto confidenze sull'omicidio Livatino da parte di "persone diverse dal Puzzangaro", se "il Puzzangaro gli "riferí per quali motivi é stato ucciso il Dott. "Livatino".

Disse di non conoscere Amico e Pace e di non averli mai sentiti nominare, e di avere letto di loro solo sui giornali, ma, ad invito a specificare a quale notizia giornalistica si riferisse, rifiutó di rispondere. E' da osservare che le sole note giornalistiche del tempo relative ad Amico e Pace erano quelle sul loro arresto per l'omicidio Livatino, di cui



si è detto (da ultimo sopra in n.6,2).

Rifiutò di rispondere alle domande se "può dire "chi gli portò il Puzangaro" se "può dire se Puzangaro "si accompagnava ad altre persone nella stessa "circostanza", se "sa dove prese alloggio Puzangaro in "Germania", se "Puzangaro le ha mai detto dove abitava "e con chi".

Disse di avere visto Amico e Pace in faccia solo sui giornali tedeschi, in carcere.

Ma rifiutò ancora di rispondere alle domande su dove li avesse visti la prima volta, se "Puzangaro le "precisò per quali ragioni occorreva uccidere il teste "Nava", se "lei ha avuto modo di vedere un giornale "tedesco sul quale si parlava dell'arresto di due "italiani per l'omicidio del Dott. Livatino", su notizie su tale Grifase, se "Puzangaro le confidò gli altri "nomi dei compartecipi all'omicidio Livatino", se "sa "per quanto tempo Puzangaro si fermò in Germania dopo "il 5/10/1990", se Puzangaro "gli disse da quanto tempo "era lì [in Germania] e come vi si era portato", se "Puzangaro le ha mai detto il 5/10 o successivamente "dove si trovava il 21/9/1990", se "Puzangaro le ha mai "parlato di certo Filippo Manganello", se "sa chi sono i "compartecipi del Puzangaro al delitto Livatino".

Foi, ammesso che Puzangaro gli fece i nomi dei correi, rifiutò di rispondere alla domanda "chi erano".

Alla contestazione che rifiutava "di rispondere



"alle domande che non riguardavano Puzangaro" spiegò "per motivi di sicurezza e per le indagini in corso su "Puzangaro e gli altri". Ed alla immediatamente successiva domanda "se fra i compartecipi vi erano anche "i due imputati Amico e Pace" rispose "degli imputati "Amico e Pace non me ne ha mai parlato", ma subito rifiutò di rispondere alla domanda "di chi le ha allora "parlato?" ed all'altra "se può indicare quanti nomi di "compartecipi gli fece il Puzangaro".

Rifiutò di rispondere in relazione all'alibi che una famiglia della Germania avrebbe dovuto fornire a Puzangaro, alle domande se "può indicare il nome della "famiglia", se "può dire almeno se era una famiglia "italiana o tedesca".

Ad ulteriore domanda "se Puzangaro abbia mai "parlato di Pace e/o di Amico anche soltanto ad un "eventuale rapporto di amicizia" rispose "il Puzangaro "non mi ha mai parlato di Pace e di Amico da nessun "punto di vista".

Alla ripetuta contestazione di non aver voluto dare alcuna notizia sui correi del Puzangaro e comunque su altri oltre il Puzangaro, rifiutò di rispondere.

E rifiutò di rispondere sulla immediatamente successiva ed ultima domanda se avesse ricevuto minacce dirette od indirette dalle persone che in Germania si accompagnavano al Puzangaro, o partecipavano alla

conversazione sull'errore commesso dal Puzangaro a non uccidere Nava, ecc..

#### 6-3-5- LA DICHIARATA E SOSTANZIALE RETICENZA

Si sono riportati, sia pure in parte, passi del verbale della dichiarazione di Schembri <sup>in primo grado</sup> perché anche dalle esplicite contestazioni fatte emerge il suo netto rifiuto a dare indicazione alcuna su persone diverse da Puzangaro e, quindi, anche di Amico e Pace.

Non può sfuggire che domande specifiche su questi ultimi gli sono state poste in modo ripetitivo diverse volte, seguite sempre da rifiuto a rispondere, e che alla fine la sua risposta, prospettata dalla difesa come di esclusione di Amico e Pace, si presenta come un atteggiamento liberatorio dal reiterarsi di domande e contestazioni, in modo chiuditivo, cioè in modo da impedirne l'ulteriore ripetersi di esse: Puzangaro non ha parlato di Amico e Pace e basta!

Non deve sfuggire che in questa risposta non si esclude la partecipazione di Amico e Pace dall'omicidio. Come per tutti gli altri c'è il rifiuto a parlarne e la decisione di non parlarne e - si noti - di non indicare, se non con cenni generici, le minacce ricevute e i pericoli per la sua sicurezza (che indicherà in appello e dei quali si ha diretta notizia dalla P.G.; indicherà anche gli energici inviti a ritrattare rivolti ai

*Palumbo*

familiari dopo la dichiarazione di primo grado).

In questo quadro l'assunto che Schembri abbia escluso di avere avuto notizie della partecipazione di Amico e Pace non si regge, già per la sola dichiarazione di primo grado.

Esso, peraltro, non solo non ha riscontri, ma è smentito.

6-3-6- LA CHIARA E NECESSARIA IMPLICITA INDICAZIONE DI AMICO E PACE QUALI CORREI NELL'OMICIDIO LIVATINO GIA' NELLA DICHIARAZIONE DI PRIMO GRADO

L'assunto delle difese che Schembri abbia escluso Amico e Pace dall'omicidio Livatino è smentito anzitutto dal contenuto della stessa dichiarazione di primo grado anche con riferimento al giornale ed al motivo stesso dell'urgente accoglimento del Puzangaro nella sua casa come rifugio, perché ricercato.

Il preannunciato arrivo del Puzangaro per essere tenuto nascosto è coevo all'arresto di Amico e poi, nello stesso giorno, di Pace, che fece scattare l'esigenza di nascondersi.

Cercato ed ottenuto rifugio presso Schembri, Puzangaro stava nascosto, usciva molto raramente, cioè teneva il comportamento tipico di chi si sente ricercato e teme di essere arrestato; comportamento questo, specie



se tenuto da un forestiero, solo, in casa altrui, che indica a chiunque la sua posizione di ricercato.

Questi indiscutibili posizione e comportamento di Puzangaro, risultanti univocamente da tutti gli atti del processo, non derivavano da un'effettiva ricerca del Puzangaro da parte della Polizia italiana e/o tedesca. In quel tempo il nome di Puzangaro non era emerso nelle indagini.

Dopo le notizie di stampa sulla cosiddetta pista tedesca, cioè che autori dell'omicidio fossero italiani residenti in Germania venuti appositamente in Italia, il rintraccio e l'arresto di Amico e Pace, Puzangaro si convinse che anch'egli, partecipe con loro nell'omicidio Livatino, fosse ricercato e sarebbe stato arrestato.

In altri termini tutto il comportamento del Puzangaro era determinato dall'arresto di Amico e Pace e dalla sua posizione identica a quella di questi ultimi.

Insomma, senza la correttezza di Amico e Pace con Puzangaro (ed altri) nell'omicidio Livatino e l'arresto di Amico e Pace per l'omicidio, il comportamento di Puzangaro, di coloro che gli cercarono il rifugio presso Schembri e la stessa prima dichiarazione di Schembri (ed anche quelle di Heiko Kschinna, ecc.) non reggono, addirittura non ci sarebbero.

Non ci sarebbe stata neanche l'ospitalità di Puzangaro presso Schembri.



Quando questi nella sua prima dichiarazione riferisce queste circostanze, indica necessariamente Amico e Pace come coautori dell'omicidio non solo per quanto appreso da Fuzzangaro, ma anche per quanto tutta la vicenda anche nei suoi particolari gli indicava (ed indica inequivocabilmente a chiunque legge la dichiarazione).

In aggiunta, ancora, il riferimento al giornale ch'era sul tavolo non é altro che il riferimento ad Amico e Pace, del cui arresto per l'omicidio Livatino il giornale dava notizia, ed alla posizione sostanziale del Fuzzangaro (anche se ancora non ricercato) identica a quella sostanziale di Amico e Pace, perché tutti correi nell'omicidio Livatino.

#### 6-3-7- LA DICHIARAZIONE DI SCHEMBRI IN APPELLO E LA VALUTAZIONE NECESSARIAMENTE UNITARIA DELLE DUE SUE DICHIARAZIONI

La dichiarazione resa da Schembri in appello ha colmato i vuoti lasciati dai molti rifiuti a rispondere della dichiarazione di primo grado; ha aggiunto altre notizie ed ha esplicitato quanto già chiaramente e necessariamente emergeva a carico di Amico e Pace nella dichiarazione di primo grado, come si é dimostrato nel numero precedente.



Il contenuto di essa, che è riferito sopra (parte terza n. 3,2), si richiama.

La valutazione delle dichiarazioni di Schembri va fatta, quindi, unitariamente, completando la prima con la seconda.

L'indicazione di Amico e Pace è espressa e descritta come di partecipanti attivi all'omicidio.

Essi erano giunti tutti e tre insieme dalla Germania in treno a Canicattf, ove Puzangaro temette che potessero essere visti da carabinieri di Palma di Montechiaro (non meglio indicato); qui furono rilevati da altre persone, non parenti, che non aveva appreso chi fossero.

Nell'azione dell'omicidio Amico e Pace erano entrambi sulla moto.

Pace s'era tolto il casco perché gli dava fastidio. Sul punto l'incertezza di Schembri se Pace avesse inizialmente usato il casco, come meglio riteneva di avere appreso, o una calza da donna, che gli avevano dato fastidio perché stretti, dimostra ulteriormente l'affidabilità della dichiarazione.

Il Puzangaro gli aveva espresso il suo rammarico per questa imprudenza di Pace, che aveva consentito al Nava di vederlo, la sua meraviglia per il fatto che gli investigatori conoscessero che Pace fosse mancino.

Nell'azione egli era armato di mitra, che teneva in mano, e di pistola alla cintola; non gli aveva



parlato di inceppamento di armi.

Anch'egli aveva sparato sul giudice il colpo di grazia.

Queste e tutte le altre indicazioni, sopra riferite nella parte terza, costituiscono prove della partecipazione attiva di Amico e Pace all'omicidio.

#### 6-3-8- I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI SCHEMBRI

Le dichiarazioni di Schembri hanno molti riscontri anche oggettivi, che riguardano pure direttamente ed indirettamente Amico e Pace.

- Plurimo è il riscontro nelle dichiarazioni di Heiko Kschinna che ha riferito sia quanto da lui appreso da Puzangaro in presenza di Schembri, che, a sua volta, lo ha riferito anche per suo conto, sia quanto da lui appreso da Puzangaro assente Schembri, che coincide con quanto riferito da Schembri perché da lui appreso direttamente da Puzangaro.

- Dettagliato è il riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto che riguardano anche i particolari.

- L'incontro ravvicinato col dott. Livatino, lo scambio delle parole (del Livatino che chiedeva cosa mai avesse fatto e la risposta violenta e volgare) e lo sparo sul Livatino hanno riscontro plurimo. Infatti, un



colpo fu sparato su Livatino da distanza ravvicinata (v. autopsia e perizia tanatologica). Sul posto, come sopra si è visto, (in questa parte n.1,2) furono trovati gli occhiali del Livatino e poco più distante al di là dei due alberi di eucaliptus il caricatore abbandonato; questo dovette essere il posto dell'incontro con un inceppamento dell'arma che prova che il Livatino fu colpito, qui, da vicino, una sola volta e poté allontanarsi per essere colpito ancora più metri oltre dopo aver perduto la scarpa (possibilità per il Livatino favorite dall'inidoneità ed incapacità di Avarello, ch'era sotto gli effetti della droga, di continuare l'azione omicidiaria).

- Il posto di questo incontro ravvicinato in relazione a quello in cui fu lasciata la FIAT/Uno, che secondo le dichiarazioni di Benevenuto, Puzangaro guidava. Infatti, dal posto in parte rientrato rispetto alla carreggiata della SS 640, ove la FIAT/Uno fu lasciata, si giunge al posto dell'omicidio con un percorso in campagna parallelo alla SS 640 che porta al punto suddetto.

- Lo sparo di un "colpo di grazia" da parte del Puzangaro trova riscontro nell'autopsia e nella perizia tanatologica con le quali è stato accertato che Livatino, già a terra morente, fu finito con due colpi al viso.

Il processo offre anche altri riscontri.



6-3-9- ALTRE CRITICHE DELLE DIFESE ALLE DICHIARAZIONI DI  
SCHEMBRI

Bisogna anzitutto precisare che Schembri ha riferito quanto ha appreso per averlo sentito da Puzangaro e da Benvenuto.

Bisogna anche tenere conto che egli ha detto che il racconto di Puzangaro non è stato unitario ed ordinato, ma frammentario ed occasionale ("Puzangaro "non riferì in unico contesto quel che io ho appreso, ma "a spezzoni ed in diverse occasioni, per cui, quando io "ho riferito, certe volte ho collegato le varie sue "espressioni").

Da ciò derivano vuoti nel contesto del racconto che Schembri ha evidenziato, evitando di riempirli di sua iniziativa. Derivano anche talune imprecisioni o incertezze.

Bisogna ancora aggiungere che egli conviveva con Puzangaro che ospitava, ma ebbe pochi incontri con Benvenuto: fu presente soltanto ad alcuni incontri di Benvenuto con Puzangaro ed in sostanza non aveva alcun interesse diretto a partecipare alle loro conversazioni sull'omicidio Livatino.

Fermi questi punti, che risultano dal processo e si inquadrano nella normalità dei rapporti fra i tre, alla luce di essi vanno esaminati i rilievi della difesa.



Non è esatto il rilievo che vi è un contrasto fra Benvenuto, che ha detto di non aver mai parlato con Puzangaro dell'omicidio Livatino, presente Schembri, e quest'ultimo, che ha detto di avere sentito Benvenuto parlare dell'omicidio e di averlo sentito redarguire Puzangaro di averne parlato con estranei.

Infatti, basta leggere le dichiarazioni di Schembri per constatare che egli si rifà quasi sempre a Puzangaro come fonte delle notizie riferite; talora si riferisce a conversazioni fra Puzangaro e Benvenuto senza la sua partecipazione (così sul movente "Puzangaro e Benvenuto parlavano spesso di favori che "avevano dovuto fare a quelli di Canicattf e precisamente "sia ad un certo Parla Salvatore, sia ad un certo "Avarello, nipote di tale Gallea..."; e qui, peraltro, si inserisce anche l'operazione per l'acquisto delle armi, delle quali un mitra fu usato nell'omicidio, operazione alla quale egli partecipò direttamente).

Non vi è, quindi, incompatibilità fra le due dichiarazioni, perché l'assunto di Benvenuto non esclude la presenza nello stesso luogo di Schembri senza sua partecipazione diretta alle conversazioni Benvenuto/Puzangaro.

Peraltro, lo stesso Benvenuto ha riferito la circostanza di avere raccomandato a Puzangaro di non parlare con terzi dell'omicidio, escludendo di essersi adirato per aver saputo che Puzangaro ne avesse parlato



troppo; e questa circostanza è stata riferita da Schembri per avere sentito direttamente Benvenuto redarguire Puzangaro.

Si è rilevato che Schembri abbia indicato Manazza come uno dei partecipanti all'azione dell'omicidio, che sarebbe rimasto sulla FIAT/Uno, mentre Benvenuto ha escluso questa partecipazione (Manazza non era neanche della "famiglia"). Schembri, però, ha sempre indicato Manazza in modo incerto (a differenza che per gli altri, compresi Amico e Pace), piuttosto per avere capito cosf.

Quando Puzangaro cercava di giustificarsi con Benvenuto per non avere ucciso Nava, adduceva anche che "quell'altro era in macchina" e "quest'altro era Manazza, perché cosf, per quanto io capii, veniva "indicato nella conversazione". E più oltre, indicando il soprannome per ognuno, che erano le indicazioni usuali in tutte le conversazioni (cosf "pará" per Amico ch'era stato paracadutista, "pecoraio" per Pace, ch'era ex pastore; ecc.) ha aggiunto in modo incerto per Manazza "e con l'espressione 'biondo', a quanto ho capito, si riferiva a Manazza".

Anche la non indicazione di Avarello fra i correi è spiegato da Schembri non come esclusione della partecipazione, ma come sua mancanza di notizie su lui ("io non ho notizie della partecipazione dell'Avarello "all'omicidio"), con l'aggiunta che, se era indicato da



Benvenuto, poteva credersi a questo perché era bene informato dei fatti.

Tutto ciò, collegato al fatto che, parlando del movente e riferendo che i "palmesi" avevano dovuto fare favori a quelli di Canicattf con specifica menzione di Avarello, Gallea, Parla ecc., aveva implicitamente indicato l'interesse di questi ultimi all'omicidio Livatino, tanto da averlo ideato & promosso, avrebbe potuto spingerlo ad indicare Avarello compartecipe o almeno mandante dell'omicidio stesso.

Questo comportamento dimostra piuttosto che egli ha riferito solo le notizie effettivamente apprese.

#### 6-3-10- CONCLUSIONI

Le dichiarazioni di Schembri, cosf riscontrate ed attendibili, costituiscono altro autonomo elemento probatorio della partecipazione diretta di Amico e Pace all'omicidio Livatino.

#### 7 - LA DICHIARAZIONE DI GIUSEPPE CROCE BENVENUTO

##### 7-1- ID. ED I RISCONTRI

La dichiarazione di Benvenuto, riassunta nella parte terza (n. 3,3 e sottonumeri) alla quale si rinvia, dà precise e dettagliate notizie sulla fase di



preparazione dell'omicidio e su quella immediatamente successiva per la sua partecipazione diretta ad esse.

Egli ha riferito sulla esecuzione materiale del delitto assumendo di non avervi partecipato.

Non è oggetto di questo giudizio, ma di quello che lo riguarda, stabilire se egli partecipò anche a tutta l'esecuzione (come sostenuto dalla difesa che limita così gli autori a tre, Benvenuto, Avarello e Puzangaro, escludendo Amico e Pace), e se la sua pur ridotta condotta, da lui ammessa, configuri il suo pieno concorso all'omicidio.

Anche se nella parte strettamente relativa all'esecuzione dell'omicidio la dichiarazione di Benvenuto è de relato, essa è pienamente utilizzabile non avendo Amico, Pace e Puzangaro voluto rispondere sui fatti, e perché i fatti ai quali egli ha <sup>dichiarato di aver</sup> partecipato sono così strettamente connessi per strumentalità al nucleo centrale dell'azione che senza questo, così come riferito, i primi sarebbero inutili ed inspiegabili.

In questa narrazione Amico e Pace hanno precisi ruoli attivi ed hanno avuto contatti diretti col Benvenuto sia nella fase preparatoria, sia in quella immediatamente successiva fino al loro rientro in Germania.

La dichiarazione di Benvenuto ha molti riscontri anche di natura oggettiva ed anche in fatti che sono



estranei all'omicidio Livatino.

- Benvenuto ha indicato che del "braccio armato" della "famiglia" di Palma di Montechiaro facevano parte oltre che a lui anche Amico, Pace (e Puzangaro) e che essi stavano in Germania da dove venivano quando erano chiamati per commettere un delitto. - Questo "parcheggio" in Germania per sfuggire ai sospetti degli investigatori e garantirsi l'impunità (sistema diffuso), trova riscontro nella vita da loro condotta in Germania: lavoravano poco o nulla, ma vivevano piuttosto bene; Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer e Christiane Anas (come si vedrà nel numero 8 e sottonumeri e già in parte prima n. 26 ) riferendo di questo loro sistema di vita ne sono riscontro.

- Amico, Pace (e Puzangaro) giunsero a Canicattì alcuni giorni prima del delitto, quando Benvenuto li vide e li accompagnò presso la nonna di Avarello; essi partirono dalla Germania in quello stesso periodo di tempo come attestano Manganello, Megtmeyer ed Anas riscontrando la dichiarazione di Benvenuto (ivi).

- Benvenuto ha detto che dovette accompagnarli con la sua auto perché Puzangaro aveva visto un poliziotto che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro e che avrebbe potuto riconoscerlo; Schembri riferisce di avere appreso da Puzangaro la stessa circostanza. La identità della circostanza riferita è riscontro.

- Benvenuto ha detto che fra le armi usate ve ne erano



alcune sottratte a Carabinieri. La perizia balistica, le cui conclusioni - si noti perché è molto rilevante - sono state depositate dopo la dichiarazione di Benvenuto, ha accertato che nell'omicidio Livatino furono usate armi in dotazioni ai CC o poliziotti (3 Beretta cal. 9 tipo 92 S.B.). Questo è riscontro non solo obiettivo, ma che giunge a posteriori: cioè non può ipotizzarsi che Benvenuto abbia plasmato ed uniformato la sua dichiarazione alle prove oggettive ( per loro natura rigide ed immodificabili fin dall'inizio) esistenti nel processo, ma queste prove oggettive sono state acquisite dopo che egli aveva reso la dichiarazione, confermandola.

- Questo stesso dato riferito da Benvenuto ha altro riscontro esterno nella sentenza di questa Corte di assise di appello emessa il 3/7/1992 nei confronti di Avarello (v. parte quarta, n.2); questi nella vicenda del 27/3/1987 (come risulta dalla motivazione della sentenza ora indicata) con una pistola in pugno minacciò i due agenti di P.S. che l'avevano raggiunto e fermato, invidandoli ad allontanarsi ed a mettersi con le spalle al muro ed "in questo frangente tentò di impossessarsi della pistola che il Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi perché questi, profittando di un momento di distrazione dell'Avarello gli diede uno spintone allontanandolo da sé".



Si tratta dello stesso metodo usato dalle due "famiglie" di Canicattf e Palma di Montechiaro spesso operanti insieme.

- Le indicazioni della FIAT/Uno come rubata ad Agrigento per essere usata nelle imprese criminose e già conservata a Palma di Montechiaro e poi in c/da Rinazzi di Canicattf e dell'Honda che egli stesso qualche giorno prima del fatto aveva portato da Palma di Montechiaro nella stessa campagna hanno riscontro oggettivo nel ritrovamento dei due mezzi bruciati dopo il delitto.

- L'indicazione del mitra Scorpio come proveniente dalla Germania ove l'aveva acquistato Schembri e da dove l'aveva portato con altre armi Calafato, trova riscontro nella dichiarazione di Schembri sopra riferita nella parte terza (n. 3,2). Questi ha spiegato tutte le modalità e l'intervento di Parla presso il quale Schembri, sollecitato dal suo amico Alletto (indicato dal Benvenuto come aderente alla "famiglia" di Palma di Montechiaro) aveva accompagnato anche Amico, Pace (e Puzangaro) avvicinandoli cosf meglio.

- L'indicazione del comportamento pregiudizievole per l'azione criminale tenuto da Avarello ("aveva cumminatu un casinu") assoggettato all'effetto della droga, tanto che, quando Puzangaro lo portó con la FIAT/Uno quasi a contatto della Fiesta del Livatino, anziché sparare su questo aveva colpito lo sportello, trova riscontro nella vicenda della quale ha giudicato questa Corte e di cui

*Parla*

alla citata sentenza del 3/7/1992. Anche in quella occasione Avarello cercò di sparare contro i due agenti di P.S. senza riuscirvi: "si pose dietro un'auto in sosta e - secondo quando percepirono gli agenti - "premette diverse volte il grilletto della pistola senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere più volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoruscirono 4 cartucce "poi trovate a terra". - Quell'arma risultò, con la perizia, funzionante. Il perito indicò tre ipotesi di mancato funzionamento, inidonea impugnatura dell'arma impedendo lo sganciamento della sicura automatica, blocco accidentale dell'arma (da escludere per lo scorrimento ripetuto della culatta, che l'avrebbe rimosso), sindrome periferica psico-motoria (collegabile col primo); e la Corte l'individuò in quest'ultima come effetto della tossicodipendenza.

- L'individuazione dello stesso comportamento anomalo di Avarello <sup>che</sup> da tossicodipendente non aveva saputo preparare le munizioni, tanto che qualche arma si era inceppata, trova riscontro nel caricatore ancora con alcune cartucce lasciato nel luogo del delitto e nella cartuccia ineplosa trovata sul posto, di cui si è detto.

- L'individuazione dello stesso comportamento di Avarello, incapace per gli effetti degli stupefacenti a portare a compimento l'omicidio, e quindi, disposto a lasciar scappare il Livatino che aveva iniziato la sua

*Stobey*

fuga verso la campagna che i correi, anche perché coscienti di essere stati riconosciuti dovettero intervenire anche a suppirlo, ha riscontro nelle possibilità che Livatino ebbe di tentare la fuga, cambiando più volte direzione come descritto sopra n.1 e sottonumeri.

- L'indicazione dell'inceppamento del mitra che aveva in mano Puzangaro, che trova riscontro nella dichiarazione di Schembri che ha riferito le lagnanze di Puzangaro per il non buono funzionamento di un mitra venuto dalla Germania (anche se fra loro non si parlò di inceppamento di armi, non, però, nel senso che venne escluso), trova riscontro obiettivo nell'incontro ravvicinato fra Livatino ed almeno uno dei suoi aggressori, vicino i due eucaliptus quando egli perse gli occhiali e mutò la direzione della sua fuga.

- Lo sparo dei due "colpi di grazia" trova riscontro oggettivo nei risultati della visita esterna, nell'autopsia e della perizia tanatologica.

- L'indicazione della distruzione dei veicoli, del fucile e di una pistola usati, col rilievo dell'errore di Avarello di avere lasciato le armi, consentendo acquisizione di elementi di prova alla P.G. (rilievo - si noti - precedente alla conoscenza dei risultati della perizia balistica disposta da questa Corte), trova riscontro nel ritrovamento di questi oggetti.

- L'indicazione dei rifugi degli autori dell'omicidio e

*Stochini*

dell'auto della quale essi si servirono per allontanarsi dal bevaio Petrusa, trova riscontro nelle necessità di questo comportamento e ne spiega le modalità.

- L'indicazione del tempo e delle modalità del rientro in Germania di Amico (e Puzangaro) prima e di Pace dopo qualche giorno trovano preciso riscontro nelle dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas (v. in seguito n. 8,5 e sottonumeri).

- Ed altro.

#### 7-2- ID.: CONCLUSIONI

L'aderenza della narrazione di Benvenuto allo svolgersi di tutta l'operazione dell'omicidio Livatino, alla preparazione ed ai comportamenti successivi, i riscontri sopra esaminati, la spiegazione anche dei particolari, pur nell'attività criminale del gruppo, la sostanziale autoincolpazione dimostrano la sua attendibilità.

Sul punto non deve sfuggire l'interruzione, di scatto ed improvvisa, spontanea ed incontrollata di Amico (parte III n. 3,4,2) durante la sua dichiarazione: "bastardo!!, visto che hai fatto questo passo, dilla tutta la verità!"

Essa dimostra (contrariamente agli assunti di Amico e Pace di non avere avuto rapporti con l'Amico e



di essere del tutto estranei all'omicidio Livatino: v. dichiarazioni spontanee riassunte in parte quarta, n.4) che proprio in relazione a questo omicidio l'esistenza di una "verità" comune ad entrambi, che Amico conosce e Benvenuto non ha ancora esternato interamente (con probabilità in ordine alla sua partecipazione all'omicidio): si noti che l'interruzione avvenne mentre Benvenuto stava cominciando a narrare l'inizio dell'aggressione, cioè l'accostamento dell'auto del Livatino da parte di Puzangaro alla guida della FIAT/Uno.

E' ancora un'altro rilevante elemento probatorio autonomo a carico di Amico e Pace a dimostrazione della loro responsabilità dell'omicidio.

## 8- LA TESI DIFENSIVA DEGLI IMPUTATI - PREPARAZIONE E FALLIMENTO DEGLI ALIBI - PROVA A CARICO

### 8-1- LA TESI DIFENSIVA DEGLI IMPUTATI

La tesi difensiva degli imputati si basa nel sostenere la loro concreta estraneità all'omicidio Livatino, all'adesione alla "famiglia" di Palma di Montechiaro, che con quella di Canicattf lo volle e lo attuò.

Come mezzo al fine, hanno fondato la loro difesa



quasi esclusivamente sugli alibi.

Il 21/9/1990, giorno dell'omicidio Livatino erano in Germania.

Ciò dovrebbe provare la loro totale estraneità al delitto per l'impossibilità di parteciparvi.

Vanno, quindi, controllati gli alibi e vanno esaminate le loro dichiarazioni sopra riassunte.

**8-2- LA TESI DIFENSIVA DI DIRITTO E LE RELATIVE  
PRECISAZIONI - MANCANZA DI PROVA. - INDIZIO, PROVA - IL  
CASO IN ESAME**

E' esatto che l'imputato ha facoltà di  
— difendersi come meglio crede o di tacere.

Tuttavia il giudice ha il potere-dovere di valutare le dichiarazioni rese ed i riferimenti in esse contenuti anche ai fini probatori.

Infatti, secondo giurisprudenza costante (fra le ultime e nel vigore del nuovo codice processuale penale v. per tutte Cass. 3/7/1991, Donadoni)  
"l'interrogatorio dell'imputato, pur nella sua  
"essenziale innegabile natura di strumento di difesa,  
"rientra comunque nel novero dei mezzi di prova e, in  
"quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice col  
"solo limite, oggi espressamente consacrato nell'art.  
"192, c.1, nuovo cod. proc. pen., dell'obbligo di dar  
"conto nella motivazione, come per ogni altro mezzo di



"prova, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".

E' esatto il principio sostenuto dalla difesa che un alibi addotto, ma non provato non può mai, per questo solo, costituire prova di responsabilità, perché non si può invertire l'onere probatorio che per principio costituzionale grava sull'accusa.

Ma "l'accertamento del mendacio dell'imputato "circa la propria condotta o circa gli accadimenti di "rilievo processuale può essere usato quale indizio a "carico del giudicabile, giacché, in tal modo, costui "positivamente dimostra di avere un interesse "illegittimo da nascondere" (Cass. 17/1/1991, Scarfó; giur. costante).

Ancor più può accadere, com'è nel caso in esame, che la contraddittorietà e la manifesta infondatezza degli interrogatori ed il fallimento degli alibi diano apporti di notizie sulla condotta degli imputati che vanno molto al di là della mera mancanza dell'alibi e costituiscono prova della loro responsabilità.

### 8-3 - LA POSIZIONE DI PACE ED IL TENTATIVO DI AMICO DI UNIFORMARVISI

La difesa di Pace sostiene che questi non ha mai addotto un alibi perché ha sempre dichiarato di



essere stato a Monaco e non nel luogo di sua abituale residenza in Germania nei giorni a cavallo dell'omicidio Livatino. L'alibi della presenza a Leverkusen non lo interessa.

La tesi ha scarsa rilevanza sia perché egli ha indirettamente indicato di aver detto, insieme ad Amico e Puzangaro, ai suoi conoscenti Manganello, Tegtmeyer, Anas che si stavano recando a Monaco, sia perché la sua posizione non si sottrae agli effetti probatori delle dichiarazioni di questi conoscenti, che non sono soltanto testimoni di alibi.

Amico, come si è visto, ha prima dichiarato di non essersi mosso dalla sua residenza e di essere stato spesso in compagnia dell'Anas, ma poi, smentito da questa, dal Manganello e dal Pace, ha mutato versione assumendo di essere stato con quest'ultimo a Monaco.

#### 8-4 - LA PREPARAZIONE DEGLI ALIBI

La realtà è che gli imputati hanno cercato di predisporre gli alibi già nella fase preparatoria dell'omicidio.

Il processo offre l'indicazione di un sistema operativo difensivo diffuso nel gruppo: ricorrere all'alibi ottenendo dichiarazioni di favore false da altre persone.

Questo era l'intento di Amico, da lui stesso



ammesso nei confronti di Christiane Anas, che, a suo dire, aveva consentito, ma che fallì perché la donna non si prestò al gioco e capì che poteva essere coinvolta in fatti gravi, tanto che non volle più sentire parlare dell'Amico.

Quest'ultimo o altri nel suo interesse tentò di insistere cercandola per telefono dall'Italia senza riuscirci, perché l'Anas fece rispondere la madre, che tagliò corto ogni proposta.

Questo alibi doveva essere suffragato dall'altro consistente nell'aver l'Amico chiamato telefonicamente il padre, il giorno precedente l'omicidio, per il rinnovo dell'assicurazione con la carta verde per la sua Honda.

Tuttavia non solo non c'è la prova che Amico abbia telefonato dalla Germania e non dall'agrigentino, ove, invece, si trovava come prova la sua partecipazione all'omicidio, ma non è credibile che egli si sia potuto preoccupare fuori sede, a Monaco, ove sarebbe andato col treno, dell'assicurazione già scaduta da cinque giorni e con copertura per altri dieci, mentre non se n'era preoccupato da Leverkusen.

Non può sfuggire che Amico, visto cadere il suo primo assunto di essere rimasto a Leverkusen, si è giustificato dicendo di aver dato le prime indicazioni su consiglio del padre che gli aveva telefonato dicendogli che bisognava smentire le notizie circolanti

sull'omicidio date dai giornalisti sul suo conto.

Il padre dell'Amico, quindi, è coinvolto (anzi ha preso iniziative) nella costruzione di alibi non veri, che servissero a smentire o minare le prove a carico del figlio.

Significativa su questo punto, come ulteriore preparazione di alibi non veri da utilizzare ognuno per suo conto, ma ancor più a sostegno reciproco ed in blocco, è il fatto che a Palma di Montechiaro la Di Maria, fidanzata non ufficialmente con l'Amico, era disposta, com'ella stessa ha detto, a dichiarare di aver chiamato per telefono l'Amico in Germania e di aver parlato con lui (da alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche fra la donna e sue amiche emergevano indicazioni della presenza di Amico nell'agrigentino).

Anche Puzangaro, come risulta dalle conversazioni con Meiko Kschinna e Schembri, aveva predisposto un alibi in relazione ad una festa di compleanno data da loro amici in Germania, che, come si desume dagli atti, era la festa in casa Manganello.

Questo intento trova riscontro nel fatto che egli e l'Amico, non appena rientrati in Germania si precipitarono in casa Manganello, ove non erano attesi e non erano stati invitati, tanto che la Tegtmeyer, aprendo la porta e vedendoli, restò meravigliata.



Vi era anche l'Anas che notò come l'Amico fosse stanco e con le occhiate, per un troppo lungo viaggio.

Amico, anzi, per estendere il tempo di presenza in Germania collegandolo con gli evidenti preparativi per la festa che avrebbe coinvolto l'interessato festeggiato, ha detto che la festa era per il compleanno di Puzangaro e, solo dopo, quando gli fu fatto constatare che il compleanno di Puzangaro ricorre in giorno ben diverso, è stato costretto a giustificarsi assumendo di aver fatto confusione fra feste diverse; ma è stato soltanto lui a parlare di festa per Puzangaro.

#### 8-5 - 1 - L'ESAME DELLE DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI

Sono molto rilevanti le contraddizioni fra le dichiarazioni degli imputati specie in relazione ai loro rapporti ed in particolare sulla presenza ed attività svolta il 21/9/1990, sul viaggio a Monaco e sull'addotto scopo di esso.

Ma anche sotto questo profilo occorre il controllo con i testi adottati a sostegno degli alibi.



Amico e Pace sono caduti in contraddizione fin dall'inizio sul viaggio a Monaco.


Pace ha detto di esservi stato con Amico; questi ha insistito a dire di non essersi mosso da Leverkusen.

Lo scopo, specie di Amico, era duplice ed ovvio (a parte la necessità di smentire voci in giro, delle quali vi era eco nella stampa, ed i giornalisti, suggeritagli dal padre, di cui si è detto).

Anzitutto dimostrare che non era insieme a Pace e che fra essi non c'era dimestichezza. Un riscontro lo si ha nella sua insistenza a dire che in Germania vivevano separati, che Pace non aveva la chiave della stanza della pensione "ai trulli", smentito dal Pace (che qualificò "impossibile" dichiarazioni del genere) e da Manganello, dalla Tegtmeyer e dall'Anas per quanto (ed è molto) ne sapessero.

Ancora, soltanto così egli avrebbe potuto sfruttare la suddetta testimonianza di favore della sua amica Anas, che avrebbe potuto reggersi solo in relazione a Leverkusen e non a Monaco.

Quando durante lo svolgimento del processo fu smentito dall'Anas, come si è visto, e constatò l'assoluta impossibilità di sostenere quella tesi (anche



perché nessuno degli altri che frequentava - Manganello, Tegtmeyer, ecc. - l'aveva visto in Leverkusen) è stato costretto a mutare versione adeguandosi a quella del Pace, anche per l'evidente necessità difensiva di non creare con questo altre contraddizioni. Ciò ha fatto, peraltro, solo nel momento in cui lo svolgimento del processo sembrava avviarsi a conclusione.

#### 8-5-3 - ID.: ADDOTTO VIAGGIO A MONACO SENZA RAGIONI

Né Pace, né Amico hanno saputo indicare la ragione per la quale sarebbero andati a Monaco restandovi dieci-quindici giorni.

Il primo ha detto che vi si recavano per comprare un'auto per Amico.

Il secondo non ha addotto mai nulla. Dapprima non poteva indicare alcuna ragione coerentemente con l'assunto di non essersi mosso da Leverkusen. Alla fine, quando ha mutato la versione dei fatti, non ha detto nulla.

A Manganello tutti e tre (con Puzangaro; erano come "fratelli siamesi" ha detto Manganello) dissero che andavano per comprare auto da inviare in Sicilia.

Quest'ultima versione sembra ammannita solo per Manganello, che non ha dato, però, credito, come ai loro adottati affari commerciali di auto usate: aveva



constatato che in tutto il tempo soltanto una volta avevano acquistato ed inviato in Sicilia una Lancia ed una FIAT/Uno.

Peraltro, nessuno dei diretti interessati, come risulta dalle loro dichiarazioni, si è uniformato ad essa.

L'assunto di Pace dell'acquisto per Amico non giustifica lo spostamento di due persone a tanti Km di distanza, l'assenza dei due per molti giorni. - Amico, poi, aveva già l'"Honda" ed il rinnovo dell'assicurazione prova che era ancora in buone condizioni e che egli voleva tenerla; ed infatti non l'aveva portata con sé per rivenderla o darla in cambio.

#### **8-6 - TOTALE MANCANZA DI RISCONTRI DEL VIAGGIO A MONACO**

Manca del tutto l'indicazione delle persone o degli imprenditori commerciali ai quali Amico e Pace si sarebbero rivolti per l'acquisto dell'auto.

Manca, cioè, non solo la prova dello scopo del viaggio; manca anche qualsiasi indicazione coerente e possibile.

Cade lo scopo addotto e con esso la credibilità sul loro assunto del viaggio a Monaco.

Manca anche ogni prova ed ogni riscontro del luogo in cui essi avrebbero pernottato a Monaco e della



persona che, gratis o a pagamento, li avrebbe ospitati.

Pace ha indicato genericamente un'amico di Amico, del quale non ha saputo dire (neanche nel lungo trascorrere dell'iter processuale di primo grado, di oltre un anno - prima udienza 14/11/1991, ultima il 18/11/1992 -, ma i loro interrogatori risalgono al 10/10/1990, né fino ad ora) né nome, né indirizzo, né altra indicazione, nonostante, a suo dire, egli fosse rimasto a Monaco alcuni giorni in più dell'Amico: almeno per rientrare a dormire doveva conoscere l'ubicazione dell'alloggio e saperlo comunque indicare per potervi tornare, se, senza conoscenze della città, per caso si fosse smarrito.

Amico, per le ragioni già dette, non ha dato indicazioni neanche sotto questo punto.

Comportamenti del genere sono dimostrativi dell'impossibilità di dare indicazioni su fatti insussistenti.

#### 8-7 - L'OCCULTAMENTO DEL RECAPITO ANCHE TELEFONICO

Si può anche ammettere che Amico e Pace allontanandosi da Leverkusen non lasciassero alcuna indicazioni del loro recapito a Monaco a Manganello ed a Megtmeyer anche se in precedenti occasioni si era fatto capo a questi per cercarli (così anche la Di Maria).

Diventa, però, del tutto anomalo che Amico

*Attesto*

avesse taciuto tutto alla sua ragazza, Christiane Anas, come questa ha riferito nella sua deposizione.

Non le aveva spiegato il motivo dell'addotto viaggio a Monaco né prima della partenza, né dopo il rientro, nonostante essa gliel'avesse richiesto; e la richiesta dovette essere insistente perché l'Anas ha detto che era "curiosa" di saperlo, tanto che ha osservato "quando qualcuno non vuole raccontare niente "le domande non servono".

Non le aveva lasciato neanche un numero di telefono, benché ella gliel'avesse chiesto.


Peraltro, avrebbe dovuto essergli facile, se fosse vero che a Monaco dovevano essere e furono ospitati in un esercizio di un'amico dell'Amico.

Avrebbe potuto darglielo telefonandole.

Si limitò, invece, ad una sola telefonata, senza dire dove si trovasse.

Tutto spiega che Amico non aveva motivo alcuno di recarsi a Monaco e che l'addurre il viaggio in questa città era una scusa per giustificare l'assenza per il viaggio in Sicilia per uccidere Livatino.

Limitò anche le telefonate ad una sola, alle ore 21 del 21/9/1990, vigilia dell'omicidio, sia per evitare che attraverso le telefonate si potesse scoprire che non era a Monaco, sia perché quella telefonata gli serviva a sostenere l'eventuale alibi che l'Anas sarebbe stata chiamata a fornirgli, proprio nell'imminenza dell'omicidio.



8-8- L'OMESSO RIFERIMENTO A PUZZANGARO


Dalle dichiarazioni di Heiko Kachinna, di Schembri, di Benvenuto ecc. risulta, come sopra si è visto, che Puzangaro partecipò attivamente all'esecuzione dell'omicidio e da quella di Benvenuto e dalla sua stessa a Schembri, che l'ha riferita, che giunse in treno con Amico e Pace dalla Germania alla stazione di Canicattì per commetterlo.

A prescindere da ciò, dalla dichiarazione di Manganello emerge che Amico, Pace e Puzangaro un giorno fra il 10 ed il 15/9/1990 gli avevano detto che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco. Erano tutti e tre come fossero quasi un tutt'uno. Ha detto Manganello: "né parlavano tutti e tre poiché erano "sempre insieme come fratelli siamesi. Infatti sono poi "spariti tutti e tre".

Si noti, intanto, l'intesa indicatività dell'espressione "spariti", che dimostra come la partenza ed il viaggio si presentassero in modo particolare.

Amico con Puzangaro tornarono insieme per la festa di compleanno del Manganello il 27/9/1990.

Ciò nonostante, contraddicendo non solo le prove della loro partecipazione all'omicidio, ma anche, a prescindere da queste, le indicazioni di Manganello,



Megtmeyer ed Anas, né Pace, né Amico hanno accennato, neanche lontanamente o per cenni, alla sorte di Puzangaro nel periodo della loro assenza da Leverkusen.

Amico non ha parlato di lui quando inizialmente ha detto di essere rimasto a Leverkusen. Non né ha parlato dopo, quando ha detto di essere andato con Pace a Monaco. Non ne ha parlato Pace.


Questo comportamento dei due imputati è sintomatico e fortemente indicativo.

Del viaggio a Monaco essi hanno parlato solo quando si era instaurato questo processo penale soltanto nei loro confronti e non ancora nei confronti di Puzangaro (solo da recente si è instaurato contro quest'ultimo e contro Avarello e Benvenuto un procedimento "Livatino bis").

Essi, quindi, appunto perché consapevoli della loro correatà con Puzangaro nell'omicidio, ne hanno taciuto, cercando di prendere rilevanti distanze tra loro.

Una legittima ed insospettabile copresenza di tutti e tre a Leverkusen o a Monaco era certamente facilmente provabile per tutti e tre con uno dei riferimenti sopra indicati.

Invece, l'assenza coeva di tutti e tre da Leverkusen, collegata ad un grave illecito come l'omicidio Livatino, era più difficilmente colmabile ed è apparso loro più conveniente e più facile dividere la



posizioni di ognuno isolandole, in modo da potere infrangere (o tentare di infrangere) le prove della correttezza nell'omicidio.

Anche questa menzogna su circostanza rilevantissima ha il suo peso probatorio a carico degli imputati.

#### 8-9 - LE STRANEZZE DI PROGRAMMI, PARTENZE ED ARRIVI ED I RISCONTRI DELLE PROVE ACQUISITE SULL'OMICIDIO

Per Manganello, Megtmeyer ed Anas, i tre Puzangaro, Amico e Pace preannunciarono insieme di dover partire per Monaco e tutti e tre scomparvero ("sono spariti tutti e tre": v. n. precedente).

Per Pace partirono in due: egli ed Amico.

Per quest'ultimo, secondo una prima dichiarazione, partì solo Pace o meglio egli non si mosse da Leverkusen; poi ha detto che partirono entrambi.

Tutti e due non hanno parlato di Puzangaro come se fosse altrove e per conto suo (come già detto).

Per il rientro Manganello, Megtmeyer e Anas rividero Puzangaro ed Amico insieme appena arrivati, stanchi per il lungo viaggio, presentarsi il 27/9/1990 alla festa di compleanno in casa Manganello/Megtmeyer; rividero Pace dopo, il giorno dell'arresto di Amico e,



pot, suo.

Il rientro fra gli amici di Puzangaro ed Amico insieme (entrambi non visti per tutto lo stesso lasso di tempo) dimostra la loro comunanza di vita anche in questo periodo, che Amico e Pace hanno taciuto del tutto.

Pace ha cercato di giustificare il suo rientro tardivo in modo poco credibile col desiderio di girovagare per Monaco.

Il comportamento dei tre che non trova valida spiegazione nelle loro estremamente zoppicanti giustificazioni; l'ha, invece, nel senso della partecipazione all'omicidio, correlando le dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas con quella di Benvenuto, che, a sua volta, come si è dimostrato sopra, ha parziale riscontro in quelle di Heiko Kschinna e Schembri.

I tre del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della "famiglia", chiamati in Sicilia per l'omicidio Livatino, partirono dalla Germania e tutti e tre giunsero alla stazione FF SS di Canicattf da dove Benvenuto li accompagnò in casa Avarello.

Comesso l'omicidio, dopo qualche giorno Amico e Puzangaro furono accompagnati alla stazione FF SS di Catania e da qui tornarono in treno in Germania, ove, appena arrivati, si presentarono in casa Manganello/Megtmeyer, come questi ultimi e l'Anas constatarono.

Pace si intrattene in Sicilia per commettere insieme ad Avarello altro delitto e poi dopo qualche giorno tornò anch'egli in Germania, come constatarono ancora Manganello, Megtmeyer, Anas e come ha indicato Benvenuto.

8-10 - LA PROVA DELL'ASSENZA DEGLI IMPUTATI DALLA GERMANIA E DELLA LORO PRESENZA NELL'AGRIGENTINO, PER UCCIDERE IL DC LIVATINO

Il complesso degli elementi evidenziati dimostra l'assenza degli imputati da Leverkusen nel periodo da metà settembre 1990 al 27 dello stesso settembre, cioè a cavallo dell'omicidio Livatino, commesso il 21/9/1990.

Dimostra l'assoluta infondatezza delle giustificazioni da essi addotte per la loro contraddittorietà, la mancanza assoluta di riscontri pur facili ad aversi, l'incongruenza delle circostanze narrate, l'assenza e la contraddittorietà di qualche motivo che hanno tentato di prospettare.

Dimostra la ricerca di alibi ed i diversi tentativi di costruirne falsi ed il fallimento totale degli stessi.

Dimostra non solo che gli alibi sono falliti, ma che il fallimento di essi ha dato la prova della loro assenza da Leverkusen per località che non poteva essere

*Benvenuto*

Sonaco, ma solo l'agrigentino.

Questa prova di vuoto assoluto proprio per i giorni a cavallo con l'omicidio Livatino trova riscontro nelle altre sopra esposte della loro presenza nell'agrigentino e della loro partecipazione materiale all'omicidio Livatino, che riempiono il vuoto suddetto; e ad esse dà, a sua volta, riscontro.

**8-11 - L'INSPIEGABILITA' DELLA PERMANENZA DEGLI IMPUTATI IN GERMANIA PER MOTIVI LEGITTIMI, COSTITUENTE INVECE "PARCHEGGIO" PRUDENZIALE DI COMPONENTI IL "BRACCIO ARMATO" NEGLI INTERVALLI FRA DELITTI**

Le dichiarazioni di Manganello, di Megtmeyer e di Anas forniscono altre prove sulla vita di Amico, Pace e Puzangaro in Germania.

Il tenore di vita dei tre era superiore alle loro possibilità economiche.

Puzangaro aveva lavorato costantemente appena per un mese e mezzo (novembre/dicembre 1989), ma poi solo saltuariamente presso il ristorante "Portofino" di Manganello; Amico e Pace vi lavoravano anch'essi saltuariamente solo nei giorni e nelle poche ore di maggior afflusso di avventori. Tutti venivano pagati per le ore lavorative effettivamente compiute (v. dep. Manganello e Megtmeyer).



Nonostante i pochi introiti per la retribuzione di questo lavoro molto ridotto e di basso livello, come ha riferito Manganello "vivevano bene; io non potevo "permettermi il loro tenore di vita".

Il loro tenore di vita superiore alle loro apparenti possibilità economiche correlate alle pressoché inesistenti fonti di guadagno aveva impressionato anche la Megtmeyer, che aveva pure constatato che essi lavoravano al " Portofino" solo quando c'era molto da fare. Neanche Manganello era riuscito a darne spiegazioni, tanto che per Pace, ex-pastore, pensavano che avesse venduto il suo gregge e spendesse il ricavato.

E' certamente sintomatico, appunto perché per sé inespugnabile, che il datore di lavoro finisse col constatare di avere minori possibilità economiche di quelle di suoi dipendenti, peraltro saltuari e per poche ore di lavoro.

Anche all'Anas non risultava che Amico in Germania lavorasse. Disponeva di denaro e dimostrava di non doversi limitare, anche se non faceva spese esagerate. Le aveva detto ch'era in Germania in ferie.

Questa posizione contrasta con le indicazioni delle fiduciate di Palma di Montechiaro di Amico e Pace, secondo le quali essi erano andati in Germania per lavorare.

Alla vita di non lavoro svolta realmente in

Germania in contrasto con le regioni poste a base dell'espatrio per lavoro e con le buone possibilità economiche concretamente manifestate non c'è spiegazione alcuna se non quella riferita da Benvenuto sia pure ad altro scopo.

I componenti del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della loro "famiglia" di Palma di Montechiaro che stavano all'estero, venivano chiamati quando si doveva commettere qualche delitto e, eseguitolo, tornavano all'estero, in modo da rendere difficili le indagini.

Peraltro, come ha ancora indicato Benvenuto, i proventi dei delitti venivano distribuiti a tutti i componenti della "famiglia" a prescindere dalla loro effettiva partecipazione alla consumazione di essi.

Così, è avvenuto per l'omicidio Livatino: Puzangaro, Amico e Pace, richiamati in Italia, sono venuti e, commesso l'omicidio, sono tornati in Germania.

Si tratta, peraltro, di un metodo operativo frequentemente usato dai gruppi criminali associati.

Ciò spiega perché Puzangaro, Amico e Pace tenessero in Germania un buon tenore di vita senza dover lavorare, perché appena chiamati per l'omicidio Livatino subito accorsero e perché subito ripartirono (specie che si cominciò a parlare della pista cosiddetta tedesca) per rientrare in Germania, dove non li attendeva lavoro

*Robur*

alcuno, ma dove continuavano a restare "percheggianti" in attesa di nuova chiamata per nuovo delitto.

#### 8-12- CONCLUSIONI SUGLI ALIBI

Quanto esposto dimostra non soltanto l'indizio a carico di Amico e Pace costituito da alibi espressamente od anche implicitamente adottati e caduti, con prova del loro mendacio interessato, ma anche la preparazione di alibi; e soprattutto dà la prova della loro assenza dalla residenza di Germania, non riempita da altro se non dalla presenza nell'agrigentino per commettere l'omicidio Livatino.

Si tratta di plurimi elementi di prova che autonomamente ed ancor più globalmente considerati dimostrano la responsabilità di Amico e Pace.

#### 8-13- LE ALTRE DIFESE DEGLI IMPUTATI

Amico e Pace, per il resto, si sono limitati a dirsi innocenti, di essere estranei all'omicidio, di non conoscere o non avere rapporti con le persone intervenute in questo processo, senza tuttavia fornire un solo elemento valido e riscontrato che smentisse gli elementi a carico.

Questo atteggiamento hanno tenuto anche nelle ultime dichiarazioni spontanee rese in appello.

Infatti, all'unisono hanno cercato di valutare personalmente i collaboratori di giustizia, accomunando indiscriminatamente tutti, come già sopra si è dimostrato, senza tuttavia fornire un solo elemento concreto utilizzabile.

Pace addirittura ha cercato di prospettare che questo processo sia sorto e sia stato condotto contro lui solo per la sua mancata collaborazione nelle indagini per la scoperta della criminalità, dovuta alla sua completa estraneità a delitti e ad ambienti criminali di sorta ed alla sua correttezza.

Si tratta di affermazioni del tutto generiche, non suffragate neanche da elementi di sospetto, che da un canto non possono avere alcuna incidenza e dall'altro dimostrano l'impossibilità degli imputati di contrapporre valide ragioni agli elementi di prova a loro carico.

#### 8-14- CONCLUSIONI SULLE DIFESE DEGLI IMPUTATI

L'esposizione che precede prova che gli assunti difensivi di Pace ed Amico sono mutevoli, spesso in contrasto fra loro anche quando vengono modificati per aggiustarli, privi di riscontri, illogici, assolutamente inidonei ad intaccare le prove a loro carico.

Queste, invece, sono costituite da elementi (anche



quelli che avrebbero dovuto costituire gli alibi) che sono ognuno per suo conto probatorio della responsabilità degli imputati, come dimostrato.

Globalmente considerati essi si riscontrano fra loro, incastrandosi in modo preciso e senza lasciare spazi, cementandosi in un complesso preciso ed univoco di prove a carico degli imputati.

## 9- MOVENTE DEI DELITTI

### 9-1- L'ATTIVITA' E LA CONDOTTA DI LIVATINO

Anche se il movente del delitto è elemento sussidiario di prova, nella fattispecie in esame esso, risultante da precisi dati anche oggettivi, serve ad integrare le prove esistenti, a verificarle ed a legarle allo stesso scopo delle condotte illecite, delle quali debbono rispondere gli imputati.

Livatino era persona e magistrato di assoluta correttezza ed irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso.

Svolgeva vita seria e ritirata nel suo centro di origine, ove viveva con i suoi genitori.

Lavorava intensamente in ufficio con impegno e competenza, che lo imponevano alla stima di tutti, come risulta univocamente dal processo ed emerge ancora dal pieno riconoscimento dei difensori anche nei motivi di

appello, specie quelli di Pace, redatti da un Avvocato che esercita nell'agrigentino ed ebbe diuturni rapporti di lavoro con lui. Non è inopportuno ricordare alcune espressioni: "uomo giusto", "impareggiabile magistrato", "era il giudice, severo con sé stesso prima che con gli altri, garante dei diritti della difesa dell'imputato e "del rispetto della legge e delle norme processuali e "della corretta interpretazione delle risultanze del "processo"; "gli avvocati del Foro di Agrigento lo "considerarono sempre un sicuro punto di riferimento, un "pilastro della giustizia, al quale legare le giuste "rivendicazioni e le garanzie della legge".

Anche i due Presidenti di Sezione del Tribunale di Agrigento hanno attestato (v. sopra parte prima n. 19) la professionalità, la laboriosità, l'impegno, la costanza, il rigore morale del Livatino.

Peraltro, una ulteriore indicazione oggettiva deriva dal fatto che proprio il giorno in cui fu ucciso si stava recando in udienza per definire processi già incardinati dal Collegio giudicante di cui faceva parte e per tal motivo aveva postergato l'inizio delle ferie.

#### 9-2- LE INDICAZIONI DI SCHEMBRI E BENVENUTO

Schembri ha riferito che Puzangaro e Benvenuto nelle loro conversazioni dicevano spesso che avevano



dovuto fare favori agli emergenti di Canicattì (Parla, Galles, Avarello), secondo i quali Livatino avrebbe favorito la "famiglia" opposta di Canicattì, cioè quella di Giuseppe Di Caro (che era stato ucciso) assunta a regolatrice dell'attività mafiosa nell'intera provincia e si lamentavano per il trattamento ricevuto da uno dei Galles.

Benvenuto ha dato (v. verbale di. app. ud. n. 7 del 27/1/1994 e sopra parte terza n.3,4,1 e 3,4,3) che all'interno dell'organizzazione criminale di Palma di Montechiaro egli e Gaetano Puzzagaro avevano assunto ruoli decisionali (non così Croce Alletto) perché suo cognato Salvatore Calafato e Giovanni Calafato erano detenuti. In tale qualità aveva rapporti con gli altri gruppi criminali, fra cui quello di Canicattì, col quale si era stretta un'alleanza per uno scambio di aiuti nelle varie attività criminose.

Nella lotta per l'egemonia del potere a Canicattì si combattevano Giuseppe Di Caro ed i suoi affiliati, rispermiando i Ferro e i Guarneri, anch'essi antagonisti di loro e del gruppo Di Caro, per potersi alleare poi con i detti Ferro e Guarneri, che divenivano più forti e più vicini al gruppo Madonna, dopo avere escluso quello Di Caro.

Avarello assumeva che il Livatino nel curare le misure di prevenzione era stato piuttosto benevolo nei confronti di Giuseppe Di Caro, mentre era stato rigoroso

con gli "stiddari" (ed indicava una pesante condanna per favoreggiamento inflitta ad Antonio Gallea), determinando una posizione di debolezza di questi gruppi.

Avarello, allora, aveva chiesto la collaborazione del gruppo di Palma di Montechiaro per eliminare Livatino ed aveva insistito su tale punto, che, però, vedeva il gruppo di Palma di Montechiaro poco incline sia per mancanza di proprio interesse, sia per la previsione delle gravi conseguenze che il delitto avrebbe potuto causare.

Infatti, Benvenuto, precisato di non avere avuto rapporti col Livatino e di averlo conosciuto in occasione di un processo in cui un suo cugino era stato condannato, ha precisato: "noi eravamo contrari all'omicidio perché non avevamo complessivamente nulla da ridire sul giudice Livatino, né avevamo motivi di odio; Avarello, invece, ci ha convinti dicendo che il giudice Livatino perseguiva gli appartenenti alle cosche criminali e cioè anche gli emergenti sia di Palma di Montechiaro che di Canicattf", ai quali essi appartenevano.

Anzi, egli aveva l'impressione che Avarello avesse prospettato questo ~~era~~ movente per determinarli a concorrere nell'esecuzione del delitto.

Ancora, mentre inizialmente la proposta dell'Avarello prevedeva modalità operative secondo lo



schema in uso nei loro gruppi, cioè l'impiego di una squadra di 2-3 elementi (cioè lo stesso Benvenuto ed Avarello ed un terzo), poi, si decise che dovessero usarsi modalità di maggiore risonanza con l'impiego di un gruppo di fuoco di almeno 5-6 persone per dimostrare la capacità criminale del gruppo ed intimidire anche lo Stato: parteciparono, così, anche Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzangaro.

### 9-3- LE INFORMAZIONI DEL R. O. S.

Dal rapporto informativo del ROS (v. sopra in parte quarta n.3), pur limitato ai soli procedimenti per misure di prevenzione, risulta il lavoro intenso del Livatino e come i detti procedimenti interessassero anche gli appartenenti alla "famiglia" Di Caro di Canicattì (v. Rosario Coniglio, che sarebbe stato ucciso poi dal gruppo di Gallea-Avarello; Gioacchino Sferrazza nella stessa posizione di Coniglio; ecc.), mentre lo stesso difensore di Pace sopraindicato, nella discussione dibattimentale, ha dichiarato, quale già difensore dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, (indicati anche da Benvenuto come "sterminati", ma già appartenenti a "cosa nostra" e, quindi, avversari della sua "famiglia" degli emergenti di Palma di Montechiaro) che il Livatino aveva esercitato da P.M. l'azione di prevenzione nei confronti dei detti Ribisi e l'aveva



ripetuta dopo che una prima proposta era stata rigettata, come in altri casi.

Si ha, quindi, la prova rigorosa dell'assoluta terzietà del Livatino nell'esercizio delle sue funzioni sia di P.M., che di giudice.

#### 9-4- LE REGOLE PROCESSUALI E LA QUOTIDIANITA' DEL LAVORO ESCLUDENTI OGNI POSSIBILITA' ARBITRIO

Feraltro, è ben noto a chiunque abbia un minimo di dimistichezza con gli uffici giudiziari e con le misure di prevenzione, che l'iniziativa per i processi penali è condizionata dalla conoscenza della notizia criminis che nella quasi totalità dei casi perviene alle procure attraverso la P.G. e che nei procedimenti di prevenzione l'esercizio della relativa azione è attribuita dalla legge al questore e che nei rari casi in cui vi è l'iniziativa del P.M. essa si fonda sui rapporti di P.G..

Ciò esclude alla base la possibilità di una scelta da parte del magistrato del P.M. nell'inizio ed esercizio dell'azione, che peraltro è obbligatoria, ed ancor meno una possibilità di scelta da parte del giudice che è investito dalla trattazione di processi e procedimenti da parte del P.M. o per quelli di prevenzione dal questore.



Ne consegue l'impossibilità di irregolarità operative inerenti a scelte.

Se ne desume, piuttosto, l'assurda pretesa di omissione di attività dovute.

9-5 - ADDOTTE INCOMPATIBILITA' ESTRANEE A COMPORTAMENTI DEL DOTT. LIVATINO DEL TUTTO INESISTENTI O INFONDATE O INIPOTIZZABILI.

a) Non appaiono meritevoli di alcuna considerazione gli inconvenienti derivanti dall'incompatibilità del Livatino come giudice per avere già esercitato le funzioni di P.M., perché è questo un fenomeno assolutamente fisiologico (non patologico) che si è verificato, si verifica e si verificherà sempre in molte sedi, allorché un magistrato passa, come spesso avviene, dalle funzioni di P.M. a quelle di giudice.

Peraltro, se inconvenienti sorgono in proposito, essi non possono risalire certamente al giudice incompatibile, per motivi non personali, ma a difetti organizzativi collegati alla formazione dei ruoli di udienza (compito proprio del presidente del tribunale: v. art.406 cod. proc. pen. del 1930 e 20 del relativo regolamento; ora del GUP che fissa l'udienza secondo l'art.429 cod. proc. pen. del 1988, ma sempre d'intesa



col presidente del tribunale secondo l'art.132 disp. attuaz. relative) ed alla formazione dei collegi per ogni udienza, compito anch'esso del dirigente dell'ufficio (basta assegnare i processi in cui vi sono incompatibilità ad altre sezioni o, in caso di sezione unica, alle udienze alle quali non partecipa il magistrato incompatibile o, se anche questa soluzione è impossibile, concentrando i processi in cui vi è incompatibilità in alcune udienze in cui il magistrato incompatibile sarà sostituito da altro con uno scambio reciproco di udienze e relativo lavoro).

Si tratta, come si vede, di situazione facilmente ovviabile, per superare la quale non vi è difficoltà alcuna.

E', cioè, un inconveniente in realtà inesistente.

Non si vede, poi, quale interesse a queste vicende potessero avere terzi estranei od anche gli interessati ai vari processi e procedimenti specie in relazione al funzionamento di un organo collegiale ove ogni decisione è assunta ad unanimità o a maggioranza e mai dal singolo componente.

Una preoccupazione in tal senso può sorgere soltanto in chi, a torto, spera in un trattamento di favore ed eccessivamente benevolo, per cui teme che l'intervento di un componente avveduto, preparato e diligente possa aprire gli occhi agli altri componenti, evitando gli errori (non potendo mai influire da solo su



decisioni giuste e legittime, per il solo fatto che troverebbe la resistenza degli altri).

b) Si fa cenno, quasi scandalizzandosi, che in Agrigento, dopo tanti anni, v'era stata la ricusazione di un tribunale: il collegio penale che aveva trattato da tribunale della libertà misure cautelari personali era stato ricusato allorchè era chiamato a giudicare per il merito dello stesso processo.

Anche questo è un'aspetto che non può avere alcun rilievo nella normalità della vita giudiziaria, se non nel senso di creare ombre del nulla col solo parlarne evidenziandolo infondatamente, determinando così pesantezza di ambiente specie nei riflessi esterni con danni che possono avere sviluppi molto gravi.

Infatti, bisogna rilevare che la ricusazione indicata non era contro il Livatino, ma contro l'intero collegio costituito da tre componenti e che essa non attiene per nulla alle persone dei singoli magistrati, (ai quali non può attribuirsi comunque ed in nessun caso colpa alcuna, essendo la formazione <sup>prevista dalle "Tabelle"</sup> del collegio <sup>e comunque</sup> compito del capo dell'ufficio, nè mancanza di iniziativa alcuna, essendo, peraltro, ogni dichiarazione di astensione del tutto infondata, come subito si vedrà, e destinata, quindi, ad essere respinta), ma ad interpretazione delle norme sulle incompatibilità funzionali (art.34 cod. proc. pen. 1968).



Ed ancora bisogna rilevare che la questione si presentava del tutto priva di fondamento (peraltro già risolta dalla Corte di cassazione fin dal tempo del vecchio codice e così nel vigore del nuovo, con giurisprudenza costante (si ——— indicano esemplificativamente: Cass. 10/8/1992, Verga; Cass. 18/12/1991, Giorgi; Cass. 10/9/1991, Barberi; Cass. 16/1/1991, Ferrone; Cass. 11/10/1990, Roos; Cass. 11/3/1987, Acanfora; Cass. 18/12/1986, Di Mauro; Cass. 31/11/1986, Sili; Cass. 12/8/1985, Scaparano; Cass. 24/11/1982, Guzzo, ed altre). I casi di incompatibilità, astensione e ricusazione, ponendo eccezioni alla capacità generale del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti e, quindi, al principio dell'art. 25 della Costituzione della precostituzione del giudice, sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge senza possibilità di interpretazioni analogiche; l'ipotesi suddetta non è prevista dalla legge; ciò si spiega perché il tribunale della libertà si occupa solo della legittimità di un provvedimento restrittivo della libertà personale e/o del suo mantenimento con esclusione di qualsiasi giudizio di merito sull'imputazione, per cui non può pregiudicare l'imparzialità del giudice chiamato alla trattazione del processo.

Fertanto, anziché constatare che dopo tanti anni



vi era stata una rievocazione del Tribunale, sarebbe da meravigliarsi come ad essa, per la sua già allora nota infondatezza, si possa prestare orecchio o dar seguito commentandola, creando magari (pur senza volerlo) infondate aspettative o procurando speranze ed attese che non possono che restare pericolosamente deluse, anziché dare ad essa il peso nullo che ha e considerarla per la sua infondatezza.


c) Egualmente irrilevante è il ricordo di un procedimento di prevenzione con misure anche patrimoniali, in cui il Tribunale aveva deciso per la confisca di una quantità minima dei beni in sequestro, andando oltre la richiesta del P.M. con conseguente contrasto fra i difensori per la strategia processuale da loro seguita (rimasto, peraltro, estraneo agli ambienti giudiziari, come doveva), sia perché la difformità della decisione del Tribunale rispetto alla richiesta del P.M. è un fatto normale nella dinamica processuale, sia perché ogni decisione del Tribunale è attribuibile all'intero collegio, almeno con una maggioranza costituita da due dei tre componenti, sia perché contrasti tra difensori non possono attribuirsi mai ad alcun giudice, che deve adempiere al suo dovere, senza curarsi di questi aspetti, peraltro extraprocessuali e propri della sfera interna delle parti.



Questi inconvenienti adottati, appunto per la loro inconsistenza, hanno l'aspetto esteriore di creare situazioni di difficoltà da determinare (come altre volte è riuscito) situazioni difficili che rendono la buona ed efficace attività operativa tanto difficile da farla in un modo o nell'altro abbandonare (in questo processo si accenna anche a possibile destinazione del Livatino alle sezioni civili).

9-6 - LO SCOPO INTIMIDATORIO PER GESTIONI GIUDIZIARIE MENO IMPEGNATE = PIUTTOSTO RECENTE IL RIPETERSI DEI DELITTI "ECCELLENTI" E LE GRAVI CARENZE NELLA GESTIONE STATATE DEL SISTEMA

A parte l'incertezza ed il dubbio mostrati da Benvenuto nel riferire il movente prospettatogli da Avarello, perché possibilmente adottato per assicurarsi la partecipazione della "famiglia" degli "emergenti" di Palma di Montechiaro al delitto, lo scopo dell'omicidio è sintetizzato nell'intento di eliminare il giudice che perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della criminalità, della delinquenza organizzata e della mafia



in Italia.

Pertanto, l'unico movente dell'omicidio del giudice Livatino é quello collegabile all'attività giudiziaria da lui svolta, ai molti processi di delinquenza organizzata e specificamente mafiosa trattati con la necessaria competenza, con la conoscenza dei fenomeni sociali specifici, col dovuto approfondimento, con sagacia ed impegno e nel massimo rispetto delle norme e dei diritti di ognuno.

E' questo un motivo che si ripete in tutti gli omidici cosiddetti "eccellenti", che sono stati commessi, di magistrati, di poliziotti, di taluni uomini politici.

Ed é un motivo che si ripeterá fino a quando dalla delinquenza organizzata e mafiosa in genere si potrà ottenere che il "soppresso" venga sostituito con persona che non abbia gli stessi requisiti (pur se vi é onestá e rettitudine, possono ben mancare conoscenza del fenomeno e dell'ambiente, prontezza, intuito, spirito di sacrificio, ecc. necessari per il disimpegno di alcuni compiti o può mancare l'esperienza quando un giudice esperto viene sostituito con un giovane uditore) e, quindi, si potrà ottenere respiro e spazio per svolgere o continuare l'attività criminale; e fino a quando lo Stato non riesca a rendere irrilevanti le sostituzioni per l'equivalenza dell'idoneità e la conseguente intercambiabilità delle persone destinate agli uffici

*Albani*

senza arrecare in essi profondi mutamenti, come, invece, molto spesso avviene. Infatti, soltanto l'immodificabilità nell'espletamento delle funzioni e del raggiungimento dei risultati, pur nell'alternarsi delle persone, renderà indifferente le sostituzioni e, quindi, inutile ogni azione per provocarla (in ciò vale non tanto occuparsi di un genere di processi o di procedimenti o di una materia, ma il modo e la professionalità che sono alla base dell'attività stessa).

Non può sfuggire e non esse<sup>re</sup> significativo che, a differenza del passato, da alcuni anni a questa parte si sono commessi con una certa frequenza reati cosiddetti "eccellenti".

L'instaurarsi di questo metodo ed il ripetersi dei fatti dimostra che la delinquenza organizzata ritiene che valga correre i rischi che ciascun fatto del genere importa (Benvenuto, coerentemente a queste comuni ed elementari valutazioni, ha dichiarato che le iniziali titubanze della famiglia di Palma di Montechiaro si fondavano anche sul timore delle conseguenze che il fatto poteva importare) per il verificarsi delle conseguenze favorevoli che gliene derivano, cioè che il conto costi/benefici di questo tipo di delitto è vantaggioso.

Tutti gli omicidi "eccellenti" di questo genere hanno la stessa matrice: Costa, Giuliano, Basile, La



Torre. Diaccio Montalto, Chinnici, Della Chiesa, attentato di Pizzolungo a Palermo, Livatino, per citarne alcuni. Emblematica è la ripetizione di Trapani quando Diaccio Montalto fu sostituito pur dopo tempo, con Palermo, che subì una aggressione più violenta dalla quale miracolosamente si salvò (ma restarono vittime una giovane donna e due suoi figli).

Non può sfuggire il documentato ricordo che spesso nella destinazione ai vari uffici si sono seguiti per ragioni più varie (sulle quali sarebbe opportuna una specifica approfondita indagine) metodi anomali, ed inidonei che i fatti comprovano erronei (basta considerare il proliferare della delinquenza organizzata con manifestazione anche in crimini a sfondo economico); che non si sono dotati spesso gli uffici di dirigenti che potessero svolgere la funzione suppletiva o di dovuto controllo o comunque di guida e di assistenza ai più giovani; che spesso Organi responsabili hanno da un canto preso iniziative repressive e sostanzialmente intimidatorie (valgono per tutte le note - v. ampiamente la stampa - vicende di Falcone e Borsellino ad un certo punto chiamati al redde rationem con possibilità di essere assogettati a provvedimenti amministrativi, il secondo per avere posto in evidenza l'esatta posizione del primo; ma i casi sono ben più diffusi) e, dall'altro, hanno assunto posizioni protettive e di valorizzazione



per altri fino alla copertura di illeciti anche penali con modalità che possano rivestire i caratteri obiettivi del favoreggiamento; o come in molti casi attraverso questi sistemi, magari in buona fede, si sia oggettivamente realizzata l'inefficienza sostanziale di molti uffici giudiziari con conseguenti ritardi nella trattazione di processi e prescrizioni di reati (una volta sottoposta a rigido controllo) con liberazione da pesi penali in cui taluni operatori di vertice avevano o potevano avere anche indirettamente interesse (si pensi ai casi di "tangentopoli", - anch'essa manifestazione di criminalità organizzata, che ha trovato solo minima repressione, laddove segni oggettivi imporrebbero accertamenti anche in ambienti molto vicini a quelli giudiziari).

Nella doverosa funzione anche di prevenzione di reati che l'attività giudiziaria adempie, in questo processo non può sfuggire l'insufficienza della prevenzione ed in particolare degli strumenti utili all'educazione, rieducazione e formazione dei giovani, nonché degli organi preposti a questi compiti fors'anche nella confusione operativa derivante dalla ripartizione di competenze fra Stato ed enti locali e dell'inadeguatezza delle strategie pedagogiche seguite.

Anche qui i risultati negativi provano l'insufficienza di metodi, sistemi, mezzi ed operatori.

Gli imputati sono relativamente giovani (Amico del

1967, Pace del 1966) e così altri soggetti interessati nell'omicidio (Benvenuto del 1970, Puzangaro del 1968) specie in relazione al tempo dell'omicidio; ~~adesso~~ erano ancora ragazzi o addirittura non ancora nati quando era già in piena espansione l'attività statale preventiva e repressiva della criminalità organizzata (basta ricordare la legge 31/5/1965, n.575; il d.l. 6/9/1982, n. 629; la legge 13/9/1982, n.646, ed altre fino alla legge 19/3/1990, n.55, ed ~~il d.l. 3/5/1991, n.141~~, che precedono di poco l'omicidio Livatino).

Non può sfuggire l'omicidio Livatino con l'efferatezza dei colpi di grazia; non può sfuggire la fredda, cinica ed agghiacciante dichiarazione di un ventiquattrenne -al tempo dell'omicidio Livatino ventenne- "ho confessato circa una settantina di omicidi" da cui -come è stato rilevato- emerge l'assenza di ogni considerazione per la vita umana, tanto da non meritare neanche un calcolo preciso di quelle soppresse, perché alcune in più o in meno non determinano, per chi le ha soppresse, spostamento alcuno.

Queste considerazioni (che sono comuni anche a diversi altri processi per fatti gravi di delinquenza organizzata) in vario modo avanzate anche dalle difese non possono giovare direttamente agli imputati perché non possono intaccare i pesanti elementi a loro carico.

Anzi, dimostrano la loro callidità criminale di



capire e di sfruttare le gravissime carenze dello Stato (che gli Organi responsabili hanno il dovere di accertare in via generale anche con apposite Commissioni di inchiesta) per spianare la via alla loro attività criminosa eliminando il Livatino che ne era col suo lavoro, assiduo ed altamente professionale ostacolo.

9-7- INTENTO DI ELIMINARE OGNI VALIDO OSTACOLO ALLA FORMAZIONE DI UN OLIGOPOLIO CRIMINALE MAFIOSO

Il riscontro a questo scopo generalizzato di eliminare gli ostacoli validi e di intimidire gli altri per la formazione di un oligopolio criminale mafioso nell'agrigentino si ricava ampiamente dalla dichiarazione di Benvenuto che parla della "strategia di Avarello", confortata da quella di Schembri: i gruppi degli emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicatti avevano già "sterminato" i Ribisi e lottavano i Di Caro assurti a capi di cosa nostra nella provincia agrigentina per avere l'egemonia e pensare ad ulteriori espansioni.

Non può sfuggire l'organizzazione anche tentacolare delle associazioni in esame con i suoi "referenti" in quasi tutta Italia ed all'estero: da quelli di Milano incaricati di studiare l'aggressione a Nava, a quelli di Prato a cui Benvenuto fa capo per un traffico di stupefacenti, a quelli di Rieti-



Pietraperzia per la rapina al furgone porta valore, ecc. per giungere al distaccamento tedesco per procurare armi per i delitti, nascondere i ricercati, "parcheggiare" i killers, ecc..

#### 10- ALTRI MOTIVI D'APPELLO PERSONALI DI AMICO

##### 10-1- ATTENUANTE EX ART. 114 COD. PEN.

Amico ha chiesto in subordine l'attenuante della minima partecipazione sostenendo che, in ogni caso, "se "si vuole dare concretezza al suo soggiorno a Monaco di Baviera, dovrà convenirsi che il di lui comportamento "non potè che essere di marginale efficacia".

La richiesta è infondata per più ragioni.

Anzitutto, come ampiamente dimostrato in questa parte nei numeri che precedono, Amico partecipò attivamente di persona all'omicidio Livatino e partecipò come componente del "braccio armato" o "gruppo di fuoco" della "famiglia" di Palma di Montechiaro, chiamato appositamente in Sicilia dalla sua residenza tedesca, che serviva a lui (come a Pace e ad altri) come zona sicura di "parcheggio" fra un delitto e l'altro che lo rendeva insospettabile.

Come si è visto, i ruoli di Amico e Pace sono precisamente delineati anche nell'esecuzione materiale



del delitto.

Pace fu uno dei killer che spararono sul Livatino (insieme a Puzangaro), anche se i due "colpi di grazia" da ritenere esplosi contemporaneamente, uno per ciascuno.

Amico, unico uomo col casco integrale, quindi non visibile in viso dagli utenti della SS 640, fu lasciato sulla strada a copertura di ogni turbativa che potesse pervenire da questo lato ed a fare da palo.

Questa sua posizione esclude la possibilità di configurare nella sua condotta l'attenuante richiesta.

Infatti, come è noto e secondo costante giurisprudenza:

- a configurare l'attenuante non basta una minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto all'evento tale da risultare trascurabile nell'economia generale del reato (Cass. 20/5/1991, Campanella; 4/4/1991, Mauro; ecc.);
- essa non può fondarsi meramente sulla ridotta e semplice comparazione tra le condotte dei vari concorrenti, ma importa la valutazione della tipologia del reato connesso con tutte le sue componenti soggettive oggettive ed ambientali (Cass. 10/7/1978, Campise);
- essa deve riferirsi non a una sola fase, ma a tutta la condotta delittuosa, non potendosi distinguere fra attività preparatoria, esecutiva o successiva o completativa, o fra l'apporto materiale e quello morale



apprestato in tali fasi (Cass. 10/7/78, Campise cit. 25/1/1982, Barallo; 16/3/1979 Brighentre);

- l'opera del cosiddetto "palo" non ha funzione minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilita la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi garantendo la loro impunità (Cass. 7/6/1989, Fedori; Cass. 12/3/1979, Fassino). Ed Amico era più che il semplice "palo"

#### 10-2- ATTENUANTI GENERICHE

Amico ha chiesto le attenuanti generiche "per i buoni precedenti penali, per il comportamento processuale ispirato a lealtà".

La richiesta è infondata.

Il processo, come emerge da tutto quanto esposto, presenta solo elementi soggettivi ed oggettivi negativi per Amico (e Pace): il delitto in tutta la sua gravità ed efferatezza; il tranquillo comportamento di Amico in tutta la vicenda, dalla fase preparatoria a quella esecutiva, a quella successiva all'omicidio, che dimostra estrema pericolosità sociale; la sua stessa attività professionale di killer (componente del "gruppo di fuoco" o "braccio armato" della "famiglia"); il tentativo di procurarsi alibi in ogni modo per di più



anche a costo di coinvolgere altri; il comportamento processuale fatto di dinagli e generiche accuse ad altri (se "nemo tenetur se detergere" e se l'imputato può dichiarare ciò che vuole, l'esercizio di questo diritto non può essere considerato, per sé stesso, in suo danno, ma è ostativo a suoi vantaggi); la partecipazione associativa ad una "famiglia" avente vasti programmi delinquenziali e di attività gravemente intimidatoria per realizzarli; ecc.

#### 11- MOTIVI PERSONALE DI PACE

##### 11-1- ASSOLUZIONE DAL REATO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Nell'appello si rileva che la Corte di assise ha fondato l'affermazione di responsabilità per questo reato su rapporti e proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, cioè, a tutto concedere, su meri sospetti la cui fondatezza non è stata controllata.

Le prove che il processo offre dell'appartenenza di ( Amico e) Pace alla "famiglia" di Palma di Montechiaro emergono in modo chiaro dalle dichiarazioni di Schembri e Benvenuto; dalla loro appartenenza al "braccio armato" o "gruppo di fuoco" della famiglia stessa che aveva sterminato quella già dominante dei Ribisi, dalla vita da loro condotta in Germania



risultante dalle dichiarazioni di Manganello, Megtmeyer ed Anas, tipica di chi sta in "parcheggio" pronto a recarsi nel luogo ove c'è da operare in modo criminale, dalla riunione in casa Parla ove si parlò di armi da procurare per la loro "famiglia" e per quella di Canicattf, poi acquistate e fornite; dall'essere disponibile ad ogni chiamata per la consumazione di delitti previsti nel programma della associazione; dalla partecipazione all'omicidio Livatino; e dal movente relativo; ecc. Sono manifestazioni della forza di intimidazione del vincolo associativo (carattere tipico del reato ex art. 416 bis cod. pen.).

Del reato peraltro, risponde chiunque all'interno dell'associazione, cioè come associato e non in modo occasionale, espliciti qualsiasi attività, qualunque sia il ruolo, nel quadro dell'associazione nel suo complesso (Cass. 29/11/1991 Avitabile; 25/2/1991 Grassonelli).

Pace, quindi, deve rispondere di questo delitto.

**11-2- RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTAGLI PER IL REATO EX ART. 416 BIS COD. PEN.**

La richiesta è infondata.

Non è esatto che la pena sia stata irrogata nel massimo edittale.

Infatti, il reato del quale Pace (ed Amico) sono



responsabili non è quello di associazione di tipo mafioso semplice (pena da 1 a 6 anni recl.), ma quello aggravato di associazione di tipo mafioso armata per la quale la pena edittale è da 4 a 10 anni di reclusione.

L'entità dell'associazione è pericolosamente rilevante per l'ordine pubblico: sterminio dei Ribisi; disponibilità di armi anche da guerra; modalità di procurarsele dall'estero od anche disarmando agenti di PS e CC.; disponibilità di armamento dimostrata nell'omicidio Livatino; programma spietatamente cruento dell'associazione (basta pensare alla settantina di omicidi che Benvenuto ha detto di aver commesso e confessato); partecipazione diretta alla consumazione di reati gravi e spietati come l'omicidio Livatino, completato con i due "colpi di grazia"; ecc..

Questi elementi, gli altri sopra illustrati ed ancora quelli rilevanti secondo il criterio indicato nell'art. 133 cod. pen. dimostrano che la pena di anni sei (inferiore alla media edittale) non può non considerarsi adeguata.

## 12- LA RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI PER TUTTI I REATI PER I QUALI SONO STATI CONDANNATI IN PRIMO GRADO

Nello svolgimento dei motivi di appello con i quali gli imputati chiedono l'assoluzione con formula piena vi sono accenni sia pure fugaci alla sussistenza



dei fatti contestati e degli elementi essenziali dei reati contestati.

Come già detto e come emerge da tutta l'esposizione che precede, l'istruzione dibattimentale di appello ha dato un diverso e molto più completo quadro probatorio della vicenda e di quelle ad essa strettamente connesse.

Gli elementi costitutivi generali e speciali, oggettivi e soggettivi dei reati indicati nella rubrica e delle circostanze relative, come ritenuti nella sentenza di primo grado, sono ampiamente e rigorosamente provati dai dati oggettivi che il processo offre, che indicano inequivocabilmente anche gli aspetti soggettivi.

Anzi, i vari fatti reati sono strettamente legati fra loro da indiscutibile nesso probatorio.

Le modalità dell'omicidio con l'agguato e l'aggressione dimostrano per sé stesse il dolo omicida e la premeditazione, che poi hanno numerosi riscontri nelle modalità della preparazione di killers venuti anche appositamente dalla Germania, di armi, di veicoli, di studio del piano poi attuato, ecc. (l'altra aggravante ex art. 61 n. 10 cod. pen. ha prova nella qualità del Livatino e nel movente).

Il movente insieme alle modalità dell'azione dimostra non solo che si è operato addirittura frigido



pacatoque animo, ma anche con disprezzo della vita umana antepo-  
nendo a essa proprie speculazioni economiche criminali per le quali l'omicidio commesso serviva a  
spianare la strada.

I reati sulle armi ricorrono interamente nei loro  
elementi oggettivi e soggettivi.

Essi, piuttosto, come detto, sono limitati ad un  
fucile e ad una pistola, mentre da quanto sopra esposto  
emerge che sono state usate o almeno portate anche altre  
armi; secondo l'accertamento sopra compiuto dovrebbero  
essere un fucile e n.5 pistole, di cui n.4 Beretta (v.  
in questa parte quinta n.2,4).

Di queste armi (v. perizia balistica) alcune sono  
armi da guerra; Benvenuto ha dichiarato che 3 delle 4  
pistole usate erano state sottratte a CC. e poliziotti  
ed erano del tipo Beretta cal. 9 tipo 92 S.B. Questi  
dati avrebbero portato all'indagine non effettuata  
perché preclusa in secondo grado per la pistola in  
sequestro per mancanza di impugnazione del P.M. e per le  
altre per mancanza di imputazione per accertare se esse  
siano armi da guerra, (secondo l'imputazione originaria  
per la pistola in sequestro) o armi comuni da sparo  
(come ha ritenuto la Corte di assise rifacendosi  
genericamente a giurisprudenza). Infatti, secondo  
l'art.1 legge 18/4/1975, n. 110, "sono armi comuni da  
"guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata  
"potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate



"al moderno armamento delle truppe nazionali o essere "per l'impiego bellico", per cui l'iscrizione nel catalogo nazionale ha solo valore indicativo (Cass. 18/1/1990, Conte; e implicitamente Cass. 24/4/1992, Scurdaccione, per una Colt cal. 45 solo perché in dotazione all'esercito U.S.A.).

Peraltro la giurisprudenza richiamata dal primo Giudice si riferisce al mod. Beretta cal. 9 corto mod. 34 inserito nel catalogo il 22/6/1990 (Cass. 12/2/1991, La Cava), mentre non risulta inserito il tipo indicato dal Benvenuto cal. 9 mod. 92 S.B. (dal CED della Cassazione di pistola Beretta cal. 9 risultano nel catalogo i tipi mod. 98 F, iscritto il 4/4/1986, il mod. 98 F target iscritto il 6/10/1988, ed il mod. 84 F iscritto il 16/12/1988).

Ancora, come già rilevato nell'ordinanza del 17/12/1993 (v. sopra parte seconda), se le armi fossero comuni, concorrono i reati di porto e detenzione illegali di arma clandestina (art. 23 legge n. 100/1975, cit.).

Sussistono nei loro elementi oggettivi e soggettivi i reati di ricettazione di armi, (anche se migliori accertamenti sugli autori e le modalità di sottrazione ai CC. potrebbero portare a configurare i fatti come rapine o furti pluriaggravati) perché il fatto di ricevere e detenere armi con la matricola



abrasa (circoetanza di immediata percezione) dimostra per sé stessa la provenienza da delitto, tale essendo o l'abrasione del numero di matricola, o il possesso di arma privata da altri dei segni di individuazione (Cass. 24/1/1992, Aversano; Cass. 5/12/1991, Filipponi; Cass. 4/4/1991, Mauro; ed altre).

Così anche quelli di ricettazione della FIAT/Uno e della moto Honda provenienti, come si è detto, da furti per essere sfruttati nella consumazione di delitti del gruppo criminale, (manca, piuttosto, in questi reati la contestazione dell'aggravante teleologica ex art. 61 n.2 cod. pen., perché l'uso di armi clandestine o comunque ricettate e di veicoli ricettati è servita come dotazione dell'associazione allo scopo di commettere i reati rientranti in via principale o strumentale per la realizzazione del suo programma e basta che il reato - mezzo sia finalizzato ad una serie di reati o ad un'alternativa di reati, non essendo necessario che la finalità consista in un determinato reato, né che il reato fine sia commesso - Cass. 15/11/1989, Finigliulo); e serve, secondo un sistema sperimentato con risultati positivi per gli ambienti criminali per evitare, che attraverso i mezzi usati si possa risalire ai loro proprietari, e, quindi, agli autori dei crimini.

Ricorre anche il reato di danneggiamento con pericolo di incendio. I veicoli e le armi furono bruciati; lo stato in cui furono trovati dimostrano



l'uso di materiale incendiario (benzina o simili) che ne assicurasse la rapida e completa distruzione, per conseguire l'impunità.

Del reato ex art. 416 bis c.p. si è già detto sopra in 9,7 nell'esame del motivo proposto da Pace.

### 13- CONCLUSIONI - CONFERMA DELLA SENTENZA APPELLATA

Gli elementi probatori considerevolmente accresciuti in appello e le considerazioni che precedono dimostrano largamente che i fatti indicati nelle imputazioni, sussistono, che sono stati commessi dai due imputati, Amico e Pace (e da altri), che essi costituiscono i reati <sup>abuso</sup> come ritenuti nella sentenza di primo grado, che deve essere, quindi, confermata.

A carico degli imputati vanno poste le spese processuali di appello.

### 14- STATUZIONI CIVILI

Gli imputati vanno condannati in solido a rimborsare alle parti civili Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituite con unico difensore, le spese di questo grado del giudizio che si liquidano in complessive lire 16.500.000, di cui (considerato la gravità e complessità del processo che ha impegnato n.



15 udienze, talune anche pomeridiane, che tre udienze sono state tenute fuori sede, di cui due a Roma), lire 1.100.000 per spese, lire 3.900.000 per competenze, lire 11.500.000 per onorari.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 cod. proc. pen. conferma la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 16/11/1992 appellata da Paolo Amico e Domenico Pace; condanna questi ultimi in solido alle spese processuali di appello ed al rimborso delle spese di questo grado del giudizio che liquida in L.16.500.000 (sedicimilionicinquecentomila) in favore delle parti civili Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo.

Caltanissetta, 13 aprile 1994

IL PRESIDENTE *et.*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Maria Spagnolo*

*[Signature]*

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria

oggi 20/5/94

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*[Signature]*

In data 6/7/13. Addevisione a motivi contenziosi  
di rinvio per rinvio o primitivo dell'art. 7. Sic. e  
no, deferire il processo di *Stucco Paolo*

379

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Maria Spagnolo*

*[Signature]*

In data 13/7/94 di decisione a motivi di ricorso  
per concessione premiata dell'art. 5 del Regolamento  
del Tribunale di Pace di Milano

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Maria Spagnolo)

La Corte di Cassazione con sentenza del 27/1/85  
ha respinto i ricorsi e condannato i ricorrenti,  
in solido, al pagamento delle spese processuali  
ed in parte delle spese di rimborso delle  
opere di parte ricorrente, che si liquidano  
in Lit. 8.233.000, di cui Lit. 7.000.000 per  
onore di difesa.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Maria Spagnolo)

Sentenza diventata irrevocabile

il 27.1.85

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Maria Spagnolo)

Estratti esecutivi inviati alla Corte di Cassazione  
il 1-2-85 alle Pratiche della Repubblica di Tribunale  
di Cassazione -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Maria Spagnolo)

13/1/85 comunicazione al art. 27  
art. 5 del Regolamento del Tribunale di Pace di Milano

## I N D I C E

PREMESSA	Pag. 8
PARTE PRIMA - LA RELAZIONE DEL PROCESSO	
1- La relazione introduttiva	12
2- Il giudice dott. Livatino e le sue abitudini per raggiungere l'ufficio	12
3- L'aggressione e la notizia data da Nava al "113"	13
4- Il primo intervento della P.G. sul posto	14
5- I risultati dell'autopsia e della perizia tanatologica	14
6- Gli abiti che indossava	17
7- Gli accertamenti della P.G. in c.da S.Benedetto (luogo dell'omicidio) ed in c.da Gasena, bevaio Petrusa (luogo di ritrovamento di veicoli ed armi bruciate)	18
7-1-1- In c.da S. Benedetto	18
7-1-2- In c.da Gasena	23
7-2- Il sopraluogo della Polizia scientifica	25
7-3- Il materiale balistico sequestrato nei due posti	26
8- Le perizie balistiche per individuare le due armi sequestrate (fucile e pistola)	27
9- La provenienza da furti della FIAT/Uno, della moto Honda e del fucile (incerta per la pistola)	28
10- Il teste Pietro Nava e le sue indicazioni	28
11- L'iniziale ricostruzione del fatto	31

12- L'indirizzo delle indagini verso persone di Palma di Montechiaro, verso Amico e Pace e verso altre persone di altre zone	32
13- Richiesta del Procuratore della Repubblica nisseno al Procuratore di Colonia di arresto di Amico e Pace - La richiesta di estradizione - I reati imputati	33
14- Interrogatorio di Amico e Pace in Colonia con intervento del G.I.P. e del P.M. nisseni - Estradizione - Interrogatorio in Italia -Inciden- te probatorio per audizione del teste Nava e le sue ricognizioni di persone	36
15- Richiesta e decreto di rinvio a giudizio	36
16- Il giudizio e la sentenza di primo grado	37
17- Gli appelli degli imputati ed i motivi	38
18- Dichiarazioni ed atti rilevanti quesiti in primo grado e riferiti nella relazione	40
19- Le dichiarazioni dei presidenti di sezione del Tribunale di Agrigento, Agnello e D'Angelo	41
20- Id.: dei genitori del dott. Livatino	44
21- Le dichiarazioni e ricognizioni di persona di Nava in primo grado	45
21-1- Rilevanza	45
21-2-1- Id.: nell'incidente probatorio: la richiesta del P.M. ed il provvedimento del G.I.P.	45
21-2-2- Id.: id.:la ricognizione nei confronti	

di Pace	49
21-2-3- Id.: id.: id.: nei confronti di Amico	50
21-3- Depositione di Nava come testimone	50
21-4- Depositione in dibattimento	53
21-5- Alcune contestazioni in dibattimento ed altre sue dichiarazioni acquisite il 21/9/90 dall'ispettore P.S. Di Lio e dai P.M. nisseni	54
22- Depositione del capo CC. Paolo Pandolfi	55
23- Depositione del teste Gaetano Marchica	58
24- Depositione del testimone Heiko Kschinna e dichiarazione di Gioacchino Schembri, imputato in altro processo	59
24-1- Loro connessione e rilevanza	59
24-2-1- Depositione di Heiko Kschinna Modalità di acquisizione	59
24-2-2- Id.: Il contenuto	60
24-2-3- Id.: id.: I giornali	63
24-3-1- Dichiarazione di Gioacchino Schembri Le vicende e l'assunzione telematica in primo grado	63
24-3-2- Id.: Il contenuto con le reticenze	65
25- Le dichiarazioni di Amico e Pace in primo grado	69
25-1- In generale	69
25-2- Id.: di Amico in Germania	70
25-3- Id.: di Pace in Germania	70

25-4-	Id.: di Amico al Pretore di Koeln, acquisite in seguito ad esercizio della facoltà di non rispondere	71
25-5-1-	Id.: Successive dichiarazioni sponta- nee di Amico in primo grado	73
25-5-2-	Deposizioni di controllo di Salvatore Amico e Giuseppe Racaibuto	74
25-6-	Dichiarazione di Pace al Pretore di Koeln acquisita in seguito all'esercizio della facoltà di non rispondere	75
25-7-	Successive dichiarazioni spontanee di Pace in primo grado	76
26-	Deposizione dei testimoni di alibi	77
26-1-	Id.: Christiane Anas	77
26-2-	Id.: Filippo Manganello	80
26-3-	Id.: Marion Megtmeyer	82
27-	Altre indagini svolte in primo grado	84
27-1-	Audizioni di ragazze di Palma di Monte- chiaro legate sentimentalmente agli im- putati secondo intercettazioni telefoni- che - tentato alibi	84
27-2-	Audizioni di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria	87
PARTE SECONDA - LE RICHIESTE PRELIMINARI IN APPELLO E L'ORDINANZA 17/12/1993 DELLA CORTE		
1-	Le richieste delle parti	89
2-	Gli atti utilizzabili	91

3- Sospensione o rinvio del processo o del dibattimento	92
3-1- La richiesta e lo scopo	92
3-2-1- I casi di sospensione o rinvio consen- titi dal codice proc. pen.	93
3-2-2- Id.: nel codice del 1930	95
3-3-1- I casi di rinvio del processo consen- titi nel codice del 1930	97
3-3-2- Id.: nel nuovo codice del 1988	98
3-4- Il rinvio del dibattimento nei due codici	102
3-5- Conclusioni	103
4- Le dichiarazioni e le ricognizioni di persona del teste Piero Ivano Nava	104
4-1- I limiti dell'ordinanza ed assunzione di essa e motivazione parziale di questa sentenza sul punto	104
4-2- Le lagnanze della difesa	105
4-3- Richieste difensive superate o infondate	106
4-4-1- Validità delle ricognizioni: omesso giuramento - Il contenuto degli atti del processo	107
4-4-2- Id.: La disciplina del codice del 1930	108
4-4-3- Id.: Quella del codice del 1988	109
4-4-4- Id.: Ipotesi estrema di nullità relativa sanata	110

4-4-5-	Id.: Acquiescenza	111
4-4-6-	Id.: Conclusioni	112
4-5-1-	Validità delle ricognizioni; precedente visione informale delle stesse persone	112
4-5-2-	La non tassatività dei mezzi di prova Le prove atipiche	114
4-5-3-	Id.: La ricognizione e le dichiarazioni che la precedono	116
4-5-4-	Id.: Non preclusione per precedenti ri- cognizioni	118
4-5-5-	Id.: Validità delle ricognizioni ir- rituali	120
4-5-6-	Id.: Doveri del giudice di chiedere, obbligo del ricognitore di dare e di- ritto delle parti di avere le notizie su precedenti ricognizioni	120
4-5-7-	Id.: Illegittimità di non ammissione di contestazioni sul punto - L'art. 500 cod. proc. pen. - Acquisizione del verbale nel fascicolo del dibattimento- Divieto inesistente	122
4-5-8-	Id.: Utilizzazione nel dibattimento	127
4-5-9-	Id.: Nullità - Insussistenza	128
4-5-10-	Id.: Rinnovazione di istruzione	128
5-	Sull'acquisizione degli atti di rogatoria (richie- ste) al fascicolo del dibattimento e sulla ecce- zione nullità degli atti compiuti in Germania nei	

confronti di Pace per eccesso rispetto alla delega	
del P.M.	129
5-1- La domanda di acquisizione delle richieste di rogatoria	129
5-2- Le norme	129
5-3- Id.: L'art. 431 cod. proc. pen.	130
5-4-1- La disciplina delle rogatorie all'estero - La convenzione europea - Insussistenza di nullità	131
5-4-2- I rapporti di delega P.M./Polizia giudiziaria - Limiti - Il caso in esame	133
5-5- La rogatoria del P.M. nisseno ad ampio ventaglio	136
5-6- Id.: Validità	137
6- La richiesta di esperimento sul luogo del delitto relativamente al teste Nava	137
6-1- La richiesta	137
6-2- L'esperimento giudiziale - Disciplina e scopo	138
6-3-1- Id.: Mancanza di dati completi per la riproduzione	139
6-3-2- Id.: Gli elementi della fattispecie concreta	140
6-3-3- Gli elementi di giudizio disponibili - sufficienza prescindendo dall'esperimento - La visibilità - Le visioni uni-	

tarie	143
6-3-4- Id.: Conclusioni: Inutilità dell'esperimento	150
6-4- Opportunità dell'ispezione dei luoghi	151
7- Perizia balistica sulle cose in sequestro - Insufficienza della precedente limitata alla individuazione delle armi - Necessità di nuova perizia completa	151
8- Accertamento dell'esito delle indagini sulle impronte rilevate sull'auto del dott. Livatino	153
9- Riaudizione di Gioacchino Schembri - Integrazione delle sue dichiarazioni acquisite incomplete nel fascicolo del P.M. ed acquisizione nello stesso fascicolo di sue dichiarazioni rese in altri processi - Audizione di altre persone informate dei fatti	153
9-1- Le dichiarazioni di Kschinna e Schembri - Gli "omissis" nei verbali delle dichiarazioni di Schembri	153
9-2-1- La formazione del fascicolo del P.M.	155
9-2-2- Id.: Gli oneri del P.M.	157
9-2-3- Id.: I diritti delle parti	157
9-2-4- Id.: Obbligo di completezza del P.M.	158
9-2-5- Id.: Obbligo del P.M. di comunicare, se richiesto, la completezza degli atti - Potere del giudice in tal senso	159
9-2-6- Id.: Conclusioni	160

9-3-	Opportunità di risentire Schembri	161
9-4-	Le dichiarazioni de relato di Kschinna e Schembri - Art. 195 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - necessità di sentire le fonti Puzangaro e Benvenuto	161
10-	Rigetto della richiesta di audizione dei giorna- listi Lorenzo Rosso, nonché Franco Castaldo e San- dro Ruotolo	163
10-1-1-	La richiesta	163
10-1-2-	Valore nullo di notizie di stampa in- controllabili o estranee all'economia processuale	164
10-1-3-	La estraneità delle notizie rispetto ai fatti processuali	164
10-1-4-	Id.: Le notizie giornalistiche speci- fiche	165
10-1-5-	Id.: L'infondatezza documentalmente provata (primo caso)	166
10-2-	Richiesta superata dall'audizione dei testi fonte (secondo caso)	167
11-	Comunicazione al P.M. per reati non contestati	169
12-	Acquisizione del verbale di perquisizione del 21/9/1990 nell'abitazione di Pace e degli atti di accertamento eseguiti su rogatoria in Ger- mania	169
13-	Dispositivo dell'ordinanza	170

PARTE TERZA - ISTRUZIONE COMPIUTA E DOCUMENTAZIONE	
ACQUISITA IN BASE ALL'ORDINANZA DEL 17/12/1993	
1- L'esecuzione dell'ordinanza	173
2- Il completamento del fascicolo del P.M.	173
3- L'audizione di Schembri, Puzangaro, Benvenuto e del testimone Nava	174
3-1- Attività preparatoria - Le udienze in Roma	174
3-2-1- Dichiarazione di Giocchino Schembri	175
3-2-2- Le sue precisazioni ed aggiunte	183
3-3- Dichiarazione di rifiuto di rispondere di Gaetano Puzangaro	184
3-4-1- Dichiarazioni di Giuseppe Croce Benve- nuto	184
3-4-2- L'intervento di Amico interrottivo del- la dichiarazione	191
3-4-3- La continuazione della dichiarazione di Benvenuto	191
3-5-1- Deposizione di Ivano Piero Nava	196
3-5-2- Gli atti acquisiti in contestazioni	203
4- Esito negativo degli accertamenti sulle impronte papillari rilevate sull'auto del dott. Livatino	205
5- L'ispezione dei luoghi, la cartografia e la rela- tiva perizia	206
5-1- Il luogo dell'omicidio e la SS 640	206
5-2- La SS 640 e gli svincoli per Canicattf,	

Agrigento, abbeveratoio Petrusa - La	
scorciatoia	208
5-3- L'auto del Livatino e la FIAT/Uno	211
5-4- I dati rilevanti nella scarpata dalla SS	
640 al greto del torrente S. Benedetto	211
5-5- Ubicazione degli oggetti di maggiore in-	
teresse nella stessa scarpata e del cada-	
vere del Livatino	213
5-6-1- Accertamenti relativi alle deposizioni	
del testimone Piero Ivano Nava - Le mo-	
dalità	215
5-6-2- Id.: La visione generale della zona	
dell'omicidio giungendo da Caltanis-	
setta	216
5-6-3- Id.: La visione ravvicinata dell'uomo	
con la pistola in mano nell'atto di	
scavalcare il guard-rail	217
5-6-4- Id.: La visione della scarpata dalla	
strada e dalla Thema	218
5-7- L'accesso al bevaio Petrusa ed i veicoli	
bruciati	219
6- Perizia balistica	221
6-1- L'esecuzione	221
6-2- I risultati	222
PARTE QUARTA - ALTRA ISTRUZIONE COMPIUTA IN APPELLO	
1- Sulla tesi difensiva sul numero degli autori del-	
l'omicidio e sul percorso di fuga	224

1-1-	Deposizione del m.llo CC Iacolino	224
1-2-	Deposizione della guardia giurata Vinti	225
1-3-	La strada indicata dai due testi	226
2-	La sentenza di questa Corte del 3/7/1992 nei confronti di Avarello	226
3-	Informazioni del R.O.S. CC sull'attività del Livatino in relazione a misure di prevenzione	228
4-	Le nuove dichiarazioni spontanee di Amico e Pace	232
PARTE QUINTA - I MOTIVI DELLA DECISIONE		
1-	La ricostruzione del fatto	235
1-1-	L'aggressione iniziale secondo modalità tipiche ed il non conseguimento immediato dell'evento morte	235
1-2-	La fuga di Livatino e la seconda fase dell'aggressione	239
1-3-	La continuazione della fuga e la terza fase dell'aggressione	240
1-4-	L'ultimo tratto di fuga, la fase finale dell'aggressione ed i "colpi di grazia"	241
2-	La dinamica dell'azione ed il numero degli esecutori materiali dell'omicidio	242
2-1-	La tesi difensiva	242
2-2-	I veicoli, auto e moto, usati	243
2-3-	Le necessità oggettive di un numero minimo di partecipanti in rapporto ai veicoli usati	244

2-4-	Le armi ed il numero di partecipanti all'omicidio	247
2-5-	Conclusioni	249
3-	Le deposizioni di Marchica, Vinti e Iacolino ed il numero degli esecutori	250
3-1-	Rilevanza sostanziale delle deposizioni di Marchica e Vinti - Esclusione di quella di Iacolino	250
3-2-	Id.: La loro portata	250
3-3-	Id.: L'uso del percorso più breve e solitario della stradella poderale ed il suo riscontro obiettivo	254
4-	L'individuazione degli autori dell'omicidio Livatino	257
4-1-	Premessa	257
4-2-	I "collaboratori di giustizia"	258
4-2-1-	La problematica relativa trattata dalle parti	258
4-2-2-	Le critiche delle difese e gli attacchi degli imputati	258
4-2-3-	L'antica persistente figura dei collaboratori di giustizia	260
4-2-4-	La valutazione delle loro dichiarazioni	262
4-2-5-	Il caso in esame	264
5-	Il testimone Piero Ivano Nava	269
5-1-	Le dichiarazioni, individuazioni e riconoscimenti del Nava nelle valutazioni del-	

le parti	269
5-2- Alcuni riscontri alle dichiarazioni di Nava	271
5-3- Esattezza o errori del Nava nella percezione e nel ricordo	276
5-4- Le funzioni psichiche - La percezione - La memoria	276
5-5- Le contestazioni concrete sulle percezioni, sulla memoria e sui ricordi di Nava	282
5-6- I ricordi di Nava nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti - Le sue indicazioni	287
5-7- Id.: La ricognizione del 21/9/1990 - Mancanza di riconoscimento di Amico per l'uomo armato	290
5-8- Id.: Le marginali imprecisioni sui dati somatici	292
5-9- Id.: L'addotto influsso dei pregiudizi della P.G. su Amico e Pace	294
5-10-1- Il riconoscimento di Pace	296
5-10-2- Id.: Attendibilità - Prova	299
5-11- Le indicazioni su Amico	300
6- Heiko Kschinna e Gioacchino Schembri	300
6-1- Regolarizzazione processuale per l'utilizzazione delle dichiarazioni di Heiko Kschinna e Gioacchino Schembri	300
6-2- La dichiarazione di Heiko Kschinna	302

6-3-1-	Le dichiarazioni di Schembri	304
6-3-2-	La dichiarazione di primo grado ed i suoi vuoti	304
6-3-3-	Id.: Le tesi difensive	306
6-3-4-	Il contenuto della dichiarazione di primo grado su Amico e Pace	306
6-3-5-	La dichiarata e sostanziale reticenza	310
6-3-6-	La chiara e necessaria implicita indicazione di Amico e Pace quali correi nell'omicidio Livatino già nella dichiarazione di primo grado	311
6-3-7-	La dichiarazione di Schembri in appello e la valutazione necessariamente unitaria delle sue dichiarazioni	313
6-3-8-	I riscontri alle dichiarazioni di Schembri	315
6-3-9-	Altre critiche delle difese alle dichiarazioni di Schembri	317
6-3-10-	Conclusioni	320
7-	La dichiarazione di Giuseppe Croce Benvenuto	320
7-1-	Id.: Ed i riscontri	320
7-2-	Id.: Conclusioni	327
8-	La tesi difensiva degli imputati - Preparazione e fallimento degli alibi - Prova a carico	328
8-1-	La tesi difensiva degli imputati	328
8-2-	La tesi difensiva di diritto e le relative precisazioni - Mancanza di prova -	

Indizio, prova - Il caso in esame	329
8-3- La posizione di Pace ed il tentativo di Amico di uniformavisi	330
8-4- La preparazione degli alibi	331
8-5-1- L'esame delle dichiarazioni degli imputati	334
8-5-2- Id.: Le contraddizioni iniziali	335
8-5-3- Id.: Addotto viaggio a Monaco senza ragioni	336
8-6- Totale mancanza di riscontri del viaggio a Monaco	337
8-7- L'occultamento del recapito anche telefonico	338
8-8- L'omesso riferimento a Puzangaro	340
8-9- Le stranezze di programmi, partenze ed arrivi ed i riscontri delle prove acquisite sull'omicidio	342
8-10- La prova dell'assenza degli imputati dalla Germania e della loro presenza nell'agrigentino, per uccidere il dott. Livatino	344
8-11- L'inspiegabilità della permanenza degli imputati in Germania per motivi legittimi, costituente invece "parcheggio" prudenziale di componenti il "braccio armato" negli intervalli fra delitti	345

8-12-	Conclusioni sugli alibi	348
8-13-	Le altre difese degli imputati	348
8-14-	Conclusioni sulle difese degli imputati	349
9-	Movente dei delitti	350
9-1-	L'attività e la condotta del Livatino	350
9-2-	Le indicazioni di Schembri e Benvenuto	351
9-3-	Le informazioni del R.O.S.	354
9-4-	Le regole processuali e la quotidianità del lavoro escludenti ogni possibilità di arbitrio	355
9-5-	Addotte incompatibilità estranee a com- portamenti del dott. Livatino del tutto inesistenti o infondate o inipotizzabili	356
9-6-	Lo scopo intimidatorio per gestioni giu- diziarie meno impegnate - Piuttosto re- cente il ripetersi dei delitti "eccellen- ti" e le gravi carenze nella gestione sta- tale del sistema	361
9-7-	Intento di eliminare ogni valido ostacolo alla formazione di un oligopolio crimina- le mafioso	367
10-	Altri motivi di appello personali di Amico	368
10-1-	Attenuante ex art. 114 cod. pen.	368
10-2-	Attenuanti generiche	370
11-	Motivi personali di Pace	371
11-1-	Assoluzioni dal reato di associazione di tipo mafioso	371

11-2- Riduzione della pena inflittagli per il reato ex art. 416 bis cod. pen.	372
12- La responsabilità degli imputati per tutti i reati per i quali sono stati condannati in primo grado	373
13- Conclusioni: conferma della sentenza appellata	378
14- Le statuizioni civili	378
<b>DISPOSITIVO DELLA SENTENZA</b>	379
AMMENDA 210 MI	373 bis